



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 607

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 aprile 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

7^a (Istruzione) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	8
--	-------------	---

<i>Plenaria</i>	»	10
---------------------------	---	----

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	»	15
---------------------------	---	----

3^a - Affari esteri:

<i>Plenaria</i>	»	30
---------------------------	---	----

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	»	45
---------------------------	---	----

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	»	48
---------------------------	---	----

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	»	54
---------------------------	---	----

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	»	69
---------------------------	---	----

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i>	»	80
---------------------------	---	----

10^a - Industria, commercio, turismo:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i>	»	92
---	---	----

<i>Plenaria</i>	»	92
---------------------------	---	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i>	<i>Pag.</i>	135
<i>Plenaria</i>	»	135
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	145
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	152

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	159

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i>	<i>Pag.</i>	162
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i>	»	163
<i>Plenaria</i>	»	163
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	165
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	178
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	180

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	181
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:		
<i>Plenaria</i>	»	187

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore DI NARDO (*IdV*), correlatore sui disegni di legge nn. 244 e connessi sulle città d'arte, chiede chiarimenti sul prosieguo dei lavori in relazione a tutti i provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), correlatore sul disegno di legge n. 2564 in materia di siti UNESCO, fa presente che si tratta di proposte normative distinte tra le quali solo i testi riguardanti i borghi antichi (Atto Senato n. 2862 e connessi) hanno già svolto una prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE REFERENTE

(2862) Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tommaso Foti e Carlucci; Iannuzzi ed altri; Iannuzzi; Bocci ed altri

(630) BERSELLI. – Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei «borghi antichi d'Italia»

(2461) COSTA. – Incentivi per interventi edilizi nei centri storici dei piccoli comuni

(2529) *NEGRI ed altri. – Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi antichi d'Italia*

– e voto regionale n. 80 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 aprile scorso.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ribadisce che i provvedimenti in esame hanno analogie di contenuti con una proposta legislativa inerente i piccoli comuni e assegnata alle Commissioni riunite 5^a e 13^a (Atto Senato n. 2671). Occorrerebbe perciò a suo giudizio valutare la possibilità di una diversa assegnazione.

Il presidente della 13^a Commissione, senatore D'ALÌ (*PdL*), dopo aver ricordato che l'assegnazione dei disegni di legge è di competenza della Presidenza del Senato, ritiene preferibile concludere il dibattito e scegliere come testo base l'Atto Senato n. 2872, già approvato dalla Camera dei deputati.

In discussione generale prende quindi la parola il presidente POSSA (*PdL*), il quale chiede chiarimenti sull'applicazione delle misure previste dall'articolo 1 alle unioni di comuni. Analoga richiesta di delucidazioni riguarda il comma 3 del medesimo articolo, tanto più che gli interventi integrati risultano dettagliati e vasti. Circa il comma 6 dell'articolo 1 reputa preferibile che il decreto per la definizione dei criteri inerenti l'attribuzione della qualifica di borgo antico sia demandato in prima battuta al Ministero per i beni e le attività culturali e non al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Segnala infine che le Regioni hanno un ambito di competenza ben definito in materia urbanistica.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, replica la correlatrice GALLONE (*PdL*) sottolineando la necessità di chiarire le implicazioni del disegno di legge n. 2862 con particolare riferimento ai piccoli comuni. Per quanto riguarda poi l'attribuzione del marchio «borgo antico», ritiene condivisibili le osservazioni emerse nel corso della discussione generale e giudica necessario specificare, sotto l'aspetto terminologico, cosa si intenda per borgo poiché tale termine viene spesso usato in una pluralità di accezioni fortemente differenziate.

Il PRESIDENTE fa presente che la correlatrice Vittoria Franco ha chiesto di rinviare la sua replica per le parti di competenza. Propone comunque di fissare a martedì 8 maggio alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2862, assunto quale testo base.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2564) BARBOLINI ed altri. – *Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile scorso.

Il correlatore DELLA SETA (PD) rinnova la richiesta di audire il Presidente della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO.

Il PRESIDENTE, d'intesa con il Presidente della 13^a Commissione senatore D'Alì, conviene con tale richiesta, che potrà essere sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(244) MARTINAT e PONTONE. – *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei centri storici nel quadro di una corretta logica conservativa*

(314) CHIAROMONTE ed altri. – *Norme in materia di tutela delle città storiche*

(1206) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte*

(1388) SBARBATI. – *Norme per la tutela delle «città d'arte»*

(2250) Anna Maria SERAFINI ed altri. – *Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte*

(2280) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Le Commissioni riunite conferiscono indi mandato ai correlatori Di Nardo e Strano di elaborare un testo al quale riferire le eventuali proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 aprile 2012

Sottocommissione per i pareri

195^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (n. 446)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(3179) Deputato ESPOSITO ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo e, nel presupposto che le disposizioni di cui all'articolo 1 dispongono l'utilizzo di risorse finanziarie residue già stanziato dallo Stato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, al comma 2 dell'articolo 1, che l'esecuzione degli interventi è affidata a una specifica società di committenza: a suo avviso, appare, al riguardo, improprio che lo Stato proceda all'individuazione diretta del soggetto chiamato a svolgere funzioni di stazione appaltante nell'ambito dell'esercizio di competenze regionali.

La Sottocommissione concorda.

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice INCOSTANTE (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, in primo luogo, che l'impianto del disegno di legge rappresenta un punto di equilibrio tra interessi tra loro potenzialmente in conflitto e dunque non sempre facilmente componibili.

Il complessivo bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti consente, a suo avviso, di formulare un giudizio positivo, soprattutto perché l'impianto della riforma appare coerente con le esigenze di assicurare, all'interno del mercato del lavoro, una adeguata flessibilità in uscita, contestualmente a una congrua flessibilità in entrata, allo scopo di favorire l'accesso al lavoro di categorie finora escluse. Da una parte, infatti, sono adeguatamente garantite le istanze di liberalizzazione e di semplificazione di un moderno mercato del lavoro, rispondenti alle attese e ai bisogni di una società in rapida evoluzione, anche attraverso un necessario adeguamento della disciplina dei licenziamenti. Dall'altra, appaiono accolte le esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori, in particolare attraverso la valorizzazione di rapporti di lavoro più stabili, garantendo prioritario rilievo al lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Inoltre, viene introdotta una disciplina più garantista dell'istituto dell'apprendistato e vengono modificati, in modo più compatibile alle aspettative dei lavoratori, le diverse tipologie contrattuali già previste dall'ordinamento, tra cui i contratti di inserimento, il lavoro a tempo parziale, il lavoro intermittente, il lavoro a progetto, il lavoro accessorio.

Positivi sono inoltre, a suo avviso, gli interventi normativi volti a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, tramite la previsione di misure a favore della conciliazione tra famiglia e lavoro e la condivisione paritaria tra uomo e donna dei compiti di cura dei figli, in armonia con quanto disposto dagli articoli 29, 31 e 37 della Costituzione.

Con particolare favore, a suo giudizio, meritano di essere considerate, inoltre, le disposizioni del Capo IV, che concernono gli ammortizzatori sociali, le tutele in costanza di rapporto di lavoro, nonché la protezione dei lavoratori anziani, anche attraverso l'istituzione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI).

In conclusione, osserva che il *corpus* normativo, pur coerente con le esigenze di una moderna economia di mercato, che richiede flessibilità e semplificazione, nello stesso tempo persegue quegli obiettivi in armonia con i precetti costituzionali, che – in primo luogo – individuano nel lavoro il supremo valore sociale a fondamento della Repubblica (articolo 1) e – in secondo luogo – tutelano il lavoro nelle sue diverse forme e applica-

zioni (articolo 35) e i diritti, non solo economici, del lavoratore (con particolare riferimento agli articoli 36, 37, 38 e 46).

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (n. 457)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(3162) Deputato Manuela LANZARIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

Plenaria

374^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3255) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, ricorda che il decreto-legge interviene sulla disciplina della cosiddetta *golden share*, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. La necessità e l'urgenza di intervenire sono motivate dal fatto che le autorità europee hanno avviato una procedura d'infrazione, ritenendo che la disciplina italiana sia lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali.

La nuova disciplina all'articolo 1 consente l'esercizio dei poteri speciali nei confronti di tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, non più soltanto nei confronti delle società privatizzate. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da rinnovare ogni tre anni saranno individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. La norma individua nella minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale il requisito per l'esercizio dei poteri speciali e, su tale base, autorizza l'Esecutivo a imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni nel settore della difesa e della sicurezza, a porre il veto all'adozione di delibere relative a operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, a opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello di partecipazione al capitale tale da compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sono disciplinati anche gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione.

L'articolo 2 reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Alla fonte secondaria sono affidate le seguenti funzioni: individuazione degli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1), esercizio dei poteri speciali (commi 3 e 6), individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina (comma 9). I poteri speciali esercitabili nei settori citati consistono nella possibilità di far valere il veto alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge ovvero di imporre specifiche condizioni, di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'Unione europea in società che detengono attivi «strategici» e, in casi eccezionali, di opporsi all'acquisto stesso.

L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie, nonché le abrogazioni conseguenti. Si segnala, in particolare, al comma 1, la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica. Cessano di avere efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1 e 2, le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge n. 332 del 1994, nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali. Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario. Infine, si modifica il codice del processo amministrativo, al fine di estendere il rito abbreviato e la giurisdizione esclusiva (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, sussistendo le ragioni di provvedere con urgenza al fine di conformare alla disciplina e agli orientamenti comunitari la disciplina interna in materia di controllo pubblico sui settori economici di rilevanza strategica, in pendenza dell'avvio di una procedura d'infrazione, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Si apre la discussione.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ricorda che il provvedimento corrisponde, tra l'altro, a una sollecitazione dell'Unione europea che ha espresso una censura per il mancato recepimento di disposizioni europee.

Convenendo con le motivazioni illustrate dal Relatore, preannuncia un voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome del Gruppo del Popolo della Libertà, preannuncia un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore, favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2259 E CONNESSI

Il PRESIDENTE comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti proposti dai Relatori al disegno di legge

n. 2259 (Carta delle autonomie) è prorogato alle ore 13 di lunedì 23 aprile.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,35.

(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il relatore SANNA (PD) ricorda che nella seduta precedente sono stati formulati quesiti sulla portata normativa dell'articolo 1, comma 2. In particolare, è stato posto in dubbio il suo carattere astratto e generale, in quanto la disposizione reca ben quattro condizioni, che determinano l'individuazione dei beneficiari, di cui però non si conosce né la quantità né l'identità funzionale. Più in generale, ci si chiede quale sia l'autentica *ratio* della norma.

Il sottosegretario DE VINCENTI sottolinea che la disposizione è diretta a sanare un possibile *vulnus* del principio «*pro rata temporis*» in materia previdenziale; a tal fine, essa prevede che ai fini pensionistici l'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito in legge, opera quando si verificano le condizioni specificate. Si rammarica a nome del Governo per l'impossibilità di fornire in questa sede dati più precisi riguardanti la consistenza e la qualità dei beneficiari, che tuttavia si riserva di fornire tempestivamente.

IL PRESIDENTE ricorda che i quesiti richiamati dal Relatore sono stati sollevati già dal 3 aprile e resi noti da allora mediante il resoconto di quella seduta, per cui il Governo avrebbe avuto tempo e modo per rispondere. In ogni caso, la Commissione potrà acquisire le informazioni richieste prima del parere da esprimere sia sul testo del disegno di legge sia sugli emendamenti.

Il relatore SANNA (PD) sottolinea l'esigenza di una valutazione puntuale dell'impatto sulla legislazione e di una verifica circa l'opportunità di mantenere condizioni che individuano nel dettaglio i destinatari della norma in questione.

La senatrice ADAMO (PD) esprime dubbi sulla compatibilità costituzionale dell'esclusione dalla base di un calcolo di trattamenti superiori o inferiori a una certa soglia. Comunque, un riferimento al solo profilo con-

tributivo, senza tenere conto dell'anzianità anagrafica dei beneficiari, potrebbe risultare incongruo.

Il senatore PALMA (*PdL*) condivide l'osservazione del Presidente e auspica che il Governo fornisca tempestivamente le informazioni sollecitate nella discussione. Inoltre, giudica singolare che il Ministero dell'economia e delle finanze non sia stato in grado di rispondere ai quesiti posti già nella seduta del 3 aprile.

Il senatore PASTORE (*PdL*) sottolinea la necessità di comprendere l'effettiva portata normativa dell'articolo 1, comma 2. A suo avviso, la formulazione è ambigua e potrebbe determinare difficoltà applicative e suscitare interrogativi politici. Mentre la prima parte della proposizione appare ovvia, l'aggiunta delle condizioni che determinano l'applicabilità dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 201, potrebbe avere conseguenze finanziarie; infatti, per i soggetti individuati da quelle condizioni sembrerebbe conservato integro il regime retributivo. In proposito, nota che inspiegabilmente la relazione tecnica indica l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) condivide le osservazioni del Presidente e auspica che le informazioni preannunciate dal Governo siano le più chiare possibili e siano fornite alla Commissione in tempo utile per l'espressione del parere.

Il senatore MALAN (*PdL*) esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, comma 2. Se si prevede che gli effetti della norma siano virtuosi per la finanza pubblica non si comprende perché il Governo intenda penalizzare quella categoria di soggetti; se al contrario gli effetti non fossero virtuosi, sarebbe da rilevare la mancanza di copertura finanziaria, che renderebbe quella disposizione incompatibile con l'articolo 81 della Costituzione.

Inoltre, si chiede perché un decreto che reca disposizioni di natura previdenziale non sia stato controfirmato anche dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il sottosegretario DE VINCENTI, riservandosi di fornire alla Commissione dati informativi più dettagliati, ribadisce che lo scopo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2 è quello di colmare una lacuna dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201. Inoltre, trattandosi di un decreto integrativo, che quindi ha una portata ridotta, esso è stato controfirmato solo dal Presidente del Consiglio, sebbene sia stato deliberato collegialmente dal Consiglio dei ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria**306^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di stato per la giustizia Zoppini.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico e che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario per la giustizia Zoppini, sull'istituzione presso il Ministero della giustizia di un tavolo di consultazione permanente nell'ambito del programma: «doing business: profili regolatori»

Il presidente BERSELLI, nell'introdurre l'audizione odierna, ricorda che nella seduta di mercoledì 11 aprile la Commissione, in considerazione di un comunicato apparso sul sito *internet* del Ministero della giustizia relativo alla costituzione presso il Ministero di un tavolo permanente, ha concordato sull'esigenza di convocare il rappresentante del Governo per

riferire puntualmente sul contenuto, gli obiettivi e i limiti di tale soggetto con riguardo al rapporto «*doing business*».

Il sottosegretario ZOPPINI fornisce preliminarmente chiarimenti in ordine al contenuto del rapporto «*doing business*» pubblicato annualmente dalla Banca mondiale e relativo agli ostacoli alle attività d'impresa in circa 180 Paesi del mondo. Nell'evidenziare come secondo tale rapporto l'Italia si sia classificata ottantasettesima, illustra puntualmente i singoli fatto di criticità rilevati in relazione agli indicatori (*starting and business, getting credit, protecting investors, ecc.*) utilizzati dalla Banca mondiale per la predisposizione del rapporto. Ricorda peraltro come già nel lontano 2004 la Francia abbia espresso profonde perplessità sui criteri di valutazione e quindi sugli indicatori utilizzati, nella predisposizione di tale rapporto. Illustra quindi le modalità di predisposizione da parte della Banca mondiale del rapporto più volte citato. In particolare ogni anno tale organismo internazionale inoltra a soggetti qualificati (istituzioni; singoli studi legali; associazioni delle categorie produttive, ecc.) un questionario al quale gli interpellati devono rispondere. In questo contesto il ruolo del tavolo permanente è quello di coordinare tali soggetti al fine, in primo luogo, di chiarire le peculiarità del nostro ordinamento in vista della materiale predisposizione del questionario. Per quanto concerne l'esclusione del mondo forense rileva come singoli avvocati siano stati coinvolti a livello del Ministero delle attività produttive.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) chiede che sia chiarito in base a quali criteri siano scelti gli avvocati ai quali inoltrare i questionari.

Si associa a tale richiesta anche il senatore CALIENDO (*PdL*).

Il sottosegretario ZOPPINI precisa che l'individuazione degli avvocati chiamati a rispondere al questionario compete alla Banca mondiale e non dipende dal Governo italiano. Il tavolo permanente istituito a livello ministeriale è volto a coinvolgere unicamente i soggetti destinatari del questionario. Cosa ben diversa è invece la riflessione che sta maturando a livello ministeriale circa l'esigenza di modificare l'ordinamento interno al fine di migliorare la competitività del Paese e per la quale sono stati già coinvolti i soggetti rappresentativi dell'avvocatura.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) rileva criticamente come il coinvolgimento degli avvocati si sia nei fatti concretizzato in una mera richiesta di chiarimenti e di proposte da rendersi per iscritto.

Il sottosegretario ZOPPINI ribadisce come non si debba confondere l'attività del tavolo permanente con le singole iniziative che saranno assunte a livello ministeriale. In relazione ai temi specifici il ministero ha chiesto alle associazioni rappresentative degli avvocati di fornire fin da ora proposte e suggerimenti di intervento, per iscritto.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ricorda come il Governo precedente per la prima volta nella storia del Paese abbia inserito la riforma della giustizia civile nell'ambito del più ampio e complessivo intervento per il rilancio economico del Paese, cogliendo quindi l'evidente interconnessione fra economia e capacità di attrazione degli investimenti internazionali da un lato e funzionamento della giustizia civile dall'altro. In occasione della riforma del processo civile però l'Esecutivo di allora ha giustamente coinvolto a pieno titolo gli operatori del diritto. A suo parere è infatti assurdo discutere di un'eventuale riforma delle procedure esecutive, come si rileva nel comunicato del Ministero della giustizia senza consentire la partecipazione al tavolo degli operatori del diritto ed in particolare di avvocati e magistrati.

Dopo che il presidente BERSELLI ha rilevato come si tratti di un problema non solo di merito ma soprattutto di metodo, il senatore LI GOTTI (*IdV*) osserva che nel corso della riunione del tavolo permanente, alla luce dei verbali inviati all'Associazione nazionale forense, si sia discusso non già genericamente del questionario ma di singoli e puntuali interventi di riforma del codice di procedura civile ed in particolare dell'introduzione di una cauzione per i decreti ingiuntivi, di modifiche all'articolo 190 ecc. È inconcepibile quindi che a decidere su come modificare le procedure esecutive siano «i clienti» e non gli operatori del diritto.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene che si tratti di un problema di metodo e che il rappresentante del Governo debba chiarire per quale ragione il Ministero abbia escluso dal tavolo permanente le rappresentanze degli operatori del diritto, non solo avvocati e magistrati ma anche personale di cancelleria. Si tratta di una questione politica che merita risposta. È inaccettabile che il coinvolgimento di avvocati – peraltro non si comprende per quale ragione siano auditi unicamente avvocati di grandi studi e non singoli professionisti che quotidianamente si confrontano con le problematiche connesse alla giustizia civile – sia stato attuato a livello di Ministero dello sviluppo economico. È necessario un maggiore coinvolgimento diretto del Ministero della giustizia in tutte le questioni che afferiscono al funzionamento della macchina giudiziaria, al fine di evitare ulteriori situazioni spiacevoli per le quali modifiche di rilievo finiscono per confluire in disegni di legge di più ampia portata. Conclude chiedendo l'impegno politico del Ministero ad integrare il tavolo permanente con i rappresentanti del mondo forense ed in particolare per quanto riguarda l'avvocatura del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo unitario dell'avvocatura.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) concorda pienamente con le considerazioni finora svolte. Esprime in particolare un giudizio fortemente critico sulla modalità di scelta dei componenti del tavolo permanente. A suo parere è inconcepibile che su questioni afferenti anche alla tutela dei diritti, sia un soggetto internazionale terzo a dettare l'agenda ministeriale con il

coinvolgimento unicamente di associazioni imprenditoriali. Ritiene comprensibili le vive perplessità palesate dalla Francia sui criteri e i parametri utilizzati per la predisposizione del rapporto.

Il sottosegretario ZOPPINI ritiene meritevole di attenzione la riserva francese circa l'esigenza di promuovere un modello europeo per la predisposizione del rapporto «*doing business*», ribadisce come il tavolo permanente svolga unicamente una funzione «di spiegazione», senza alcuna pretesa di svolgere attività normativa. Le iniziative normative non possono che promanare dal Ministero e non dal tavolo permanente. In tale riflessione *de jure condendo* è stato previsto il coinvolgimento degli avvocati.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) si domanda per quale ragione tale coinvolgimento si sia sostanziato in una mera richiesta da fornire per iscritto di proposte e suggerimenti e non in un'effettiva partecipazione ai lavori di un'eventuale tavolo tecnico.

Il sottosegretario ZOPPINI precisa che un tavolo tecnico per la valutazione di eventuali iniziative normative non sia stato ancora istituito. Il tavolo permanente del quale si parla nel comunicato è quello chiamato a coordinare le risposte da rendere alla Banca mondiale sul questionario inviato.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) si domanda per quale ragione, se sono vere le ultime dichiarazioni del sottosegretario Zoppini, in occasione della prima riunione del tavolo permanente si sia discusso di modifiche a singoli istituti del diritto processuale esecutivo civile. Chiede poi al rappresentante del Governo di chiarire se alle prossime riunioni del tavolo permanente saranno invitati anche i rappresentanti dell'avvocatura.

Il sottosegretario ZOPPINI assicura che di tale suggerimento si terrà conto in occasione della predisposizione delle risposte al questionario nel marzo 2013.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) chiede di sapere chi sia stato coinvolto della Banca d'Italia nel tavolo permanente in particolare se si sia trattato del servizio studi o degli uffici alle dirette dipendenze del Governatore.

Dopo un ulteriore dibattito sul tenore del tavolo permanente e sulle attività da questo portate avanti, nel quale intervengono i senatori LI GOTTI (*IdV*) e CALIENDO (*PdL*) e in replica il sottosegretario ZOPPINI, la senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) chiede che sia affermata o negata l'esistenza del tavolo permanente.

Il sottosegretario ZOPPINI osserva come un tavolo permanente in quanto tale non esista, dovendo essere convocato. Tale organo in ogni caso è tenuto a riunirsi annualmente.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) si domanda per quale ragione allora nel corso della riunione si sia discusso di puntuali riforme del processo esecutivo.

Il presidente BERSELLI chiede quando sia nata l'esigenza di istituire un tavolo permanente in relazione al questionario della Banca mondiale relativo al rapporto «*doing business*». Chiede in particolare di sapere se anche il precedente Esecutivo avesse avviato analoghe iniziative. Tenuto conto dell'esigenza palesata dal sottosegretario Zoppini di doversi recare presso l'altro ramo del Parlamento, dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Intervengono quindi i senatori Silvia DELLA MONICA (*PD*) – la quale peraltro manifesta la disponibilità affinché il Ministero renda chiarimenti sulla questione concernente il tavolo permanente anche per iscritto vista la poca chiarezza del sottosegretario – Laura ALLEGRI (*PdL*), D'AMBROSIO (*PD*) e Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI (*PdL*), i quali si ritengono insoddisfatti per le risposte e le argomentazioni addotte dal sottosegretario Zoppini.

Il PRESIDENTE, su sollecitazione della senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), dispone per l'8 maggio la convocazione del Ministro della giustizia. In quella sede oltre a completare le comunicazioni sulle linee programmatiche del proprio Dicastero mai formalmente concluse, la Commissione potrà ottenere ulteriori chiarimenti sul tavolo permanente.

IN SEDE REFERENTE

(3040) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*).

Il disegno di legge in titolo si compone di tre articoli, recanti rispettivamente la delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia, i relativi principi e criteri di attuazione e, infine, principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona.

L'obiettivo di un disegno di legge che ha l'ambizione di conseguire risultati di grande significato giuridico e sociale attraverso un intervento di portata limitata, e quello di costruire una sede giudiziaria in grado di of-

frire risposte sostanziali al problema del difficile rapporto tra la famiglia e le istituzioni.

Va considerato che i mutamenti del costume intervenuti negli ultimi anni costringono ad un ripensamento critico del modello familiare tradizionale, si pensi solo alla crescita delle separazioni e dei divorzi, all'aumento dei matrimoni fra cittadini italiani e stranieri, alla diffusione dell'istituto dell'affidamento familiare da un lato e delle adozioni internazionali dall'altro, a nuovi modelli di gestione della crisi dell'istituto familiare come l'affido condiviso.

A queste sfide non sembra possibile rispondere con strumenti giudiziari superati, laddove si pensi che la competenza in materia familiare appare tuttora frammentata fra il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare.

Il disegno di legge, seguendo una strada già tracciata dalla pratica dell'organizzazione giudiziaria, che ha portato in molti tribunali all'istituzione di sezioni dedicate al diritto di famiglia, è quella di realizzare un organo specializzato, che tenga conto prima di tutto della diversità ontologica delle controversie in materia di famiglia rispetto alle altre di diritto civile, legate da un lato ad una sua natura pregiudiziale e dall'altro alla assoluta specificità degli interessi, anche e soprattutto affettivi, che sono coinvolti.

Il disegno di legge pertanto conferisce al Governo la delega a provvedere con uno o più decreti legislativi all'istituzione di sezioni specializzate in controversie in materia di persone e di famiglia presso tutte le Corti d'appello, nonché presso ogni tribunale con l'esclusione di quelli che, per le loro ridotte dimensioni, non hanno un numero sufficiente di magistrati addetti, ovvero vi sia trattato un numero limitato di procedimenti.

Tali sezioni dovranno essere composte di soli magistrati togati con preferenza per i giudici che abbiano svolto per almeno due anni funzioni in materia di famiglia o minori.

Presso le procure dei tribunali dove vengono istituite le sezioni specializzate, sono costituiti gruppi di lavoro specializzati per la famiglia e le persone.

Le sezioni specializzate si avvalgono di una Commissione tecnica consultiva composta da esperti nelle materie della psichiatria, della psicologia e della pedagogia, con l'esclusione di qualunque partecipazione ad attività decisionale.

All'istituzione delle sezioni corrisponde l'unificazione delle competenze attualmente attribuite in materia di famiglia al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai tribunali ordinari.

Interviene ad integrazione il correlatore, senatore LI GOTTI (*IdV*), il quale nel sottolineare l'importanza di un provvedimento diretto a ricondurre ad unità la competenza giudiziaria in materia familiare, osserva che il disegno di legge, condivisibile nel suo impianto generale, presenta tuttavia qualche profilo tecnico sul quale sarà opportuno qualche appro-

fondimento in Commissione, in particolare per quanto riguarda la necessità di specificare meglio i criteri per l'individuazione dei tribunali esclusi dalla costituzione delle sezioni specializzate, nonché per ciò che concerne l'istituzione di una Commissione tecnica consultiva rispetto alla quale, in considerazione delle funzioni che le vengono attribuite, sarebbe preferibile l'istituzione di un elenco di consulenti.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), riservandosi di intervenire in discussione generale, ritiene di dover segnalare che, pur essendo quanto mai apprezzabile l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge in titolo, egli ritiene che il suo esame non possa essere concluso prima dell'imminente emanazione del decreto legislativo in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria, dal momento che le regole che presiedono all'individuazione delle sedi dove dovranno essere istituite le nuove sezioni non possono prescindere dagli importanti cambiamenti in corso nella configurazione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che non sia necessario rallentare l'esame del provvedimento.

In realtà, le valutazioni che attualmente circolano sulla stampa specializzata parlano della soppressione di 37 tribunali sui 165 attualmente esistenti; è probabile che alla fine la riduzione sarà più contenuta, ma in ogni caso si può ritenere che in nessun tribunale vi sarà un numero di magistrati insufficiente alla creazione di una sezione specializzata in materia di famiglia, per cui si può immaginare che il criterio che eventualmente potrà determinare la mancata istituzione della sezione specializzata possa tutt'al più essere quello dell'insufficienza dei procedimenti.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) annuncia la prossima presentazione di un suo disegno di legge sulla stessa materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VALENTINO (*PdL*).

Il disegno di legge in esame, assegnato in sede consultiva alla Commissione Giustizia, reca disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro. Il provvedimento, che costituisce lo sviluppo normativo del documento approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 marzo, si compone di 72 articoli, fortemente interconnessi fra loro.

Si ritiene opportuno tuttavia circoscrivere l'esame del disegno di legge, ai soli articoli che, a vario titolo, afferiscono a profili di competenza della Commissione.

Si segnalano in primo luogo gli articoli da 13 a 21 di cui al capo III del disegno di legge, con i quali si riscrive la normativa sulla flessibilità in uscita, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, nonché il relativo regime di garanzie dei lavoratori.

L'articolo 13 contiene alcune modifiche alla legge n. 604 del 1966, in materia di licenziamenti individuali. Il comma 1 di questo articolo prevede infatti che la comunicazione del licenziamento debba contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato, mentre la norma vigente prevede che il lavoratore possa richiedere la formulazione dei motivi medesimi secondo le modalità e i termini previsti, ma il datore di lavoro non ha quest'obbligo nel momento in cui fa la comunicazione del licenziamento. Il comma 2 modifica il termine per il ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), successivo all'impugnazione (la quale può essere anche extragiudiziale). Il termine viene ridotto da 270 a 180 giorni con riferimento ai licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore della presente legge (comma 3). Di particolare rilievo è la previsione di cui al comma 4, il quale introduce una procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione (dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, entro il termine perentorio di 7 giorni), qualora il datore, con i requisiti dimensionali previsti dal nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (requisiti che restano invariati rispetto all'attuale testo dell'articolo 18) intenda procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (con l'esclusione, perciò, dei casi in cui la motivazione del licenziamento sia riferita alla giusta causa o al giustificato motivo soggettivo). È previsto che le parti possano farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro. Tale procedura che si deve concludere entro 20 giorni dalla convocazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, costituisce condizione di procedibilità ai fini dell'intimazione del licenziamento. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso inutilmente il termine di 7 giorni dalla convocazione, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione si conclude positivamente con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applicano le norme sulla sull'Assicurazione Sociale per l'impiego (ASpI), di cui agli articoli 22-33 del disegno di legge in esame, e si può stabilire l'affidamento del lavoratore a un'agenzia per la relativa ricollocazione professionale. Il comportamento complessivo delle parti nell'abito della procedura di conciliazione è valutato dal giudice ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria e della condanna alle spese (o della compensazione, anche parziale, delle stesse).

L'articolo 14, che disciplina le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, sostituisce i primi sei commi dell'articolo 18 dello

Statuto dei lavoratori, modificando il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali illegittimi.

L'articolo 15 reca modifiche alla legge n. 223 del 1991, in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Gli articoli da 16 a 21 poi recano una disciplina processuale speciale per le controversie in materia di licenziamenti, nelle ipotesi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato, da ultimo, dall'articolo 14 del disegno di legge.

Più nel dettaglio l'articolo 16 dispone in via generale che le disposizioni della predetta sezione si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 17 stabilisce quindi, al comma 1, che la relativa domanda si propone con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile e con esso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, con decreto da notificarsi a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Il comma 2 prevede poi che l'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda. Infine il comma 3 dispone che l'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 2 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del successivo articolo 18.

L'articolo 18 prevede, al comma 1, che contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all'articolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. Ai sensi del comma 2 il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente al-

l'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il comma 3 dispone quindi che l'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le scadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. Ai sensi del comma 4, nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 2. Il comma 5 stabilisce che il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 3. Il comma 6 prevede poi che, quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione. Da ultimo il comma 7 dispone che, all'udienza, il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Intervenendo ad integrazione, la correlatrice, senatrice DELLA MONICA (PD), si sofferma in primo luogo sull'articolo 19, che disciplina la fase delle impugnazioni nei confronti della pronuncia di cui al precedente articolo 18. In particolare il comma 1 di tale articolo dispone che, contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Il comma 2 prevede poi che, nel giudizio d'appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Ai sensi del comma 3 la Corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18. Alla prima udienza, la Corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di

discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

Con riferimento alla previsione di cui al comma in esame si segnala che, ai sensi della disciplina attualmente vigente, la sentenza con cui viene disposto il reintegro ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 non solo è provvisoriamente esecutiva, ma è stata ritenuta dalla giurisprudenza non soggetta all'inibitoria di cui all'articolo 431 del codice di procedura civile e quindi la provvisoria esecutorietà di cui essa è dotata «*ex lege*» non è suscettibile di essere sospesa. Più in generale deve poi osservarsi che, nell'ambito del rito del lavoro, il già richiamato articolo 431 prevede una disciplina differenziata della sospensione dell'esecutività della sentenza a seconda che si tratti di decisione favorevole al lavoratore ovvero al datore di lavoro. Secondo un'impostazione caratteristica di tutto il rito del lavoro maggiori garanzie processuali vengono assicurate al lavoratore – così nel disposto del citato articolo 431 viene previsto un parametro più rigido per la sospensione dell'esecutività della sentenza a favore del lavoratore con conseguente maggiore difficoltà per la controparte di ottenere un simile provvedimento – al fine di bilanciare la sua posizione di maggiore debolezza sul piano sostanziale nei confronti del datore di lavoro. La previsione di cui al comma 3 in commento invece non differenzia, ai fini della possibilità di ottenere la sospensiva di una sentenza sfavorevole, la posizione del lavoratore da quella del datore di lavoro e sembra porre pertanto un problema di coerenza con l'impostazione di ordine generale di cui sopra, che potrebbe rilevare astrattamente anche sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza. Sul punto parrebbe pertanto auspicabile un'ulteriore riflessione.

Il comma 4 stabilisce che, in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile (decadenza dall'impugnazione nel processo di cognizione). Il comma 5 prescrive quindi che il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla Corte d'appello, che provvede a norma del comma 3. Ai sensi del comma 6, la Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso. Infine il comma 7 stabilisce – analogamente a quanto previsto per la pronuncia di appello dal precedente comma 4 – che in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica il disposto del già richiamato articolo 327 del codice di procedura civile.

Da ultimo l'articolo 20 prevede che alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze, mentre l'articolo 21 stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17, 18, 19 e 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente all'entrata in vigore del disegno di legge in commento.

Più in generale, per quanto concerne le norme processuali, sarebbe opportuno, al fine di evitare il rischio di vuoti normativi, introdurre una

disposizione di chiusura, prevedendosi, ad esempio, che, per quanto non previsto dagli articoli della predetta sezione, trovino applicazione le disposizioni della sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile relative al rito del lavoro.

Si procederà quindi alla disanima delle altre disposizioni del disegno di legge che intervengono su profili di rilievo per la Commissione giustizia.

Fra queste si segnala l'articolo 10, il quale modifica la normativa vigente in materia di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile. La disciplina del contratto di associazione che, come è noto, prevede che l'associante attribuisca all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un certo apporto, viene radicalmente modificata nel senso di una totale trasformazione dell'istituto. Innanzitutto (comma 1) viene aggiunto un comma all'attuale articolo 2549 del codice civile, stabilendo che, qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti; tale tetto massimo non si applica qualora gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto in esame, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il comma 2 dispone che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infine viene abrogato (comma 3) l'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che contiene una disciplina antielusiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, in quanto sostituita dalle nuove norme del testo in esame.

L'articolo 12, poi, reca una delega al Governo per l'individuazione di principi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento, secondo i principi e criteri direttivi posti dalle lettere da *a*) a *d*) del comma 1. Tra i principi e criteri, sono rilevanti, ai nostri fini, quelli di cui alla lettera *c*), per cui l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio ovvero degli effetti della loro mancanza, avviene anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative, variabili da mille a seimila euro, secondo quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981.

L'articolo 31 reca disposizioni in materia di contenzioso ed estende al nuovo istituto dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (AspI) le norme sul contenzioso amministrativo, già applicate all'indennità ordinaria di disoccupazione.

L'articolo 55 è volto a contrastare le cosiddette «dimissioni in bianco», introducendo modalità semplificate rispetto alla normativa vigente. Tale norma rientra nell'ambito di competenza della Commissione nella parte in cui prevede, al di là della rilevanza penale del fatto, che

in caso di abuso del foglio in bianco da parte del datore di lavoro sia applicata una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

La Relatrice sottolinea quindi l'opportunità di acquisire i risultati delle audizioni informali svolte dalla 11^a Commissione sulla materia degli istituti processuali previsti dal disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3125) DELLA MONICA ed altri. – Modifica della legge 24 marzo 2001, n. 89, sull'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore, presidente BERSELLI (*PdL*).

Il disegno di legge in titolo, attraverso modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, degiurisdizionalizza la decisione sulle richieste di indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo, avanzate in base alla cosiddetta legge Pinto.

L'intervento legislativo mira ad assicurare il ristoro dei danni derivanti dalla eccessiva durata dei processi evitando, nel contempo, che tale ingente contenzioso aggravi il funzionamento delle Corti d'appello, con un evidente impatto negativo anche sulla durata degli stessi processi *ex* Legge Pinto (cosiddetta Pinto sulla Pinto).

Nel merito il disegno di legge si compone di un solo articolo, il quale riscrive gli articoli da 2 a 4 della legge n. 89 del 2001.

Per quanto concerne l'articolo 2 relativo al diritto all'equa riparazione, in primo luogo il legislatore introduce tempi fissi di durata per i diversi gradi di giudizio, superati i quali si presume che vi sia stata violazione della durata ragionevole del processo. In particolare si presume che vi sia stata violazione se il procedimento ha ecceduto la durata di tre anni in primo grado, di due anni in grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, salvo che la parte interessata deduca e dimostri la sussistenza di specifiche circostanze di fatto idonee a rendere ragionevoli termini di durata massima maggiori o minori. Nella determinazione della durata del procedimento non si computano i periodi di sospensione previsti per legge nonché i rinvii disposti a richiesta di parte, salvo che la parte che richiede il risarcimento non si sia ad essi espressamente opposta.

Il provvedimento in esame integra poi i criteri in base ai quali deve essere determinata la riparazione. Oltre ai criteri vigenti (rilevanza del solo danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole e riparazione del danno non patrimoniale anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione della avvenuta violazione) la norma stabilisce che l'indennizzo sia determinato in una somma da euro 500 a euro 2.000 per ogni anno di ritardo, a seconda della complessità oggettiva e soggettiva, per i processi penali, civili e amministrativi, salvo che la parte

interessata non deduca e dimostri la sussistenza di specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare un danno maggiore o minore. Il danno è escluso nei casi di dichiarazione della temerarietà della lite e di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonché nelle ipotesi in cui la parte che lamenti il ritardo sia stata soccombente nel giudizio civile o amministrativo ovvero sia stata condannata nel giudizio penale, salvo che essa deduca e dimostri specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare la sussistenza in concreto di un danno effettivo.

L'articolo 3, come riscritto, introduce e disciplina il procedimento amministrativo per la liquidazione delle domande di equa riparazione. La domanda si propone con ricorso, nelle forme di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile, da presentarsi entro sei mesi dalla data in cui la decisione che conclude il procedimento principale è divenuta definitiva, alla prefettura nel cui territorio si è svolto in primo grado il giudizio cui la domanda di indennizzo si riferisce.

Entro dieci giorni dalla notifica del ricorso debbono essere depositati in prefettura i documenti prodotti a prova delle circostanze di fatto poste a base della domanda e tra di essi copia dell'atto introduttivo del giudizio principale e di tutti i provvedimenti pronunciati e di tutti i verbali formati nel corso del processo. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. In tutti i restanti casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'amministrazione intimata, se non si oppone al ricorso proposto, deposita in prefettura dichiarazione di adesione entro trenta giorni e il prefetto emette decreto esecutivo. Nel caso in cui l'amministrazione intimata, pur riconoscendo il diritto del ricorrente all'equo indennizzo, contesti il *quantum* richiesto, formula una proposta di dichiarazione di adesione che deposita in prefettura entro trenta giorni, notificandola al ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

Il ricorrente può quindi o accettare la proposta, depositando dichiarazione di accettazione entro venti giorni e in tal caso il prefetto emette decreto esecutivo, o rifiutarla, depositando nel medesimo termine, una puntuale dichiarazione.

Nei casi di mancata accettazione si apre un'ulteriore fase procedimentale. L'amministrazione intimata è tenuta, infatti, a depositare in prefettura e a notificare al ricorrente memoria difensiva, nella quale sono dedotte le specifiche circostanze di fatto che vengono opposte alla domanda di indennizzo e ad essa sono allegati i documenti che si intendono produrre. La parte ricorrente, quindi, può depositare in prefettura e notificare all'amministrazione intimata memoria integrativa contenente le deduzioni rese necessarie dalle eccezioni e dalle deduzioni dell'amministrazione intimata.

Il nuovo articolo 3, prevede poi, che nell'ipotesi di adesione dell'amministrazione all'istanza di equa riparazione proposta o di accettazione del ricorrente della proposta dell'amministrazione, gli importi liquidati a titolo

di indennità e di spese legali ed esborsi con decreto esecutivo del prefetto possano essere commutati in credito di imposta.

Il prefetto decide sulla domanda di equa riparazione con decreto esecutivo che contiene anche l'ordine a carico della parte soccombente del pagamento delle spese legali, nonché delle spese sostenute e documentate per la copia dei documenti allegati. Il decreto non è esecutivo fino alla scadenza del termine per l'opposizione, salvo espressa rinuncia delle parti all'opposizione.

L'articolo 4 introduce e disciplina il giudizio di esecuzione avverso il decreto di liquidazione emesso dal prefetto. L'opposizione – che sospende l'esecuzione del provvedimento – avverso il decreto di liquidazione emesso dal prefetto deve essere proposto, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto, alla corte d'appello che ha sede nel capoluogo del distretto, mediante ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello. Nel giudizio di opposizione non sono ammesse domande o eccezioni nuove, né la deduzione di circostanze di fatto diverse da quelle fatte valere nel procedimento amministrativo né la proposizione di mezzi istruttori precedentemente non richiesti, salvo che la necessità di tali deduzioni sia stata determinata da fatti successivi o che si tratti di deduzioni o di mezzi istruttori illegittimamente dichiarati inammissibili nel procedimento amministrativo.

La norma delinea quindi la disciplina del procedimento di appello, stabilendo fra le altre l'obbligo per la Corte d'appello di decidere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, con decreto, impugnabile per Cassazione per violazione di legge.

Dopo una breve integrazione della correlatrice, senatrice DELLA MONICA (PD), che si sofferma sulla possibilità prevista dal comma 9 della novella dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, recata dall'articolo unico del disegno di legge, di commutare in caso di adesione gli importi liquidati a titolo di indennità e di spese legali in credito di imposta, il seguito dell'esame viene rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE

Il presidente BERSELLI comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con il seguito dell'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 962 e 3016, sulla tutela penale del patrimonio culturale.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria**174^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DINI

Intervengono il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2914) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011

(3239) Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012

(3240) Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2914, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2939 e 2940; esame dei disegni di legge nn. 2939 e 2940 e congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2914)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il presidente DINI fa presente che oggi si avvia l'esame di due importanti provvedimenti: il Trattato cosiddetto *fiscal compact* (Atto Senato n. 3239), di cui è relatore il senatore Morando e il Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità («MES») (Atto Senato n. 3240). Si affiancano questi al Trattato di modifica dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Atto Senato n. 2914), di cui è già iniziato l'esame il 17 gennaio scorso. Si tratta di un complesso di interventi che si inserisce in un ancor più ampio quadro di radicale revisione della *governance* economica europea.

Propone pertanto che l'esame dei tre disegni di legge proceda congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) procede quindi ad illustrare il disegno di legge n. 3240 ricordando in primo luogo che, di fronte alle sfide poste dalla crisi economica e finanziaria, nella primavera del 2010, si decise, da un lato, di costituire i cosiddetti *firewall*, dei meccanismi cioè che fossero capaci di fornire prestiti ai Paesi della zona euro in difficoltà finanziaria, e, dall'altro, si decise di mettere mano al complessivo riordino della *governance* economica europea. La materia fu trattata anche dalla cosiddetta *task force* sulla *governance* economica presieduta dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy istituita nel marzo del 2010.

Nel maggio del 2010 sull'onda dell'emergenza determinata dalla crisi greca il Consiglio ECOFIN (il 9 maggio) istituì un Fondo europeo per la stabilità finanziaria (cosiddetto FESF) affiancato da un Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (cosiddetto FESM).

L'FESF è una società di diritto lussemburghese che può emettere obbligazioni o altri strumenti di debito sul mercato per raccogliere i fondi necessari alla fornitura di prestiti ai paesi della zona euro in difficoltà finanziarie, ricapitalizzare le banche o acquistare debito sovrano. Le emissioni di obbligazioni sono coperte da garanzie fornite dagli Stati membri della zona euro in proporzione alla loro quota di partecipazione al totale del capitale versato alla Banca centrale europea (BCE).

Sempre il 9 maggio 2010 fu istituito anche un Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (FESM) che è un vero e proprio strumento dell'Unione europea e si avvale di risorse del bilancio dell'Unione.

Nel complesso con tali due strumenti (FESF e FESM) si possono mobilitare risorse di un ammontare complessivo massimo pari a 500 miliardi di euro.

Il rapporto elaborato dalla *task force* presieduta da Van Rompuy, che fu esaminato nel Consiglio europeo dell'ottobre del 2010, con riferimento alla *governance* fece una serie di proposte che, sostanzialmente, furono tradotte in quel complesso di regolamenti e direttive (il cosiddetto *six-pack*) che la Commissione esteri esaminò nell'ottobre del 2010 svolgendo su di esse un ampio e approfondito dibattito che approdò anche nell'Aula del Senato.

Sono noti i motivi per cui 25 Governi (tutti i Paesi dell'Unione salvo il Regno Unito e la Repubblica ceca) hanno deciso a marzo di quest'anno di affiancare queste proposte, con un vero e proprio Trattato internazionale il *fiscal compact* di cui pure oggi inizia l'esame. È stata questa una scelta che il Parlamento italiano ha approvato e su cui si è svolto un ampio dibattito prima nelle Commissioni permanenti del Senato, con il ministro Moavero, e poi nell'Aula con il Presidente del Consiglio Monti, giusto alla vigilia del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012.

Ma il rapporto Van Rompuy, sulla base di una esplicita richiesta del Governo tedesco, faceva riferimento, oltre alla riscrittura delle regole sulla *governance* europea, anche alla necessità di definire un meccanismo permanente per la gestione delle crisi dei Paesi dell'area euro. Si è arrivati così, nel Consiglio europeo del dicembre 2010, alla scelta di introdurre un'espressa modifica al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per permettere agli Stati dell'euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Si è scelta dunque la via di una puntuale modifica dei Trattati per introdurre il nuovo meccanismo senza invece utilizzare le clausole di flessibilità pure presenti nei Trattati europei. Una tale scelta sarebbe stata certo più lineare, ma come già rilevato e come noto, è stata una precisa richiesta del Governo tedesco quella di introdurre una espressa modifica dei Trattati per rendere operativo e stabile il meccanismo di stabilità la cui adozione, finanziamento e regole di funzionamento hanno suscitato un ampio dibattito in Germania e in particolare nel Parlamento tedesco.

L'accordo istitutivo di tale meccanismo, che solo ora è all'esame del Parlamento per la ratifica, pur essendo stato definito nel luglio dell'anno scorso, è stato successivamente modificato prevedendosi in particolare l'anticipazione di un anno dell'entrata in vigore (dal luglio 2012, anziché dal 2013 come inizialmente previsto).

Da mesi si è discusso e si discute circa l'esigenza di un potenziamento delle sue risorse. Se ne fa cenno nella relazione illustrativa, datata 3 aprile, che tuttavia non parrebbe tener conto di quanto deciso nel vertice dell'Eurogruppo del 30 marzo 2012 dedicato proprio all'esame della questione del potenziamento delle risorse nel complesso disponibili tra il MES e il FESF.

La materia è complessa ed è stata interpretata diversamente dagli analisti e dai vari attori coinvolti. Il testo delle conclusioni del vertice, a disposizione dei commissari, parla espressamente di «un *firewall* che mobilita risorse complessive per 800 miliardi di euro» mentre il testo del disegno di legge parla di un massimale FESF/MES di 500 miliardi e di un capitale autorizzato per MES di 700 miliardi.

Su tale tema, sull'esatta interpretazione di quanto deciso nel vertice dell'Eurogruppo del 30 marzo scorso ritiene utile un approfondimento e che i rappresentanti del Governo forniscano ulteriori chiarimenti.

Tornando al Trattato in esame, ricorda che esso è stato firmato il 2 febbraio scorso solo quando era stato già definito il testo del Trattato sul *fiscal compact*; tali due strumenti infatti sono considerati politicamente legati l'uno all'altro.

Negli obiettivi enunciati nelle premesse dell'accordo il MES dovrebbe sostituire l'FESF (Fondo europeo per la stabilità finanziaria) nonché l'FESM (Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria), concepiti come provvisori. Ma, anche per potenziare la capacità di risposta alla grave crisi, si è concordato che tali meccanismi provvisori continuino ad operare anche nel prossimo futuro (2012-2013) insieme, e congiuntamente, al nuovo meccanismo oggetto del Trattato in esame.

Venendo a considerare il contenuto del Trattato MES, richiama in primo luogo l'attenzione sulle disposizioni del capo secondo che definisce la *governance* e quindi la struttura e il funzionamento del meccanismo.

L'organo decisionale è rappresentato dal Consiglio dei Governatori, composto dai ministri delle finanze dei Paesi appartenenti all'area euro, cui si aggiungono il Commissario europeo agli affari economici, il Presidente dell'Eurogruppo ed il Presidente della BCE in qualità di osservatori. Il Consiglio dei Governatori deciderà «di comune accordo» (intendendo con tale formulazione il parere unanime dei partecipanti al voto, senza contare le astensioni) su quattro questioni fondamentali: la concessione dell'assistenza finanziaria; le modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria; la capacità di prestito del MES; le variazioni della gamma degli strumenti utilizzabili. Tutte le altre decisioni sono adottate a maggioranza qualificata.

In particolare, nei casi in cui la Commissione europea e la BCE concludano che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria minacci la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro, è possibile ricorrere a una procedura di votazione d'urgenza, nell'ambito della quale è sufficiente una maggioranza qualificata pari all'85 per cento dei voti espressi.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7 del Trattato MES «Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale versato del MES conformemente all'allegato II».

Il contributo dell'Italia, secondo l'allegato 1 è pari al 17,9 per cento. L'Italia parrebbe dunque disporre, come Germania e Francia, di un diritto di veto non solo sulle decisioni prese «di comune accordo», ma anche su quelle «urgenti».

Il Trattato prevede la presenza di un secondo organo decisionale, il Consiglio di Amministrazione, che svolgerà i compiti specifici delegati dal Consiglio dei Governatori; ogni Governatore nominerà un amministratore ed un supplente, tra i quali verrà scelto l'amministratore delegato responsabile della gestione quotidiana del MES.

Il capo 3 del Trattato disciplina il capitale del MES, mentre gli strumenti di sostegno alla stabilità utilizzabili sono definiti, unitamente alle procedure da seguire per la concessione del sostegno, nel capo 4.

In particolare l'assistenza finanziaria sarà attivata soltanto a seguito della ricezione, da parte del Consiglio dei Governatori, della richiesta di uno Stato membro. L'accesso all'assistenza finanziaria del MES sarà offerto (secondo l'articolo 13) sulla base di un'analisi della sostenibilità

del debito pubblico effettuata dalla Commissione europea di concerto con la Banca centrale europea (BCE) e, se possibile, insieme al FMI. Se l'analisi di sostenibilità del debito pubblico porterà a concludere che un programma di aggiustamento avrà possibilità concrete di ricondurre il debito a livelli sostenibili, la Commissione valuterà le effettive necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario (articolo 13, lettera c)). Sulla base di questa valutazione, il Consiglio dei Governatori darà mandato alla Commissione europea di negoziare, di concerto con la BCE, e se possibile insieme al FMI, un protocollo di intesa per l'assistenza finanziaria. Le condizioni associate ai prestiti devono essere contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel citato protocollo d'intesa (articolo 16).

La decisione finale sulla concessione e le condizioni dell'assistenza finanziaria spetterà al Consiglio dei Governatori secondo le modalità espresse in precedenza (articolo 13, comma 4).

La Commissione di concerto con la BCE e, se possibile, con l'FMI, avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza del programma di aggiustamento da parte dello Stato membro beneficiario dell'assistenza del MES (articolo 13, comma 7). I risultati del monitoraggio verranno inseriti in una relazione che la Commissione europea presenterà al Consiglio di amministrazione del MES, sulla base della quale quest'ultimo deciderà, di comune accordo, il versamento delle rate del prestito successive alla prima.

Il Trattato prevede inoltre che, in via eccezionale, il MES possa acquistare titoli di uno Stato membro sul mercato primario, cioè all'emissione.

L'articolo 12 dell'Accordo prevede infine che «a partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse, in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva in un modo che garantisca che il loro impatto giuridico sia identico». Osserva che tale previsione pare diretta a realizzare una forma adeguata di partecipazione del settore privato. Anche su tale punto ritiene utile avere dai rappresentanti del Governo ulteriori chiarimenti.

Rileva quindi che il disegno di legge in esame oltre a prevedere l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato, prevede la contribuzione per Italia. Essa è definita nell'articolo 3 del disegno di legge.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame stabilisce che l'Italia contribuisce alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES con un apporto iniziale pari a 14,330 miliardi di euro, suddiviso in cinque rate da 2,866 miliardi di euro. Tale apporto è calcolato sulla base del contributo delle banche centrali nazionali dei paesi dell'area dell'euro al capitale della BCE. Per l'Italia, l'apporto al capitale del MES è pari, come si è accennato, al 17,9 per cento della contribuzione totale. Ad esso si provvederà, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, «attraverso emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con appositi decreti del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze destinando a tale scopo tutto o *parte* del netto ricavo delle emissioni stesse». Sul punto reputa sarebbero necessari chiarimenti da parte del dicastero dell'economia.

L'articolo 41 del Trattato prevede che la prima rata del capitale da versare venga corrisposta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato. Richiama che in occasione del Consiglio europeo del 30 gennaio di quest'anno, gli Stati membri dell'Eurozona hanno fissato l'obiettivo dell'entrata in vigore del MES al luglio del 2012. Ricorda incidentalmente che, secondo l'articolo 48, tale Trattato entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica dei paesi firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90 per cento delle sottoscrizioni totali del capitale del Meccanismo medesimo.

L'articolo 41 prevede che le quattro rate successive vengano corrisposte nel corso del quinquennio, in quattro rate annue. La relazione tecnica (riprendendo quanto stabilito nelle conclusioni dell'Eurogruppo del 30 marzo 2012), fa stato di un'accelerazione del pagamento delle restanti rate, la prima delle quali dovrà essere versata tra settembre e ottobre di quest'anno. Due rate dovranno essere poi versate, sempre secondo quanto concordato dall'eurogruppo del 30 marzo, entro il 2013 e la rata finale dovrebbe essere corrisposta a luglio del 2014. Di questo scadenziario non vi è tuttavia un'evidenza espressa nella relazione tecnica, né tantomeno nell'articolo 3 del disegno di legge in esame. Anche questa materia dunque meriterebbe un ulteriore approfondimento.

L'apporto iniziale potrà essere incrementato, laddove necessario, attraverso ulteriori apporti a chiamata. Anche questa materia appare meritevole di approfondimento e ciò ai fini di una precisa valutazione degli impegni connessi con tali «apporti a chiamata», necessari per accordare prestiti a Paesi membri dell'euro in difficoltà finanziaria. Stati che potrebbero (come nel caso della Grecia) non essere chiamati a conferire nuovo capitale. Ciò significherebbe che la quota a carico degli altri Stati potrebbe essere superiore rispetto a quella fissata nelle tabelle allegate al Trattato in esame.

Il Consiglio europeo del 30 gennaio 2012 ha fissato quale obiettivo dell'entrata in vigore del MES, il luglio di quest'anno. Vi era inoltre l'impegno di rivalutare l'adeguatezza in termini di dotazione finanziaria di tale strumento. La riunione del'Eurogruppo del 30 marzo ha per ora deciso che il MES e l'FESF opereranno in parallelo per un periodo transitorio (fino a giugno 2013). Su tale punto ribadisce l'opportunità di avere dal Governo, da un lato ulteriori elementi di informazione sulla complessiva capacità di mobilitazione di risorse finanziarie da parte dei cosiddetti *firewall* e, dall'altro, una valutazione circa la idoneità di tali strumenti e della loro dotazione finanziaria a perseguire gli essenziali obiettivi di stabilità, coesione e solidarietà dell'eurozona.

In conclusione, ricorda che il Trattato MES e il nuovo Trattato *fiscal compact* sono intesi come strettamente complementari. L'accordo in discorso era stato definito prima del *fiscal compact* ma è stato varato e definitivamente firmato solo insieme a tale ultimo nei mesi scorsi. Nei

preamboli di entrambi i Trattati è reso esplicito che potranno accedere all'assistenza finanziaria del nuovo Meccanismo europeo di stabilità solo quegli Stati membri che avranno ratificato il Trattato *fiscal compact* e che avranno dato esecuzione alle sue disposizioni, in particolare quella, prevista nel comma 2 dell'articolo 3 del *fiscal compact*, che riguarda la corretta trasposizione del regolamento interno della regola del pareggio del bilancio.

Il relatore per il disegno di legge n. 3239, MORANDO (PD), ricorda in premessa come sia da condividere la considerazione di Jean Monnet, quando sosteneva che «l'Europa si farà nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni apportate alle crisi». È vero infatti che la crisi che l'Europa sta vivendo, secondo Angela Merkel, è «il momento più drammatico della sua storia dai tempi della seconda guerra mondiale»; ma è altrettanto vero che l'insieme delle riforme apportate al quadro di *governance* economica europeo – pur risultando ancora inadeguato rispetto alla gravità della crisi – innova nel profondo la legislazione in vigore e costituisce una solida base su cui poggiare per un ulteriore salto verso la costruzione dell'Unione fiscale, passaggio indispensabile verso l'Unione politica.

Gli strumenti di tale radicale innovazione sono quattro: in primo luogo il *six-pack*, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, che ha riformato in profondità il Patto di Stabilità e Crescita, innovando soprattutto il quadro europeo per la sorveglianza e il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati; in secondo luogo le due nuove proposte di Regolamento, approvate il 23 novembre 2011 dalla Commissione, sulle quali Consiglio e Parlamento – i due organi legislativi – decideranno definitivamente entro la metà di giugno (formalmente) e già entro aprile (in buona sostanza). Esse riguardano tempi, qualità e procedure dell'azione di monitoraggio, elaborazione e correzione delle politiche di bilancio; in terzo luogo il Trattato intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (il cosiddetto *fiscal compact*). Mentre i due precedenti sono frutto del metodo comunitario, questo terzo strumento è figlio del metodo intergovernativo. Il Trattato è stato sottoscritto da 25 Capi di Stato e di Governo ed è coerente sia con le scelte del *six-pack*, sia con quelle contenute nei due Regolamenti, tanto che non appare impossibile che le scelte essenziali del *fiscal compact* possano essere presto incorporate nel diritto comunitario; in quarto luogo, il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità, volto a rendere permanente ciò che prima era temporaneo (EFSM e EFSF).

Il *fiscal compact* conferisce certezza e solidità alle scelte contenute nel *six-pack* e nei due Regolamenti, mentre conferisce forza alla «condizionalità» del Trattato sul MES, ma non entra per nessun aspetto essenziale in contraddizione con gli stessi, salvo che per un particolare. Infatti i due Regolamenti non ricomprendono l'obbligo degli Stati membri di introdurre nella legislazione nazionale una regola di bilancio per il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine. Una scelta criticabile, a suo avviso, perché il *fiscal compact* – sottoscritto da 25 Capi di Stato e di Go-

verno su 27 – riprende tale vincolo e lo iscrive addirittura in un sistema automatico di sanzioni per la sua eventuale inosservanza.

Passa quindi ad esaminare le scelte essenziali contenute nel *fiscal compact*.

Esso prevede che gli Stati contraenti debbano avere bilanci in pareggio o in avanzo, entrambi espressi in termini strutturali, cioè al netto degli effetti sul bilancio del ciclo economico e delle misure *una tantum* e temporanee (l'articolo 3, comma 3, lettera *a*), contiene la definizione di strutturale). Poiché tale obiettivo è quello già in vigore, non costituisce elemento di novità. La novità è la fissazione di un limite inferiore di tolleranza: non più dello 0,5 per cento di PIL di disavanzo.

Inoltre, risulta nuova la determinazione di un meccanismo di correzione automatico. Tale meccanismo deve essere istituito a livello nazionale (significativo che in tale contesto si iscriva la previsione di organismi di analisi e controllo indipendenti: per l'Italia, l'Ufficio del Bilancio del Parlamento previsto dalla legge di riforma dell'articolo 81 della Costituzione).

Se le correzioni non vengono adottate, a giudizio della Commissione europea, basta uno Stato membro (che aderisca al *fiscal compact*, ovviamente), per adire la Corte di Giustizia. E, addirittura, un solo Stato potrà adire la Corte di Giustizia indipendentemente dal giudizio della Commissione, se ritenga che uno Stato non abbia rispettato il vincolo alla correzione automatica. Non solo: sempre ad uno solo degli Stati contraenti il *fiscal compact* sarà possibile adire la Corte anche se ritenga che lo Stato non abbia eseguito o eseguito male e in parte la sentenza della Corte, per inadempimento dell'obbligo alla correzione. Grande è il carattere di novità di tale insieme di disposizioni, rispetto all'attuale meccanismo di sorveglianza.

Fa presente poi che non è invece automatica (ai sensi dell'articolo 4) la procedura per la correzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Il *fiscal compact* mutua dal *six-pack* la regola del ritmo medio di riduzione verso il 60 per cento (un ventesimo della differenza tra debito e 60 per cento del PIL, all'anno). Si adotteranno le procedure vigenti, secondo l'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. In questo caso, dovranno essere «pesati» – nel definire intensità e specifici obiettivi della correzione e nel valutare eventuali inadempimenti – i «fattori rilevanti» che descrivono e caratterizzano l'economia del Paese in questione.

Ricorda, comunque, che l'Italia rispetterebbe il vincolo alla discesa del debito – al termine della fase di transizione 2013-2015 – anche solo rispettando, dal 2013, la regola del pareggio strutturale.

Costituisce invece una novità rilevante del trattato in esame – più per quello che potenzialmente promette che per quello che immediatamente realizza – la previsione dell'articolo 6 sulla comunicazione *ex ante* al Consiglio e alla Commissione dei piani di emissione dei titoli del debito pubblico.

Le misure previste dal Titolo IV del *fiscal compact* – relative al coordinamento delle politiche economiche e al processo di convergenza – sono invece certamente meno incisive e innovative di quelle testé illustrate.

Non si va oltre la previsione di ricorrere anche alla cooperazione rafforzata per favorire il processo di convergenza e l'impegno a discutere *ex ante* – anche al fine di adottarle in modo coordinato – tutte le grandi riforme di politica economia che i Paesi contraenti intendono adottare.

Circa la *governance* della zona Euro, ritiene di rilievo la decisione di procedere alla nomina – a maggioranza semplice nella riunione dei Capi di Stato e di Governo – del Presidente del Vertice Euro, nello stesso momento in cui il Consiglio Europeo elegge il proprio presidente. Il senso di questa proposta è ben illustrato dalla decisione di nominare Herman Van Rompuy anche Presidente del vertice Euro.

Circa la data di entrata in vigore del Trattato ricorda che essa è fissata al 1 gennaio 2013, se ratificato per quella data da almeno dodici Stati contraenti dell'Area Euro, ovvero prima, il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo atto di ratifica. Un'ipotesi di anticipazione molto rilevante, se correlata con la decisione di fissare al luglio 2012 l'inizio della operatività del MES, mentre entro cinque anni dall'entrata in vigore si procederà ad incorporare il contenuto del *fiscal compact* nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Quanto ai singoli aspetti del *fiscal compact*, rileva che la previsione di un meccanismo di correzione automatico, strutturato alla dimensione nazionale ed europea, esigibile ad opera anche di uno solo dei Paesi Euro, è un serissimo tentativo di uscire dalla contraddizione nella quale ci si è avvitati sin dall'autunno del 2010; in particolare sin da quando il 13 ottobre 2010, a Deauville si annunciò che i creditori avrebbero dovuto subire perdite nel caso di crisi del debito di uno Stato europeo: da quel giorno, i titoli dei Paesi Euro non sono più sostanzialmente privi di rischio.

Nel Trattato in esame non ci sono le misure necessarie per il rafforzamento dell'EFSF e la creazione del Meccanismo Europeo di Stabilità. Non c'è la gestione comune di quote di debito sovrano. Non ci sono i *project bond*. Ma nel Trattato c'è una risposta inequivocabile alla preoccupazione della Germania sulla garanzia che comportamenti non virtuosi dei Paesi aderenti all'Euro possano essere tempestivamente individuati e automaticamente corretti o duramente sanzionati.

Si tratta di una reazione adeguata – in termini di cogenza della «condizionalità» – all'esigenza di rispondere alla «paura atavica» dell'opinione pubblica tedesca per l'inflazione tramite la creazione di liquidità e la monetizzazione dei debiti.

È vero che in una democrazia la creazione di moneta è un'arma della politica economica come tutte le altre. Da usare con giudizio, ma senza rinunciarvi in partenza. Ma poiché è altrettanto vero che è buona politica quella che fa i conti con la realtà, e che questa «paura atavica» tedesca è parte essenziale della realtà, è stata a suo avviso una scelta di buona politica costruire l'accordo del *fiscal compact* e sottoscriverlo.

Del resto, non bisogna dimenticare che già nel protocollo allegato al Trattato di Maastricht è contenuta – per iniziativa di Delors – anche una prima definizione dello *spread*, prescrivendo che il tasso di interesse a lungo termine di un Paese non dovesse eccedere di due punti percentuali quello massimo dei tre Paesi con inflazione minore.

Esprime poi una considerazione critica circa il «peso» attribuito ai diversi «fattori rilevanti» per il monitoraggio e l'azione di correzione della «nuova» regola sul debito.

Si rilevano infatti asimmetrie nel modo di valutare fattori e indicatori di squilibrio, non giustificabili sulla base di criteri non riferibili all'interesse di singole nazioni: la bilancia di conto corrente non può eccedere, mediamente, in negativo, il 4 per cento negli ultimi tre anni. Mentre, in positivo, non può eccedere il 6 per cento. Ricorda a tale ultimo proposito che, nel triennio, la media tedesca è pari al 5,9 per cento.

Non nega che una bilancia commerciale e di conto corrente in attivo sia frutto di virtù. Ma le divergenze interne all'area dell'Euro sono anche frutto dell'eccesso di virtù di un Paese che, in questi ultimi anni, ha aumentato il suo *export* verso l'area euro, ma non l'*import*, che è stato spostato verso i beni cinesi, mentre le catene di fornitura si sono rivolte a Est, verso Paesi non aderenti all'euro (Polonia e Ungheria).

Dunque, tale asimmetria delle soglie negative e positive per la bilancia di conto corrente sembra lo specchio di un non pieno impegno tedesco ad una correzione dello squilibrio «da eccesso di virtù», interno all'area euro.

Sulla gestione di quote del debito sovrano, sul merito di credito dell'euro, il *fiscal compact* non prevede impegni rilevanti (non lo è l'informazione sulle emissioni), ma ne può finalmente costituire la premessa.

Preoccupa maggiormente, a suo avviso, la debolezza e genericità delle soluzioni proposte, nel *fiscal compact*, per il coordinamento delle politiche economiche volte al superamento dei gravi divari di competitività.

Se infatti, sulla stabilità finanziaria, ha potuto e potrà giocare un ruolo importante la BCE, in attesa della compiuta dotazione e del concreto avvio del Meccanismo di Stabilità, non è neppure ipotizzabile analogo «supplenza» in capo alla BCE per l'avvio di processi coordinati di riduzione dei divari di produttività. Né può venire dalla sola politica monetaria ad intonazione espansiva un contributo determinante per il rilancio della domanda aggregata.

Se è vero infatti che quest'ultimo non può essere promosso da Paesi in grave disavanzo di bilancia commerciale e in condizioni di finanza pubblica drammatiche, è altrettanto vero che Paesi in forte *surplus* commerciale possono fornire un più forte sostegno alla domanda, così mitigando i morsi della recessione anche nel breve periodo.

In ogni caso, sul punto, ritiene che un progresso potrebbe venire dalla prima attuazione, nel semestre europeo e nelle sessioni di bilancio che si apriranno con l'ottobre 2012, di quanto previsto dai due Regolamenti (*two-pack*) illustrati dal presidente Dini nella seduta del 3 aprile scorso.

Ricorda, in proposito, che le condizioni per una politica di sostegno della domanda, nel complesso dell'area Euro, ci sono: la bilancia dell'Eurozona è complessivamente in pareggio, così che – per adottarla – non ci sarebbe bisogno di capitali esterni. Il problema è la distribuzione interna dei capitali.

L'assenza, nel *fiscal compact*, di regole e politiche per la crescita, di pari forza e capacità di innovazione di quelle mirate alla stabilità, è dunque figlia non della impossibilità oggettiva di adottarle, ma di un limite soggettivo: è ancora troppo forte la dottrina che pretende che la stabilità, come la moneta, sia un bene comune, mentre non lo sarebbe la crescita, che resterebbe un bene nazionale.

È un limite quest'ultimo che deve spingere non già a non ratificare – o a considerare negativamente – il *fiscal compact*, ma – al contrario – a considerarlo il passo che rompe la lunga paralisi che ha aggravato la crisi.

A quest'ultimo proposito ritiene opportuno richiamarsi alla lettera che i dodici Capi di Governo hanno inviato al Presidente della Commissione europea e a quello del Consiglio alla vigilia del Consiglio europeo del marzo scorso. Proprio la consapevolezza dei limiti del *fiscal compact* – sul lato delle politiche per la crescita e il superamento dei divari di produttività – spinge ad un forte apprezzamento di questo documento.

Un nuovo salto di qualità nella costruzione del mercato unico, specie nel settore cruciale dei servizi, dell'energia e delle tecnologie digitali; un forte impulso alla ricerca, anche creando un efficiente regime di *venture capital* su base europea; il ripudio di ogni tentazione alla chiusura protezionistica; la promozione di un ben funzionante mercato del lavoro a dimensione europea e interventi di riforma dei servizi finanziari. In ognuno di questi campi, la lettera sollecita iniziative riformatrici e migliore coordinamento alla dimensione europea, per cogliere appieno i vantaggi dell'Unione monetaria e del mercato unico.

È stata un'iniziativa, attivamente promossa dal Governo italiano, che ha messo in luce i limiti della gestione della crisi incentrata sulla coppia franco-tedesca, per promuoverne il superamento, attraverso soluzioni coraggiosamente innovative.

Ad esempio, ritiene quello del settore bancario un tema cruciale, che può a suo avviso essere risolto in radice solo rimettendo in discussione – in tutto, come ha proposto la apposita Commissione nel Regno Unito; o in parte, secondo la soluzione adottata negli USA, proposta dall'ex Presidente della *Federal Reserve* – il completo superamento della distinzione tra banca commerciale e banca d'investimento operato negli anni '90 del secolo scorso.

Un confronto su questi temi va ripreso a suo avviso anche in Italia. Certo, in Italia, nessuna banca ha dovuto essere salvata con interventi pubblici, a differenza di quanto è accaduto altrove, in Europa e negli USA. Ma l'Italia è anche il Paese nel quale è minore il totale dei crediti in essere erogati dalle banche. Ed è enormemente più grande il volume dei crediti *non performing*.

Il presidente DINI nel ringraziare il senatore Morando per l'ampia e approfondita relazione apre la discussione generale.

Il senatore MARINI (*PD*) prende atto dell'importanza dei provvedimenti illustrati di riordino complessivo della *governance* economica europea. Ritiene che la severità dei meccanismi sanzionatori e di controllo, da sempre auspicata da parte italiana, sia senz'altro una via corretta da percorrere; tuttavia, ciò desta anche motivi di preoccupazione se si tiene conto delle incerte prospettive di sviluppo economico del Paese e di andamento del debito pubblico.

Lo stesso andamento dello *spread* tra i titoli del debito pubblico italiani e tedeschi è un chiaro indice della preoccupazione dei mercati finanziari internazionali per la tenuta del debito pubblico italiano.

A questo proposito ritiene utile che il Governo italiano assuma un chiaro impegno politico per la riduzione del debito pubblico, attraverso interventi sul fronte della spesa e sul versante del patrimonio pubblico, valutando anche l'opportunità di interventi sui patrimoni privati.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) osserva che i rilievi svolti dal senatore Marini sono di ordine più ampio rispetto all'oggetto dei provvedimenti all'ordine del giorno. Nel condividere la prospettiva tratteggiata di un intervento sul versante della spesa pubblica e del patrimonio pubblico, rileva tuttavia che un ulteriore inasprimento della pressione fiscale potrebbe compromettere la possibilità di crescita economica del Paese.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) chiede chiarimenti circa la regola del pareggio di bilancio, con specifico riferimento al pareggio strutturale, al netto del ciclo economico. Chiede in particolare a chi sia affidata tale definizione e valutazione.

Il relatore MORANDO (*PD*) osserva, a quest'ultimo riguardo, che non esistono regole di calcolo standardizzate; nell'Unione tale valutazione è affidata alla Banca Centrale europea ed essenzialmente alla Commissione europea. Quanto all'Italia, ritiene giunto il momento di dare piena attuazione alle prescrizioni stabilite a livello europeo (e riproposte anche nella legge costituzionale oggi all'esame dell'Aula del Senato) creando un organismo indipendente, presso il Parlamento, che fornisca valutazioni autonome al di là di quanto istituzionalmente elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nel condividere quanto affermato dal senatore Morando, il presidente DINI sottolinea a sua volta la necessità di tenere sotto controllo gli effetti recessivi degli interventi di finanza pubblica, con un'attenta analisi dei fattori rilevanti dell'economia reale.

Il senatore MANTICA (*PdL*) chiede una valutazione circa l'eventualità che importanti Stati dell'Unione europea, pur avendo sottoscritto il

Trattato *fiscal compact*, non lo ratifichino. Inoltre, si domanda quali vie alternative sussistano nell'ipotesi in cui uno Stato europeo si trovi a chiedere il supporto finanziario dell'Unione e tale aiuto non possa essere concesso. In tali eventualità, infatti, ritiene che il ruolo dei fondi sovrani di Stati extraeuropei possa essere determinante, ma anche per molti versi preoccupante.

In assenza di una chiara evoluzione in senso federale dell'Unione, le regole che si stanno adottando potrebbero ingenerare dinamiche dannose vincolando eccessivamente l'autonomia delle politiche economiche dei singoli Stati.

La senatrice MARINARO (PD) evidenzia il collegamento esistente tra gli accordi in esame il dibattito in corso sulle nuove prospettive finanziarie dell'Unione. I Trattati in esame, infatti, incideranno in senso vincolante su tutta la politica economica dell'area dell'euro.

Il presidente relatore DINI (PDL) ricorda che l'ipotesi di un ampliamento del bilancio dell'Unione europea non si è potuta realizzare per la ferma opposizione tedesca. A suo avviso tale incremento sarebbe invece senz'altro auspicabile.

La senatrice BONINO (PD) condivide l'osservazione del senatore Mantica per cui l'Unione europea ha un'urgente necessità di procedere nel senso della maggiore coesione politica. Il *fiscal compact* deve costituire a suo avviso un passo importante in tale direzione, che rende più vicina un'evoluzione in senso federale delle istituzioni dell'Unione.

Il presidente relatore DINI (PDL) a quest'ultimo riguardo ricorda come le mozioni approvate dal Senato lo scorso 25 gennaio 2012, alla vigilia della definizione dei Trattati in esame, prevedessero, tra l'altro, l'opportunità di aprire in tempi e modi opportuni il processo costituente verso una vera Unione politica.

Il ministro per gli affari europei MOAVERO MILANESI nel condividere il complessivo impianto illustrativo dei relatori prende atto delle richieste di chiarimenti e fornisce quindi delucidazioni con particolare riferimento al disegno di legge n. 3239.

Il Trattato sul cosiddetto *fiscal compact* riprende essenzialmente, come è stato detto, quanto previsto nel complesso di norme dell'Unione generalmente denominato *six-pack*. Pur trattandosi di un accordo formalmente al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione, sostanzialmente si muove nel senso di una federalizzazione della materia della *governance* economica. Vengono introdotti meccanismi di controllo sulle finanze pubbliche addirittura più stringenti rispetto alle esperienze di alcuni Stati federali.

Fa presente che la reazione dei mercati finanziari sarà il primo indice dell'adeguatezza delle misure approvate; sottolinea al riguardo la rilevanza

del nuovo ruolo attribuito alla Corte di giustizia anche al fine di rafforzare la fiducia fra gli Stati contraenti nei confronti del rispetto delle nuove regole introdotte dal Trattato.

Ricorda quindi come sia stata mantenuta anche nel *fiscal compact* un'asimmetria tra il meccanismo di correzione del *deficit* rispetto a quello relativo al debito pubblico. La disciplina della vigilanza sul *deficit* (come definita nell'articolo 3 del Trattato) risulta particolarmente puntuale, come ha giustamente segnalato il relatore; quanto alla verifica dell'esistenza di un disavanzo eccessivo dovuto all'inosservanza del criterio del debito il Trattato in esame (all'articolo 4), prevede che si continuerà ad applicare la procedura fissata dall'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questo aspetto è stato seguito con particolare attenzione nel corso del negoziato dal Governo italiano, proprio al fine di consentire un assorbimento fisiologico del disavanzo.

Ricorda quindi che nel Trattato non esiste una disposizione sulle emissioni di titoli da parte dell'Unione, ma a suo avviso la disposizione di cui all'articolo 6 apre la via ad interpretazioni che potrebbero permettere anche una tale eventualità.

Anche i *project-bond* non trovano spazio nel *fiscal compact*, e tuttavia recenti proposte della Commissione europea, da ultimo la proposta per il quadro finanziario pluriennale 2014-2010, relativamente alla costruzione di grandi reti di trasporto transeuropee, vanno nel senso dell'uso di un tale strumento.

Con riferimento al collegamento esistente tra *fiscal compact* e Meccanismo europeo di stabilità, sottolinea come la ratifica del primo Trattato costituisca condizione necessaria per potersi avvalere del supporto del MES, ragion per cui la sola ratifica del MES, non accompagnata da quella del *fiscal compact*, non risulta sufficiente per poter usufruire di tale meccanismo di protezione.

Peraltro, fa presente che i due Trattati hanno diverse soglie di adesione per l'entrata in vigore: per il *fiscal compact* si valuta il numero delle parti contraenti, che devono essere almeno 12, mentre per il MES le ratifiche si «pesano», non si contano. È evidente come le scelte che saranno compiute dai singoli Paesi in sede di ratifica dei Trattati in esame avranno comunque una forte valenza politica, al di là del tecnicismo delle adesioni e delle soglie di entrata in vigore.

Proprio per la sua valenza politica, il *fiscal compact* costituisce, a suo avviso, un decisivo passo in avanti verso un'Unione europea più coesa, pur trattandosi paradossalmente di un accordo intergovernativo sottoscritto da 25 dei 27 Stati membri. Iniziative politiche, come quelle ipotizzate nelle mozioni approvate dall'Assemblea del Senato nella seduta del 25 gennaio scorso, sarebbero senz'altro auspicabili e tuttavia è sinora mancato un accordo sufficiente tra i Paesi membri per compiere ulteriori concreti passi in quella direzione.

Il Governo italiano da un lato si è fatto promotore della citata lettera dei dodici Capi di Governo, che ha costituito, come ha efficacemente detto il relatore Morando, un'occasione importante per avviare un dibattito

su temi concreti per il futuro dell'Unione, dall'altro ha rafforzato il confronto con la Germania ipotizzando anche un itinerario parallelo nei processi di ratifica dei trattati in titolo, pur nel rispetto dell'autonomia dei rispettivi Parlamenti.

In conclusione, assicura alla senatrice Marinaro la propria disponibilità a svolgere una specifica audizione, anche in altra sede, sul tema del bilancio dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3071) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Marcenaro a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione approva.

(3107) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Bettamio a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria**682^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
CARLONI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di inserire, nell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), una specifica previsione volta a garantire la gratuità della partecipazione all'Osservatorio sull'erogazione del credito alle imprese, come peraltro già specificato nella relazione tecnica.

Chiede poi conferma dell'effettiva disponibilità, negli stanziamenti di bilancio, delle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Osservatorio. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 – concernente gli effetti sul calcolo dell'assegno pensionistico del tetto retributivo nelle pubbliche amministrazioni – la norma sembra escludere che i più contenuti emolumenti attribuiti per effetto del tetto retributivo ad alcuni dirigenti pubblici rientrino nella base di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare con il sistema retributivo, in relazione ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla norma. Pertanto, la novella in esame implica maggiori oneri pensionistici in relazione alla platea (verosimilmente ristretta) dei soggetti individuati dalla modifica medesima; va tuttavia rilevato che all'introduzione del tetto retributivo per i più im-

portanti dirigenti pubblici non erano stati ascritti effetti di risparmio, né in termini stipendiali né in termini di spesa pensionistica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 124 del 2012 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(3240) Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CARLONI (PD), in sostituzione del relatore Azzollini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in base alla relazione tecnica, la contribuzione italiana al MES è articolata in un apporto iniziale di circa 14,3 miliardi di euro, suddiviso in cinque rate, ciascuna delle quali quantificabile in poco più di 2,8 miliardi; sono previsti, inoltre, ulteriori apporti a chiamata; le prime due rate dovranno essere versate entro il 2012. Al riguardo fa presente che le risorse necessarie alle quote di contribuzione dovranno essere assicurate – sulla base dell'articolo 3 del disegno di legge – dal ricavo netto derivante dall'emissione di titoli di Stato a medio-lungo termine, aggiuntive rispetto a quelle previste nei documenti di finanza pubblica per il triennio 2012-2014: conseguentemente, tali importi non vengono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato fissato dalla legge di bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato fissato nella legge di stabilità. Secondo la Relazione tecnica, rileva che l'emissione di titoli comporta la necessità di fronteggiare un maggior fabbisogno, in termini di interessi, valutabile, per il 2012, in circa 120 milioni di euro; sempre la relazione tecnica prevede che tale maggiore fabbisogno potrà essere assorbito dagli attuali stanziamenti, tenuto conto del miglioramento dei tassi delle emissioni collocate dall'inizio dell'anno, rispetto alla stima del dicembre scorso, che ha già permesso un risparmio di 800 milioni, in termini di competenza, e di circa 2 miliardi, in termini di cassa. Al riguardo, segnala che la Relazione tecnica non sembra tenere in debita considerazione il fatto che il *trend* relativo all'andamento dei tassi di interesse, per l'anno 2012, non risulta ancora pienamente consolidato. Altresì, il collocamento di emissioni non preventivate è di per sé suscettibile di determinare un incremento dei rendimenti in questione. Segnala poi che la relazione tecnica pare limitarsi a fornire una stima degli oneri per il solo anno 2012, mentre le rate di contribuzione successive alla seconda saranno versate nei prossimi anni, il che rende necessaria la predisposizione di un piano pluriennale di emissione di titoli di Stato, come risulta, implicitamente, anche dall'articolo 41 del Trattato. Più in generale, rileva che tale forma di copertura non risulta conforme alle tipologie delineate dall'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), della legge di contabilità. Inoltre, fa presente che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge autorizza, in via suppletiva, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, che potrebbero influire sul ca-

lendaro delle emissioni a breve, con possibili maggiori oneri in termini di incremento dei rendimenti. Fa presente che si chiedono poi elementi informativi sulla sostenibilità finanziaria degli ulteriori apporti previsti dagli articoli 24 e 25 del Trattato. Rileva, infine, che per ulteriori osservazioni, si rimanda alla Nota n. 125 del 2012 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(3239) Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CARLONI (PD), in sostituzione del relatore Azzollini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Ricorda, altresì, che l'articolo 4 del Trattato reca la norma sulla riduzione del debito pubblico, prevedendo che, qualora il rapporto debito/PIL superi il 60 per cento, lo Stato interessato debba ridurre il livello del debito ad un ritmo medio di un ventesimo all'anno, secondo le modalità disciplinate, in dettaglio, dall'articolo 2 del Regolamento CE n. 1467 del 1997, come di recente modificato dal regolamento UE n. 1177 del 2011 (nell'ambito del cosiddetto *six pack*).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria

341^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro dell'economia e delle finanze Grilli.

La seduta inizia alle ore 15.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del vice ministro dell'economia e delle finanze Vittorio Grilli

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 29 febbraio scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce l'oggetto dell'odierna audizione.

Il vice ministro GRILLI, rileva che la riforma del sistema fiscale deve essere inquadrata nel più ampio contesto dell'azione intrapresa dal Governo e della situazione economica interna e internazionale. Gli interventi di politica economica finora adottati dal Governo sono ispirati a una impostazione comune, che emerge anche dall'analisi delle misure che hanno anticipato alcuni elementi della delega in materia fiscale.

Ritiene quindi opportuno ricordare i due principali obiettivi perseguiti dal Governo: il riequilibrio strutturale dei conti pubblici, con il pareggio di bilancio nel 2013 – quale preconditione per ridurre il debito pubblico – e la creazione di condizioni strutturali per favorire la ripresa della crescita agli stessi livelli di 10-15 anni fa. Per quanto riguarda specificamente il settore tributario, richiama le misure contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di tassazione delle imprese. In particolare, l'ACE è uno strumento volto a incentivare le imprese a reinvestire gli utili nel rafforzamento del rispettivo patrimonio, mediante un beneficio fiscale consistente nella riduzione delle imposte sugli utili stessi in misura corrispondente al rendimento del nuovo capitale immesso nell'impresa. Ritiene doveroso ricordare che, non solo in Italia ma nella maggior parte dei Paesi OCSE, si registra un trattamento fiscale più favorevole per il finanziamento delle imprese tramite indebitamento. Con l'introduzione dell'ACE si intende quindi riequilibrare il regime fiscale applicabile all'autofinanziamento, limitando il ricorso alla leve finanziaria da parte delle imprese. Precisa peraltro che il Governo è consapevole che il rafforzamento patrimoniale delle imprese deve essere legato alla loro crescita dimensionale e finalizzato all'obiettivo di renderle più competitive nei nuovi mercati internazionali.

Richiama anche la riduzione del costo del lavoro e le misure in materia di IRAP per favorire le assunzioni di donne e di giovani lavoratori, anch'essa contenuta nel citato decreto-legge n. 201 del 2011. Sottopone alla Commissione gli obiettivi del disegno di legge delega in materia fiscale approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di ieri, precisando in via preliminare che risulta più corretto qualificarlo come un intervento di razionalizzazione più che di vera e propria riforma del sistema tributario, data la sua portata più specifica e contenuta. La delega intende accrescere il grado di certezza delle norme tributarie, in modo da rendere più coerente e trasparente il sistema, eliminando gli elementi di ambiguità e mirando a favorire la competitività e gli investimenti stranieri. Si intendono eliminare, inoltre, le sperequazioni esistenti tra i diversi regimi fiscali, accrescendo quindi il grado di equità del sistema nel suo complesso.

Passa quindi in rassegna gli aspetti più importanti del disegno di legge delega, a partire dalla revisione del catasto dei fabbricati, che sarà attuata in collaborazione con i comuni e l'Agenzia del territorio, con l'obiettivo di attribuire a ciascuna unità immobiliare il suo valore patrimoniale e la sua rendita. Si dichiara consapevole che si tratta di un'operazione complessa e dai tempi non brevi, ma ne ribadisce l'assoluta importanza in vista di una corretta applicazione dell'IMU. L'intervento intende avvicinare la rendita catastale attribuita all'immobile al suo reale valore di

mercato, tenendo conto del loro mancato aggiornamento nel corso degli anni e del persistere di sperequazioni a livello territoriale. Precisa altresì che la nuova metodologia di calcolo dell'IMU sarà basata non più sul numero dei vani presenti nell'immobile, ma sulla sua metratura. Ritiene inoltre fondamentale chiarire anche che la revisione del catasto dovrà rispettare il principio di neutralità del gettito, non essendo connessa a tale operazione la finalità di reperire maggiori risorse per le finanze pubbliche. Infatti i coefficienti di rivalutazione e le aliquote dell'IMU saranno ridotti in proporzione all'aumento della base imponibile.

Prosegue osservando che il Governo è pienamente consapevole del fatto che l'evasione è un fenomeno diffuso e di entità consistente. Tuttavia non esiste ancora una metodologia affidabile per misurarne con precisione l'ampiezza, anche in termini numerici. La delega prevede quindi nuovi sistemi di misurazione e rilevazione dell'evasione nei principali tributi, mediante il confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli dell'anagrafe tributaria. Inoltre è prevista la creazione di un'apposita commissione di esperti presso l'ISTAT e l'introduzione di un rapporto annuale, all'interno della procedura di bilancio, sulle spese fiscali, per valutarne la compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica. Si tratta di un'operazione che segue alle attività di monitoraggio e riordino dell'erosione fiscale. In ogni caso il Governo intende condurre tali operazioni di riordino nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei diritti dei cittadini e delle finalità meritevoli di tutela.

Il Vice ministro specifica anche che la delega intende semplificare e migliorare il rapporto tra il fisco e i contribuenti, facilitando la redazione delle dichiarazioni fiscali. Il primo ambito su cui si interviene è quello dell'abuso del diritto, di cui si introduce una definizione generale che tiene conto anche della giurisprudenza della Cassazione. La proposta di legge intende inoltre favorire una revisione del sistema delle sanzioni penali in base a criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità degli illeciti tributari, prevedendo inoltre il ricorso a una definizione stragiudiziale delle controversie. Sempre al fine di migliorare il rapporto con l'amministrazione finanziaria, si prevede anche un intervento volto ad accrescere l'accuratezza dei controlli fiscali, nell'ambito della lotta all'evasione, evitando di sottoporre ad accertamento i contribuenti onesti. In tale ambito è anche prevista l'introduzione di sistemi di controllo del rischio fiscale nelle aziende, mediante il riconoscimento di incentivi in termini di minori adempimenti e riduzione delle sanzioni. Per le imprese più piccole sarà rivisto e ampliato lo strumento del tutoraggio da parte delle agenzie fiscali.

Infine la delega rivede anche la tassazione del reddito di impresa, che dovrà essere distinto dal reddito realizzato dal professionista o dall'imprenditore, e, nel dare attuazione alle politiche dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, introduce nuove forme di fiscalità finalizzate a preservare l'equilibrio ambientale, rivedendo inoltre la disciplina delle accise sui prodotti energetici. Precisa che il gettito derivante dall'introdu-

zione della nuova tassazione ambientale sarà destinato prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) chiede se nell'ambito del disegno di legge delega vi è l'intenzione di modificare il sistema di tassazione su alcuni settori economici, che continuano a godere di regimi fiscali più favorevoli. Ciò riguarda in particolare il meccanismo di tassazione del reddito delle imprese agricole, pur in presenza di fatturati particolarmente elevati.

Richiama inoltre l'aumento delle aliquote dell'IVA come mezzo di copertura della riforma fiscale previsto nel decreto-legge n. 201 del 2011. Evidenzia che la scelta di ricorrere a tale strumento rischia di non tener conto dell'alto livello raggiunto dall'evasione nel campo dell'IVA, oltre al rischio di determinare un eccessivo aumento dei costi al consumo. Condivide l'opportunità di incentivare il ricorso alle fonti rinnovabili, per ridurre i costi di approvvigionamento dell'energia dall'estero. Rimarca tuttavia che il peso fiscale per tali incentivi deve essere equamente ripartito fra tutti i contribuenti.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) chiede se in sede di elaborazione della delega sono state studiate misure per risolvere il contenzioso tributario con i professionisti e i piccoli imprenditori, per quanto riguarda la sussistenza del requisito della stabile organizzazione, come presupposto per il loro assoggettamento all'IRAP. Ritiene inoltre necessario conoscere i tempi entro i quali sarà attuata la parte della delega concernente la disciplina dell'abuso del diritto, stante la necessità di dare maggiore certezza ai contribuenti su tale fronte. Reputa infine opportuno un chiarimento sull'esatto ambito di applicazione dell'articolo 12 della delega, in materia di imposta sul reddito di impresa.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) evidenzia l'esigenza di utilizzare il disegno di legge delega fiscale per risolvere il problema della tassazione sugli immobili situati in Italia e detenuti da cittadini italiani residenti all'estero. Sottolinea infatti che essi hanno un trattamento fiscale sfavorevole rispetto a quello degli stranieri che hanno immobili in Italia.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) evidenzia che con la delega dovrebbe essere colta l'opportunità di riordinare la fiscalità locale, correggendo uno dei principali profili critici del federalismo fiscale.

Sollecita quindi una valutazione dello strumento del conflitto di interessi in ambito fiscale, da applicare a specifiche tipologie di spesa, anche in relazione a una possibile modifica della cedolare sugli affitti, che non ha dato i risultati sperati in termini di maggiore imponibile. Infine chiede se è possibile anticipare alcune stime aggiornate sull'andamento delle entrate tributarie.

La senatrice LEDDI (*PD*) chiede di chiarire come si intende assicurare la neutralità di gettito in seguito alla revisione del catasto dei fabbri-

cati e in quali attività si tradurrà il tutoraggio fiscale nei confronti delle piccole imprese.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritiene fondamentale che con la delega fiscale si garantisca un'effettiva tutela dei diritti dei contribuenti contro i comportamenti spesso vessatori dell'amministrazione fiscale. In proposito risulta necessario che la delega intervenga sul fenomeno dell'invio ai contribuenti di cartelle esattoriali per crediti non più esigibili e che si compiano ulteriori sforzi per giungere alla precompilazione delle dichiarazioni fiscali. Inoltre nell'elaborazione della delega si deve tener conto della possibile introduzione del conflitto di interessi in ambito fiscale e del trattamento da riservare ai capitali trasferiti nei paradisi fiscali.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) osserva che l'IMU, per la sua struttura impositiva, può già essere considerata come un'imposta di carattere patrimoniale. Chiede quindi se vi sono lo spazio e l'intenzione per introdurre una vera imposta patrimoniale e se, nell'ambito della delega, si intende affrontare la questione del dualismo economico tra Nord e Sud, che si risolve comunque in una sperequata distribuzione di risorse pubbliche tra le due aree del Paese.

Il presidente BALDASSARRI domanda se in sede di elaborazione della delega è possibile ipotizzare un tipo di politica fiscale che sia in grado di conciliare la crescita economica con i sempre più stringenti vincoli di finanza pubblica, evitando politiche economiche di carattere depressivo, attesa la conclamata relazione tra elevata pressione fiscale e ridotta crescita economica.

Il vice ministro GRILLI rileva che in alcuni degli interventi svolti sono stati evidenziati ambiti sui quali la delega fiscale non interviene, sollecitando quindi un ampliamento dei suoi contenuti. In proposito ribadisce la portata specifica e settoriale della delega, che non punta a una integrale riforma del sistema tributario, ma alla razionalizzazione e correzione dei profili critici più vistosi. Al senatore Sciascia fa presente che la delega concernente l'abuso del diritto dovrà essere attuata entro nove mesi dall'approvazione del disegno di legge, anche se il Governo è disposto a valutare diverse priorità indicate dal Parlamento.

Rileva quindi che la delega non interviene sulla tassazione dei redditi agricoli, di cui rimarca la complessità e la specifica caratterizzazione rispetto al sistema dell'imposizione immobiliare. Giudica pertanto motivata la scelta di limitare la delega fiscale alla sola revisione del catasto dei fabbricati in vista dell'applicazione dell'IMU. Chiarisce altresì che la nuova imposta sul reddito di impresa è destinata ad applicarsi a tutte le imprese, anche se i risultati di maggiore rilevanza potranno essere ottenuti nell'ambito delle aziende di minori dimensioni, in cui manca una netta distinzione tra reddito dell'impresa e reddito dell'imprenditore.

Sottolinea che il conflitto di interessi in ambito fiscale, già oggetto di approfondimento tecnico, rappresenta una misura dalla portata molto più limitata rispetto alle aspettative dei sostenitori di tale strumento. Infatti, il convincimento del Governo è che l'emersione di maggiore imponibile nell'ambito delle transazioni private si può ottenere grazie alla diffusione degli strumenti di pagamento elettronico, che ne consentono una maggiore tracciabilità. Al senatore Barbolini segnala che occorre attendere gli esiti delle dichiarazioni per aggiornare le stime sull'andamento delle entrate tributarie.

Al senatore Fantetti fa presente che la questione della tassazione degli immobili degli italiani residenti all'estero, che non è oggetto della delega fiscale, possono essere risolti a suo parere grazie alla disciplina dell'IMU, che individua il soggetto passivo di imposta in chi dimora abitualmente nell'immobile, evitando complicazioni legate all'accertamento dei diritti di proprietà sull'immobile stesso. Ribadisce che la revisione catastale non aumenterà la pressione fiscale sugli immobili, giacché le aliquote di prelievo dell'IMU saranno ridotte in misura corrispondente all'incremento di valore ottenuto. Al senatore Lannutti fa presente che il pericolo che i contribuenti siano sottoposti a vessazioni da parte delle agenzie fiscali è scongiurato dall'alto profilo professionale del personale delle stesse agenzie. Concorda comunque con l'obiettivo di giungere all'invio di dichiarazioni precompilate. Fornisce infine alcune indicazioni in merito al problema dell'invio delle cartelle con cui si sollecita il pagamento di crediti non più esigibili.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa l'audizione e avverte che il documento consegnato dal vice ministro Grilli sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria

370^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PRESUNTA SOTTRAZIONE DI LIBRI DALLA BIBLIOTECA DEI GIROLAMINI DI NAPOLI

Il senatore RUSCONI (PD) chiede che l'Esecutivo faccia al più presto chiarezza sulla presunta sottrazione di circa 1.500 libri da una delle più importanti biblioteche di Napoli. Notizie di stampa hanno inoltre riferito che l'attuale direttore, nominato dal precedente Esecutivo e confermato da quello in carica, vanta una laurea dimostratasi falsa. Sollecita pertanto un chiarimento in sede parlamentare onde capire se si tratta di affermazioni gravi ed ingiuriose ovvero di una drammatica realtà.

SULL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AGCOM

Il PRESIDENTE riferisce sull'audizione informale del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolta, nei giorni 21 e 28 marzo, dalle Commissioni istruzione e lavori pubblici in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al fine di conoscere gli attuali sviluppi del diritto d'autore su *internet*. Ricorda che l'audizione era stata richiesta al fine di comprendere meglio se l'azione dell'AGCOM fosse legittima sul piano formale delle competenze ad essa assegnate dalla

legge e sul piano sostanziale, cioè rispetto ai contenuti delle specifiche misure.

Il presidente dell'Autorità – prosegue il Presidente – ha anzitutto dato conto dei rischi connessi alla pirateria su *internet*, che minaccia fortemente le attività creative al punto da richiedere una interruzione delle attività illegittime *on line*, come peraltro è emerso anche in sede europea. L'AGCOM ha dunque effettuato un'ampia consultazione pubblica e un confronto con la Commissione europea onde giungere ad un regolamento in una materia, quella del diritto d'autore su *internet*, molto delicata. Del resto, essa ritiene di avere in tal senso un preciso mandato legislativo. Il Presidente segnala poi che l'obiettivo dell'Autorità è ottenere un bilanciamento tra la promozione dell'offerta legale di contenuti digitali e la tutela del diritto d'autore, senza che ciò costituisca una misura in alcun modo censoria. Sul fronte della promozione, l'AGCOM persegue solo azioni di *moral suasion*, mentre su quello della tutela ha suggerito l'opportunità di ridurre le limitazioni dovute al sistema dei diritti e delle esclusive che condizionano lo sviluppo di un sistema dei media più concorrenziale.

Il presidente Calabrò – rammenta il Presidente – ha quindi descritto i cardini del regolamento in via di definizione, soffermandosi anche sul ruolo degli *internet service provider*, ai quali non si richiede alcuna opera di filtraggio ma che, al pari di tutti i soggetti coinvolti, possono essere destinatari di ordini amministrativi orientati ad evitare il persistere di una violazione accertata. È stata poi presentata anche la questione dei siti esteri, rispetto alla quale la Commissione europea ha chiarito che in tema di diritto d'autore si deroga al principio del Paese di origine in favore del principio del Paese di destinazione, cioè rileva il luogo di fruizione del contenuto.

Il Presidente tiene poi a precisare come l'AGCOM abbia deciso di focalizzare l'attenzione sulle violazioni sistematiche e non episodiche del diritto d'autore, ferma restando l'impossibilità di prevedere eccezioni (*fair use*) ulteriori rispetto a quelle già contemplate dalle direttive in quest'ambito.

Richiama inoltre le numerose questioni avanzate a seguito dell'esposizione introduttiva dell'AGCOM, a partire dal rispetto del principio di libera manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione, anche attraverso la rete. L'Autorità ha puntualizzato che le forme di controllo sarebbero sempre successive e mai preventive, benché si sia diffusa una generale contrarietà all'operato dell'Autorità proprio perchè si paventavano forme di censura preventiva, fugate con forza dal presidente Calabrò. L'AGCOM – fa notare il Presidente – ha peraltro negato che i diritti degli utenti sarebbero in qualche modo sacrificati a fronte della nuova regolamentazione in corso di definizione, e ha affermato che la procedura dinanzi all'Autorità sarebbe alternativa e non sostitutiva a quella giudiziaria. È stata poi eccepita la piena competenza dell'AGCOM, che dovrebbe attendere una proposta legislativa specifica, sebbene a giudizio del presidente Calabrò la normativa vigente – peraltro di recepimento di direttive europee – consente un giusto margine di azione.

Il Presidente rammenta altresì che alcuni senatori hanno chiesto perché il testo del regolamento non sia stato definitivamente varato, considerata la sua lunga gestazione; in effetti, a detta dell'Autorità, il confronto con le istituzioni europee e con i soggetti interessati ha richiesto una dilatazione dei tempi, che tuttavia ora non trova più giustificazione.

Sono stati altresì esposti gli strumenti per esercitare il diritto di opposizione da parte di chi viene sanzionato per aver caricato materiale giudicato illegittimo, tenuto conto che i *provider* non avrebbero doveri di filtraggio o di monitoraggio preventivo e che gli utenti non sarebbero destinatari di provvedimenti restrittivi. Altra precisazione – segnala il Presidente – ha riguardato l'esclusione del *web* amatoriale dal controllo dell'AGCOM, che mira a contrastare la pirateria industriale operata in modo tale da ledere l'industria creativa; pertanto si prevedono anche sanzioni di tipo pecuniario.

Il Presidente richiama indi le esperienze di altri Paesi, rispetto alle quali l'Autorità ha specificato molte differenze e ha illustrato in dettaglio gli approfondimenti richiesti dall'Europa, per lo più vertenti sulla procedura. Il presidente Calabrò ha poi spiegato che l'Autorità non si è avvalsa di studi *ad hoc* sull'impatto della pirateria, ritenendo esaustivo il confronto svolto con i diversi attori e riportando alcune cifre accreditate da organismi mondiali ed europei. Del resto, quanto all'Italia – osserva il Presidente – esiste già un'indagine IPSOS del gennaio 2011 sui mancati introiti causati dalla pirateria, che non danneggiano solo l'industria ma ricadono anche sul gettito fiscale complessivo.

Il Presidente rammenta in conclusione che, secondo il presidente Calabrò, l'emanazione del regolamento avverrà in seguito all'adozione di un provvedimento, riguardante l'AGCOM stessa, che il Governo ha in animo di adottare; rispetto a tale affermazione, sono stati tuttavia espressi dubbi sulla possibilità di conciliare tale tempistica con l'imminente scadenza dell'attuale composizione dell'Autorità, prevista a maggio.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il PRESIDENTE dichiara aperto lo svolgimento delle interrogazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'ordine del giorno della seduta di oggi.

Il sottosegretario UGOLINI risponde all'interrogazione n. 3-02631 della senatrice Mongiello su presunte irregolarità nello svolgimento dell'ultimo concorso per dirigenti scolastici, ricordando preventivamente che alle prove scritte si accedeva dopo aver superato una prova preselettiva basata su un *test* di cento quesiti a risposta multipla. Lo svolgimento della citata preselezione, realizzato con il coinvolgimento e il supporto dell'Anas e di Formez PA, si è basato sulla trasparenza degli atti e sull'economicità di gestione. Il Sottosegretario afferma poi che, benché la presenza di refusi o errori nei quesiti sia un inconveniente frequente nelle

procedure in cui vi sia la preventiva pubblicazione dei quesiti stessi, nel caso in esame si è registrata una percentuale di imprecisioni tale da non inficiare la qualità del lavoro svolto e tutti i quesiti che contenevano refusi o formulazioni ambigue sono stati comunque esclusi dal sorteggio finale.

Quanto al contenzioso promosso dai candidati non ammessi alle prove scritte, assicura che l'Amministrazione ne segue attentamente l'evolversi dinanzi ai giudici amministrativi.

Tiene poi a precisare che la necessità e l'urgenza di ricoprire i posti dirigenziali vacanti oggi affidati a reggenze plurime hanno imposto di concludere l'*iter* concorsuale entro i tempi stabiliti. Pertanto, in data 14 e 15 dicembre 2011 si sono svolte le prove scritte del concorso alle quali sono stati ammessi i candidati beneficiari di ordinanze o decreti favorevoli degli organi giurisdizionali. Seguiranno indi la prova orale, di cui alcune delle commissioni costituite a livello regionale hanno già stabilito il calendario, e il corso di formazione, al fine di addivenire alla copertura dei posti dirigenziali vacanti entro l'anno scolastico 2012-2013.

Alla luce di tali esigenze, conclude il Sottosegretario, la circostanza che vi siano state pronunce giurisdizionali con esito diverso l'una dall'altra o contenenti errori materiali non può mettere in discussione la prosecuzione della procedura concorsuale.

La senatrice MONGIELLO (PD) si dichiara insoddisfatta, ricordando di aver in più occasione contestato il sistema di preselezione, tanto più che le domande errate sono state espunte solo cinque giorni prima della prova. Lamenta peraltro che i volumi contenenti i quesiti sono stati acquistati dai candidati ben prima che fossero eliminate le domande contenenti refusi o errori.

Deplora inoltre che i *test* di preselezione siano iniziati molto tardi rispetto all'orario di convocazione dei concorsisti, ai quali è stato peraltro consegnato un questionario in parte illeggibile e sbagliato. Nel precisare di aver personalmente preso parte a tale concorso, stigmatizza altresì che alcuni concorrenti non sono stati messi nelle condizioni di partecipare alle prove scritte poiché i Tribunali amministrativi regionali (TAR) hanno ritardato le rispettive pronunce. Invoca pertanto il principio della parità di trattamento in tutte le Regioni affermando che il Dicastero avrebbe dovuto attendere quanto meno che tutti i TAR si fossero espressi onde consentire ai candidati di concorrere agli scritti. Infine chiede con forza che siano restituiti dignità e decoro all'istituzione scolastica.

Il sottosegretario UGOLINI risponde all'interrogazione n. 3-02618 dei senatori Caforio e Giambone sulla revisione dell'ordinamento didattico dei licei artistici, con particolare riferimento alla soppressione dell'insegnamento di anatomia artistica. Al riguardo, precisa, anzitutto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 comprende nel sistema dei licei il Liceo artistico, articolato, a partire dal secondo biennio, in sei distinti indirizzi: arti figurative; architettura e ambiente; audiovisivo e multimedia; design; grafica; scenografia. Al riguardo osserva che in tutti

i piani degli studi dei vari indirizzi è previsto, nel primo biennio, l'insegnamento di discipline sia grafiche e pittoriche sia plastiche e scultoree. Nell'indirizzo arti figurative è poi previsto, per un congruo numero di ore (mediamente 12 ore settimanali all'anno nel secondo biennio e 14 nell'ultimo anno), l'insegnamento delle discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree con il relativo laboratorio della figurazione.

Sottolinea altresì che nelle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento si fa espresso riferimento alla necessità di «condurre lo studente al pieno possesso delle tecniche principali di restituzione plastico-scultorea e all'acquisizione dell'autonomia operativa, analizzando ed elaborando figure geometriche, fitomorfe, umane ed animali; sarà pertanto necessario prestare attenzione alle principali teorie della proporzione e, congiuntamente alle discipline grafico-pittoriche, ai contenuti principali dell'anatomia umana e della percezione visiva».

Per quanto riguarda le discipline pittoriche e plastiche, studiate nel secondo biennio e nel quinto anno dell'indirizzo arti figurative, fa presente come le competenze e le abilità conseguite al termine del percorso pongano lo studente nella condizione di frequentare con successo l'Accademia di belle arti. Afferma infatti che al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla pittura e alla scultura individuando, sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica, plastico-scultorea e grafica. Pertanto lo studente sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.

Ritiene perciò che la concentrazione sull'esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione, intesa come «pratica artistica», consentirà all'allievo liceale di raggiungere una piena autonomia creativa. Tenuto conto che il monte orario delle discipline prima menzionate (discipline grafiche e pittoriche e discipline plastiche e scultoree nel primo biennio e discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree con il relativo laboratorio della figurazione) può agevolmente assorbire i contenuti essenziali e irrinunciabili della disciplina anatomia artistica, studiata per due ore settimanali nel terzo e quarto anno del liceo artistico del previgente ordinamento, reputa conclusivamente che la preparazione assicurata dal liceo artistico del nuovo ordinamento sia funzionale alla prosecuzione degli studi anche nell'Accademia di belle arti.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) si dichiara solo parzialmente soddisfatto, poiché il Sottosegretario non ha dato una risposta certa circa il ripristino o meno dell'insegnamento di anatomia artistica. Preannuncia poi la presentazione di una mozione di tutto il Gruppo Italia dei Valori che affronta più in generale le problematiche della cosiddetta «riforma Gelmini», tra cui quella citata dall'interrogazione in esame.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il correlatore RUSCONI (*PD*) il quale premette che il testo è fortemente auspicato dall'Europa e si compone di 72 articoli, distinti in sei macro-aree di intervento relative alla flessibilità in entrata, in uscita, agli ammortizzatori sociali, agli interventi per i lavoratori anziani e per il sostegno alla genitorialità, alle politiche attive e ai servizi per l'impiego, nonché all'apprendimento permanente. Dopo aver brevemente riepilogato le linee direttrici dell'intervento di riforma, afferma che essa rappresenta uno strumento di razionalizzazione del sistema, prendendo spunto da positive esperienze dei Paesi più progrediti.

Ritiene infatti che molte parti del testo rechino importanti contenuti innovativi, in vista di un mercato più dinamico in favore dei soggetti svantaggiati, in particolare giovani, nell'ottica di contrastare la precarietà. In tal senso le norme sulle tipologie contrattuali compiono significativi passi avanti. Reputa inoltre che l'articolato tenti di superare le distorsioni attualmente esistenti nel mercato del lavoro, nonché le più frequenti fattispecie di dissimulazione del rapporto di lavoro dipendente.

Entrando nel merito delle misure previste, osserva che alcune norme concernono direttamente ambiti di competenza della Commissione, come ad esempio l'articolo 12 sui tirocini formativi e gli articoli da 66 a 69 sull'apprendimento permanente, su cui si soffermerà più analiticamente il correlatore Ascutti, mentre altre disposizioni di natura trasversale hanno comunque profili di rilievo per la Commissione. Passa perciò ad esaminarle in dettaglio, a partire dall'articolo 1, che cita anche la valorizzazione dell'apprendistato tra le finalità del provvedimento, e dall'articolo 2, secondo il quale il disegno di legge si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che includono – ricorda – scuole, università, enti di ricerca.

Dà indi conto dell'articolo 4, che sopprime l'istituto del contratto di inserimento, cioè la figura che ha sostituito il precedente contratto di formazione e lavoro. Rammenta in merito che il contratto di inserimento è «diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro» di persone rientranti in determinate categorie. Tale istituto, ai sensi della disciplina tuttora in vigore che si applica alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, può essere usato da associazioni socio-culturali e sportive, da fondazioni e da enti di ricerca pubblici e privati.

Giudica poi rilevante l'articolo 5, in quanto modifica alcune norme del Testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011. La norma non cambia le tipologie di contratto previste (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca) ma stabilisce una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi e detta alcune condizioni per l'assunzione degli apprendisti.

Illustra indi l'articolo 7 che, in base alla relazione illustrativa, mira a contenere il rischio che il contratto di lavoro intermittente o «a chiamata» possa essere utilizzato per coprire forme di impiego irregolare. Per queste ragioni, si abroga l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo cui «il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati».

Altra norma di interesse – prosegue – è l'articolo 11, che ridefinisce l'istituto del lavoro accessorio, eliminando l'elenco degli ambiti in cui attualmente è possibile tale forma di impiego: rammenta, tra gli altri, l'insegnamento privato supplementare; le manifestazioni sportive e culturali; le attività di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, svolte il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

Di maggiore impatto è a suo avviso l'articolo 12, recante una delega al Governo – su proposta del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – per l'individuazione di principi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento. Segnala al riguardo che tra i principi e criteri direttivi della delega, finalizzata comunque a qualificare meglio l'istituto evitandone un uso distorto, è menzionata anche la possibilità di riconoscere un'indennità in relazione alla prestazione svolta, considerato che spesso i tirocinanti effettuano gratuitamente mansioni assimilabili ad una normale attività lavorativa. In proposito, fa presente altresì che l'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 ha demandato ad un regolamento ministeriale – poi emanato con il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 – la definizione di una nuova disciplina in materia di tirocini. Successivamente, l'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003, aveva introdotto una disciplina specifica sui tirocini estivi di orientamento, poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 2005, in quanto essa, «dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni». Sulla materia – conclude il cor-relatore – è poi intervenuto l'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2011, in virtù del quale i tirocini formativi e di orientamento non curricu-

lari (ossia quelli in relazione ai quali non sono riconosciuti crediti formativi universitari) non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Il correlatore ASCIUTTI (*PdL*) riferisce anzitutto sull'articolo 66 in materia di apprendimento permanente, inteso come «qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale». Precisa sul punto che i commi da 2 a 4 dell'articolo 66 distinguono in dettaglio le tre tipologie di apprendimento, formale, non formale e informale.

Con la prima definizione – osserva – si intende l'apprendimento «che si attua nel sistema nazionale di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta». Ai sensi del comma 2, alla realizzazione e allo sviluppo dell'offerta di apprendimento formale concorrono: i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 296 del 2006; le strutture formative accreditate dalle Regioni; la Scuola superiore della pubblica amministrazione, per quanto riguarda il personale dipendente dalla pubblica amministrazione; le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali, per lo sviluppo della formazione continua e della formazione in apprendistato previsti dal Testo unico dell'apprendistato.

Illustra poi il comma 3, secondo cui per apprendimento non formale si intende quello «caratterizzato da una scelta intenzionale, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato e del privato sociale e nelle imprese», mentre l'apprendimento informale è «quello che prescinde da una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero» (comma 4).

Dà indi conto dell'articolo 67, che prevede la definizione, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, di linee guida in sede di Conferenza unificata per la costruzione, in modo condiviso con le Regioni e le autonomie locali, di sistemi integrati territoriali collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, accesso al lavoro dei giovani, riforma del *welfare*, invecchiamento attivo, esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. Segnala che tali sistemi sono caratterizzati da flessibilità organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone. Proseguendo nel-

l'illustrazione del testo, rende noto che le linee guida sono attuate mediante piani di intervento, di durata triennale, comprendenti una pluralità di azioni, con priorità per quelle riguardanti: il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali; il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti; la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

Il testo stabilisce peraltro – continua il correlatore – che alla realizzazione e allo sviluppo dei sistemi integrati territoriali partecipano anche le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità per una popolazione studentesca diversificata, appropriati servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico.

Stante la scarsa definizione di apprendimento non formale e informale, fa notare che l'articolo 68 delega il Governo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, universitaria e delle istituzioni AFAM, ad adottare un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e la certificazione delle competenze. La norma detta i principi e criteri direttivi e dispone l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2007 (Protocollo su previdenza, lavoro e competitività) per l'adozione del decreto legislativo suddetto: si tratta di un *iter* aggravato nel quale le Commissioni competenti e quelle per i profili finanziari sono chiamate ad esprimersi entro trenta giorni, prorogabili di ulteriori venti; si prevede anche un eventuale secondo passaggio degli schemi di decreto legislativo in Parlamento, qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Puntualizza tuttavia che uno degli ambiti della delega di cui all'articolo 68, ossia la certificazione delle competenze, è anche oggetto di specifica disciplina da parte del successivo articolo 69, che norma il «sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze». In particolare, la delega rimette all'Esecutivo la definizione di «*standard* nazionali e procedure per la certificazione delle competenze» (articolo 68, comma 1, lettera *b*)) nonchè «di procedure per l'accreditamento dei soggetti che fanno parte nel sistema pubblico nazionale» (articolo 68, comma 1, lettera *e*)), mentre l'articolo 69 indica direttamente cosa si intende per certificazione delle competenze (commi 2 e 4), per competenza certificabile (comma 3) e per certificazioni riguardanti il sistema di istruzione e formazione professionale (comma 5). È invece a suo giudizio poco chiaro il comma 6 dell'articolo 69 nella misura in cui menziona gli «*standard* omogenei di cer-

tificazione» rimettendone la definizione a linee guida adottate in Conferenza unificata: occorrerebbe capire se essi siano o meno inclusi nella summenzionata delega di cui all'articolo 68. Pone inoltre l'accento sul fatto che in ordine all'emanando decreto legislativo, in virtù dell'*iter* aggravato esposto in precedenza, è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre le predette linee guida interesseranno la Conferenza unificata.

Infine descrive brevemente il comma 7, in base al quale le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali certificate sono registrate nel libretto formativo del cittadino istituito dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Nel dibattito interviene il senatore VITA (*PD*), il quale si sofferma in particolare sulle problematiche dei lavoratori dello spettacolo, i quali – per una eredità normativa invero assai vetusta – non hanno titolo ad accedere ai cosiddetti «ammortizzatori sociali» a causa dell'atipicità dell'attività svolta. In una congiuntura economica così difficile come l'attuale, che vede una progressiva erosione delle risorse in favore dello spettacolo a livello sia centrale sia locale, con conseguente impoverimento del settore, le conseguenze sono tuttavia drammatiche. Egli auspica pertanto che il provvedimento in titolo possa essere l'occasione, nella sede di merito, per estendere ai lavoratori dell'arte le opportunità previste per gli altri lavoratori.

Coglie altresì l'occasione per porre in luce l'urgenza di intervenire anche sotto il profilo previdenziale, atteso che l'ente di previdenza del settore ha un attivo straordinario, dovuto alla frequente impossibilità per i lavoratori dello spettacolo di raggiungere la contribuzione minima per poterne beneficiare. Sollecita pertanto una revisione normativa che consenta di rivolgere il predetto attivo a favore del settore.

Si associa la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la quale rammenta di aver più volte sollevato la questione anche in Assemblea, presentando fra l'altro vari atti di sindacato ispettivo. L'attività di molti professionisti dello spettacolo ha infatti carattere stagionale, sicchè essi spesso non raggiungono il minimo contributivo per godere del trattamento previdenziale. Conviene quindi che il relativo fondo debba essere ridistribuito al settore che, per altri versi, conosce molte difficoltà.

Quanto all'apprendimento permanente, evidenzia in particolare la debolezza di quello formale a fronte di classi numerose, riduzione degli insegnanti e inadeguatezza degli ambienti. Sollecita pertanto una decisa riqualificazione del settore scolastico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 (n. 459)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MARCUCCI (*PD*), il quale sottolinea anzitutto con favore come l'atto giunga all'attenzione della Commissione in netto anticipo rispetto alla precedente tabella triennale 2009-2011, sottoposta al parere parlamentare solo nel luglio 2009, con evidenti conseguenze negative sulle attività e sui bilanci degli istituti in questione.

L'entità del finanziamento stanziato è pari a 5,430 milioni di euro, in quanto la restante parte dell'importo complessivamente disponibile sul capitolo 3671 è destinata ai contributi annuali per gli istituti non inseriti in tabella, di cui all'articolo 8 della legge n. 534 del 1996. A questa cifra, prosegue il Relatore, vanno tuttavia aggiunti 2,550 milioni di euro destinati per legge a quattro istituti (1 milione per la Accademia della Crusca, 450.000 euro per la Fondazione Franceschini, 600.000 euro per la Sismel, 500.000 euro per l'Istituto storico per il Medioevo), che sono stati a loro volta inseriti nella tabella. Il relatore esprime perciò una certa soddisfazione, considerato che nel 2009 ci fu una riduzione di 2 milioni di euro rispetto alla precedente tabella 2006-2008, sollecitando tuttavia il Governo a proseguire con ancora più decisione su questa strada nei prossimi provvedimenti.

Per quanto concerne i dati, sono pervenute 213 domande, di cui 101 nuove richieste e 112 invece da parte di istituti già presenti nella tabella 2009-2011. Sempre rispetto al 2009, 4 enti non hanno presentato domanda, 5 lo hanno fatto oltre i termini di presentazione, 12 per vari motivi sono risultate inammissibili, 4 istituti sono stati inseriti nonostante siano finanziati dal Ministero in base ad altre leggi.

Alla fine di un'ampia istruttoria, la Commissione ministeriale incaricata dell'esame delle domande pervenute ha proposto di ammettere al contributo 103 istituti, di cui 12 di nuovo inserimento e 91 già finanziati precedentemente.

Nel triennio precedente furono presentate 269 domande, di cui 116 provenienti da istituti già presenti nella tabella 2006-2008 e 153 di nuova presentazione. Furono quindi ritenuti idonei 121 istituti, di cui 19 di nuovo inserimento e 102 già inseriti nel precedente riparto.

La predetta Commissione ha tenuto conto della consistenza e degli indici di accrescimento dei patrimoni documentari, bibliografici, archivistici e museali e della loro fruibilità agli studiosi ed al pubblico, della produzione culturale ed editoriale, della ricerca ed in modo particolare di quella scientifica, della produzione di servizi e di contenuti digitali, della promozione ed infine dell'attività di catalogazione, soprattutto se collegata con il Servizio Bibliotecario Nazionale.

Rispetto al triennio precedente, il Relatore registra una diminuzione degli enti finanziati, pari a 18 unità, sottolineando come ciò vada incontro alle indicazioni che la 7^a Commissione aveva dato nel 2009, allorché incoraggiò il Governo a concentrare l'attenzione sugli istituti a dimensione effettivamente nazionale, premiando l'eccellenza. Egli auspica quindi che tale tendenza divenga ancor più marcata nei prossimi anni, accentuando la sanzione prevista per gli istituti dal giudizio non soddisfacente. A tal fine, ritiene infatti che possa essere insufficiente un semplice decremento di risorse.

Rileva poi, per quanto concerne la suddivisione geografica, che sono stati finanziati 30 istituti nel Lazio (pari ad un importo di 1, 915 milioni), 19 in Toscana (per 1,050 milioni), 11 in Lombardia (505.000 euro), 10 in Veneto (545.000 euro), 9 in Emilia Romagna (405.000 euro), 7 in Campania (290.000 euro) ed in Piemonte (390.000 euro), 3 nelle Marche (105.000 euro), 2 in Friuli Venezia Giulia (55.000 euro) ed in Puglia (50.000 euro), 1 in Liguria (25.000 euro), Sicilia (70.000 euro) ed Abruzzo (25.000 euro).

Il Relatore evidenzia indi che solo la Giunta centrale per gli studi storici di Roma ha beneficiato di un contributo superiore ai 200.000 euro (280.000 mila euro), mentre 9 istituti hanno ricevuto un contributo superiore ai 100.000 euro: il Museo Galileo di Firenze, la Fondazione Luigi Einaudi di Torino, la Fondazione Gramsci di Roma, l'Istituto Luigi Sturzo di Roma (190.000 euro), la Fondazione Giovanni XXIII per le scienze religiose di Bologna, l'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, la Fondazione Lelio e Lisli Basso di Roma, la Fondazione Giorgio Cini di Venezia (140.000 euro).

A questo proposito, egli invita peraltro il Ministero a spiegare i motivi per i quali alcune regioni molto importanti dal punto di vista della produzione culturale risultano avere pochi o persino nessun istituto ammesso al beneficio dei contributi di legge.

Egli richiama infine l'attenzione sugli enti esclusi, in modo particolare su quelli che hanno presentato in ritardo l'istanza di ammissione, sottolineando l'eccellenza di enti come la Fondazione Luigi Einaudi per gli studi di politica ed economici, la Domus Galilaeana, le accademie dei Georgofili e delle scienze di Bologna, oltre al Museo storico della Liberazione di Roma. Invita perciò il Governo ad una riflessione in merito.

Raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole, dando atto al Governo di aver limitato i danni, di aver corredato l'atto di un'adeguata documentazione informativa e di aver intrapreso la giusta strada di una maggiore selezione degli istituti finanziati, nello spirito della legge. Preannuncia altresì l'intenzione di riprodurre, nel parere che sottoporà alla Commissione, l'accorato appello già manifestato in altra occasione a riflettere complessivamente sui meccanismi di contribuzione agli istituti culturali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale degli enti privati di ricerca 2011-2013 nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 460)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2011, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale fa anzitutto presente che la tabella triennale sottoposta all'esame del Parlamento, valida per gli anni 2011-2013, comprende 122 istituti, cui viene destinato un ammontare complessivo di circa 4,5 milioni di euro. Nel lamentare il cospicuo ritardo con cui l'atto è stato trasmesso alle Camere, osserva che 1,5 milioni di euro sono riservati per legge all'Istituto di studi politici S. Pio V. La somma effettivamente ripartita fra gli altri 121 istituti ammonta quindi a poco meno di 3 milioni di euro, mentre nel precedente riparto 2008-2010 assommava a più di 6 milioni di euro.

Dopo aver richiamato il decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, recante criteri e modalità per la concessione dei contributi, egli dà conto dei lavori svolti dalla commissione istituita dal Ministero per la valutazione delle domande presentate. Le istanze pervenute al Ministero sono state infatti 133, per 57 milioni complessivi. Dieci istituti sono stati tuttavia esclusi dal finanziamento per motivazioni analiticamente riportate in allegato all'atto e un ente non è stato finanziato in quanto privo dei requisiti prescritti. Dei 122 enti di cui la commissione propone il finanziamento, 39 riceverebbero un contributo inferiore a 10.000 euro, 68 lo riceverebbero superiore a 10.000 euro ma inferiore a 50.000 euro e solo 15 superiore a 50.000. Nessun ente, tranne l'Istituto S. Pio V, riceverebbe comunque più di 75.000 euro. Nell'insieme, 25 istituti operano nel campo della sanità e 41 in quello della storia, della filosofia e delle attività politiche.

Nell'invitare a svolgere un confronto analitico fra la Tabella 2008-2010 e quella sottoposta all'esame delle Camere per il triennio 2011-2013, il Presidente relatore osserva che il precedente riparto recava contributi assai più cospicui. Rileva altresì che a 14 enti non è stato rinnovato il contributo, mentre 50 entrano per la prima volta nella Tabella. Ventisei istituti, già presenti nella Tabella 2008-2010, subiscono una riduzione del contributo superiore o pari ad un terzo. La decurtazione maggiore la subisce peraltro l'Istituto EBRI – Rita Levi Montalcini, che passa da 285.000 a 30.000 euro, pur avendone richiesto ben 3 milioni. Il giudizio espresso dalla commissione di valutazione sull'attività dell'Istituto è peraltro lusinghiero. Si afferma infatti che l'Ente «gode di buona rilevanza nazionale e internazionale (..), ha conseguito negli anni interessanti risultati scientifici e presenta un buon programma di ricerche. Adeguate appaiono le risorse umane e infrastrutturali disponibili». La commissione ha tuttavia ritenuto che il contributo richiesto fosse «sovradimensionato rispetto ai flussi di bilancio e al programma di lavoro presentato» e che il contributo

dovesse dunque essere «adeguato alle ridottissime disponibilità finanziarie».

Il Presidente relatore si sofferma indi sulla Fondazione Parco tecnologico padano, il cui finanziamento – pur subendo una cospicua riduzione rispetto allo scorso triennio – si attesta comunque a 72.000 euro. Nel giudizio formulato dalla commissione di valutazione su tale istituto si afferma che esso svolge «intensa attività di ricerca e promuove attività di formazione a supporto del trasferimento tecnologico. Interesse primario della Fondazione è promuovere la realizzazione del polo universitario. L'attività sembra di ottimo livello. Le attività svolte e proposte coerenti con i criteri del bando rendono l'ente ammissibile ad un contributo sostanziale compatibile con l'esiguità del finanziamento disponibile».

Il Presidente relatore dà infine conto delle riduzioni imposte ad altri istituti di rilievo, come la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, che passa da oltre 98.000 a 25.000 euro; l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che passa da oltre 254.000 a 75.000 euro; l'Istituto internazionale Jacques Maritain, che passa da oltre 88.000 a 25.000 euro e l'Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani che passa da oltre 150.000 a 20.000 euro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'AUDIZIONE DEL COMMISSARIO EUROPEO ALLA RICERCA

Il PRESIDENTE informa che il Commissario europeo alla ricerca, onorevole Maire Geoghegan-Quinn, è disponibile a svolgere un'audizione presso le Commissioni riunite 7^a e 14^a della Camera e del Senato sul prossimo Programma quadro di ricerca Orizzonte 2020, il giorno 3 maggio 2012, nel primo pomeriggio.

Prende atto la Commissione.

SULLE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO PROFUMO

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Profumo ha trasmesso la risposta scritta ai quesiti cui, per ragioni di tempo, non aveva potuto rispondere direttamente nel corso della sua replica al dibattito svoltosi in occasione delle sue dichiarazioni programmatiche.

Prende atto la Commissione.

SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI POLITICHE DI BILANCIO DELLE UNIVERSITÀ (ATTO DEL GOVERNO N. 437)

Con riferimento alle richieste sollevate, fra gli altri, dalle senatrici Vittoria Franco e Mariapia Garavaglia circa i testi definitivi degli atti di Governo nn. 436 e 437, il PRESIDENTE comunica di aver svolto un raffronto fra il testo definitivo dell'atto n. 437, su cui è stato relatore, e i pareri resi dalle due Commissioni parlamentari, all'esito del quale ha potuto riscontrare che la maggior parte delle condizioni e osservazioni poste dal Senato sono state recepite. Analogamente, sono state recepite le condizioni e osservazioni poste dalla Camera dei deputati. Una di queste, tuttavia, suscita non poche perplessità. All'articolo 7, relativo al rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese di indebitamento, è stata infatti limitata l'applicazione dei parametri ivi previsti al solo anno 2012, mentre per gli anni successivi si è stabilito che le disposizioni siano ridefinite con decreti del Presidente del Consiglio aventi validità triennale. Si tratta tuttavia, a suo giudizio, di una delegificazione impropria rispetto al dettato della legge di delega n. 240, che affidava al decreto legislativo la determinazione del limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per indebitamento e per personale. L'indicazione della Camera dei deputati non doveva pertanto a suo avviso essere raccolta, in quanto incongrua rispetto alla legge. Si riserva pertanto di valutare, in Ufficio di Presidenza, le possibili iniziative da intraprendere, fra cui la richiesta di un affare assegnato alla Presidenza del Senato.

Conviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD).

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria

386^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MENARDI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1865) VICARI ed altri. – Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23

(Esame e rinvio)

Il relatore GALLO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo che interviene sulla disciplina dell'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, allo scopo di dare certezza normativa all'esercizio di tali professioni, chiarendone e definendone l'ambito di competenza alla luce sia delle profonde trasformazioni avvenute nel campo della tecnologia e della tecnica costruttiva rispetto al 1929, anno al quale risalgono i regolamenti di settore tuttora vigenti, sia del ruolo realmente svolto e della qualità dei servizi effettivamente forniti da tali soggetti, sia dell'evoluzione dei percorsi formativi scolastici e universitari, che, tra l'altro, hanno condotto nel 2001 all'introduzione delle nuove figure professionali del geometra e del perito industriale laureati. L'incerto e anacronistico concetto di «modesta costruzione», va perciò attualizzato ed adeguato all'evoluzione della moderna tecnica costruttiva degli immobili. La riconosciuta professionalità dimostrata nel lavoro svolto è alla base della titolarità a continuare ad operare nei settori di competenza.

Nella relazione che accompagna il provvedimento si ricorda come già in passato il Parlamento, ed in particolare il Senato, avesse affrontato tali problematiche. Il disegno di legge in esame riprende nel contenuto essenziale, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione delle competenze dei geometri e dei periti industriali nel settore edilizio, le norme contenute

in un disegno di legge approvato dal Senato nella 13^a legislatura, peraltro già oggetto di esame nelle due precedenti legislature.

Esso si pone l'obiettivo principale di porre fine al contenzioso ricorrente tra figure professionali in concorrenza che invece devono continuare ad operare in sinergia, così come regolarmente avviene, per la valorizzazione dei rispettivi contributi nel processo di realizzazione di ogni singola opera. L'esercizio della libera professione è infatti una scelta responsabile e difficile per «l'incertezza del domani» nel libero mercato ed è sostenuta solo dalla consapevolezza delle proprie capacità. Va però tutelata con la certezza del diritto.

Il disegno di legge si compone di 7 articoli.

Nel chiarire le finalità del provvedimento, l'articolo 1 specifica che esso disciplina l'attività dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle corrispondenti classi di laurea, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

L'articolo 2 individua le competenze nel settore dell'edilizia. Con riferimento agli edifici di nuova costruzione, il comma 1 dell'articolo prevede che tutte le categorie di geometri e di periti industriali possano occuparsi del progetto architettonico e strutturale, dei calcoli statici, con esclusione di quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, della direzione dei lavori, della contabilità e della liquidazione, del collaudo, sia statico che amministrativo. Rientrano inoltre anche nella loro competenza l'ampliamento, la sopraelevazione, il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno degli impianti tecnologici.

I limiti all'esercizio di tali competenze variano a seconda della natura del territorio: nelle zone non sismiche, infatti i geometri e i periti potranno occuparsi di edifici di tre piani fuori terra, nelle zone sismiche il limite è abbassato a due piani. Resta esclusa la competenza per progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici di cubatura fuori terra superiore a 5.000 metri cubi.

In base al comma 2, inoltre, i geometri e i periti potranno procedere alla progettazione architettonica e al collaudo amministrativo delle opere anche oltre i limiti appena definiti, qualora i calcoli statici delle opere strutturali siano eseguiti da altro tecnico abilitato. Allo stesso modo, come previsto dal comma 4 dell'articolo, sono ad essi consentiti, su qualsiasi edificio, la contabilità dei lavori, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato e non riguardino edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per tali tipologie di opere, nonché per il collaudo statico

di quelle di conglomerato cementizio armato, il comma 3 dell'articolo fa salve le competenze prescritte dalla legislazione vigente.

Il comma 5 dell'articolo 2 precisa che, per l'individuazione delle opere di competenza dei geometri e dei periti, dal computo dei piani degli edifici sono esclusi sottotetti, soffitte o altri locali non abitabili.

L'articolo 3 del provvedimento definisce le competenze dei geometri e delle altre categorie interessate nel settore dell'urbanistica, precisando che essi potranno redigere, secondo quanto previsto dai piani urbanistici vigenti, piani di lottizzazione entro il limite di superficie di un ettaro nonchè piani di recupero che riguardino edifici, entro i limiti di cubatura e di numero di piani fissati dall'articolo 2 del provvedimento.

L'articolo 4 del disegno di legge definisce come ulteriori competenze di geometri e periti la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, l'estimo e l'amministrazione di condomini, fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

L'articolo 5 precisa che restano ferme le altre competenze professionali di geometri e dei periti, già definite dalla legislazione vigente, in riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli incendi, alla valutazione d'impatto ambientale, all'inquinamento acustico, al rendimento energetico degli edifici.

L'articolo 6 contiene le norme transitorie.

Esso in particolare dispone che ai geometri laureati e ai periti industriali laureati sia riconosciuta la competenza in edilizia – entro i limiti complessivamente definiti dall'articolo 2 del provvedimento – solo dopo aver frequentato con profitto un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

La frequenza del corso sul rendimento energetico è richiesta anche ai geometri e ai periti industriali specializzati in edilizia che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 10 anni, con la differenza che la competenza in edilizia che viene ad essi riconosciuta è soggetta ai limiti definiti solo dal comma 1 dell'articolo 2 (cubatura e numero di piani).

I geometri e i periti industriali specializzati in edilizia che siano iscritti all'albo da meno di 10 anni possono acquisire le stesse competenze dei colleghi più anziani a condizione che abbiano frequentato con profitto non solo un corso sul rendimento energetico nell'edilizia, ma anche un corso sulle costruzioni edilizie pubbliche e private in zona sismica e un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale.

L'articolo 7, infine, reca le norme per l'accesso all'Albo e per la pratica professionale.

Il periodo di pratica professionale viene fissato in due anni e si prevede che venga retribuito con un compenso, comprensivo di rimborso spese, di almeno 5.000 euro all'anno. Gli iscritti ai registri dei praticanti delle diverse categorie, per poter sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, devono frequentare con esito positivo un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

L'articolo fa salve le competenze dei geometri e dei periti sulle opere che siano già state realizzate o che si trovino in corso di realizzazione al momento dell'entrata in vigore della legge.

In conclusione, ritiene che la Commissione dovrebbe preliminarmente avviare un ciclo di audizioni, che consenta la più ampia interlocuzione con tutti i soggetti interessati dal provvedimento in esame.

Il senatore RANUCCI (*PD*) si associa alla proposta del Relatore, sottolineando l'importanza di audire, in particolare, i soggetti istituzionali competenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli organi rappresentativi di ingegneri e architetti, in considerazione della delicatezza della materia e dei rilevanti profili di sicurezza in essa presenti.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima (n. 447)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 18 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

Il relatore BORNACIN (*PdL*) formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (n. 454)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore BUTTI (*PdL*) illustra il contenuto del provvedimento in esame, che apporta alcune integrazioni e correzioni a tre articoli del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, già modificati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, attuativo della direttiva 2007/65/CE, che ha semplificato il quadro normativo per i servizi lineari e introdotto norme minime per i servizi non lineari, in materia di tutela dei minori.

L'intervento è di carattere eminentemente lessicale e si è reso necessario per eliminare alcune ambiguità del testo originario che hanno spinto la Commissione europea ad avviare una procedura pre-contenziosa. Si è così proceduto ad aggiornare la normativa che disciplina l'esercizio delle attività televisive con riferimento alla tutela degli spettatori minori di età, arricchendola inoltre di ulteriori previsioni che recepiscono gli orientamenti espressi dal Comitato per la tutela dei minori. Sono poi state eliminate alcune ambiguità relative alla promozione di opere audiovisive di nazionalità europea, nonché introdotte norme per la valorizzazione delle opere cinematografiche in lingua italiana, ovunque prodotte.

Dopo aver illustrato le principali modifiche, sottolinea l'importanza di individuare il giusto temperamento fra le esigenze di tutela dei minori e la libertà di scelta di tutti gli altri utenti.

La senatrice DONAGGIO (PD) ritiene che, al fine della valutazione dello schema di decreto legislativo in oggetto, la Commissione dovrebbe avvalersi degli approfondimenti svolti dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza in materia di tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) concorda con la senatrice Donaggio.

Il relatore BUTTI (PdL), ricordato che la competenza in materia di comunicazioni è della 8^a Commissione e che le disposizioni in esame rafforzano la tutela dei minori, dichiara comunque la propria disponibilità a valutare modalità che consentano di dare seguito alla richiesta della senatrice Donaggio.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, ai sensi dell'articolo 1, il provvedimento è volto a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, mediante interventi quali l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, con il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato; la valorizzazione dell'apprendistato; la redistribuzione in modo più equo delle tutele dell'impiego, da un lato, contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità relativi alle tipologie contrattuali e, dall'altro, adeguando la disciplina del licenziamento; la revisione dell'assetto degli ammortizzatori

sociali e delle politiche attive; il contrasto di usi degli istituti contrattuali esistenti volti ad eludere obblighi contributivi e fiscali; la promozione di una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e di nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni.

Per quanto riguarda le disposizioni attinenti a materie di competenza dell'8^a Commissione, ricorda che l'articolo 34 prevede che le risorse derivanti dall'incremento, pari a 3 euro a passeggero, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili – incremento già previsto dall'art. 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005 – siano destinate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, invece che ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, come attualmente previsto.

La relazione illustrativa chiarisce che ciò viene disposto a parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali operata dal disegno di legge in esame.

La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale in questione avviene a cura dei gestori dei servizi aeroportuali con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. I gestori trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e di comunicazione all'INPS, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale.

Il successivo articolo 71, comma 4, introduce, a partire dal 1° luglio 2013, un nuovo incremento, pari a 2 euro a passeggero, della suddetta addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Anche le risorse derivanti da tale incremento sono attribuite all'INPS.

L'articolo 40 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'ambito di applicazione dell'intervento di integrazione salariale straordinaria ad alcuni settori, tra cui le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti. Si tratta di settori già interessati da estensioni del medesimo istituto, mediante norme transitorie o modalità particolari.

L'articolo 41 prevede a regime, a decorrere dal 2013, un ammortizzatore sociale (indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro) in favore di alcuni lavoratori del settore portuale (lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali), in termini identici a quelli stabiliti da discipline transitorie per gli anni precedenti. Le uniche differenze consistono nella circostanza che la nuova disciplina non pone un limite di spesa (per il 2012, la norma citata fissa un limite di 15 milioni di euro) e che ai datori di lavoro e ai dipendenti, potenziali beneficiari dell'intervento in oggetto, vengono estese le misure di contribuzione previste per la cassa integrazione guadagni straordinaria (contributi pari, rispettivamente, a 0,6 e a 0,3 punti percentuali della retribuzione).

L'articolo 49 regola le modalità attraverso le quali la disciplina relativa al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute negli articoli 22 e seguenti del provvedimento in esame (ossia, il Capo relativo a ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione lavoratori anziani). Una disposizione analoga è contenuta nel successivo articolo 50 per quanto concerne il Fondo bilaterale relativo al personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato.

In conclusione, dichiara la massima disponibilità a prendere in considerazione quanto emergerà nel corso del dibattito ai fini della predisposizione di una bozza di parere da far pervenire alla Commissione Lavoro.

Si apre la discussione.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) ripercorre le tappe che hanno portato alla istituzione del Fondo bilaterale relativo al personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, su cui interviene l'articolo 50 del provvedimento in esame, e del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, toccato invece dal precedente articolo 49. Pur prendendo atto delle motivazioni che conducono alla istituzione di un ammortizzatore sociale unico, sostiene che grande attenzione dovrebbe essere dedicata alla fase transitoria, al fine di evitare che l'attuazione del disegno di legge in esame crei nuovi «esodati». Ritiene dunque che la Commissione dovrebbe compiere approfondimenti volti ad avere l'esatta percezione delle implicazioni che deriveranno dal superamento dei Fondi suddetti. Ciò anche in quanto è possibile che in futuro vengano formulate proposte analoghe anche per altri settori, quale il trasporto pubblico locale, che incideranno dunque sui diritti di un numero molto elevato di lavoratori.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) si associa alle preoccupazioni manifestate dalla senatrice Donaggio, ricordando che le disposizioni in esame, e ancor più eventuali estensioni future ad altri settori, potrebbero recare danno a moltissimi soggetti e dovrebbero essere dunque valutate con grande attenzione.

Manifesta soddisfazione per il contenuto dell'articolo 41 che prevede a regime un ammortizzatore sociale in favore di alcuni lavoratori del settore portuale.

Con riferimento invece agli articoli 34 e 71, comma 4, che destinano alla copertura del provvedimento in esame le risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, pur riconoscendo l'importanza di istituire ammortizzatori sociali, osserva che si tratta di nuove risorse che vengono sottratte al rilancio dei trasporti e degli investimenti e che ciò si pone in contrasto con l'esigenza di far ripartire l'economia del Paese.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) osserva che il provvedimento in esame deve essere valutato alla luce delle profonde modifiche recentemente apportate al sistema pensionistico.

Il senatore DE TONI (*IdV*), riservandosi di intervenire più diffusamente in una prossima seduta, afferma che la riforma attualmente all'esame del Parlamento è diretta conseguenza degli interventi già attuati dal Governo in materia previdenziale.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

(3255) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) illustra il provvedimento in titolo, evidenziando che il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina dei poteri speciali relativi ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché agli altri ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni o comunque necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, secondo quanto precisato con una modifica approvata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati.

Mentre l'articolo 1 riguarda l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'articolo 2 riforma i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e presenta dunque profili di interesse per l'8^a Commissione. Un emendamento approvato nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati ha esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 2 anche alle reti e agli impianti necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per i suddetti settori saranno individuati con uno o più regolamenti da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e da aggiornare almeno ogni tre anni. Secondo quanto previsto nel nuovo comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, sugli schemi di regolamento dovrà essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari: qualora i pareri espressi dai due rami del Parlamento abbiano identico contenuto, il Governo, se non intende conformarvisi, dovrà trasmettere nuovamente lo schema alle Camere, indicando in un'apposita relazione le ragioni del mancato accoglimento delle indicazioni ricevute. Le Commissioni parlamentari avranno altri venti giorni di tempo per esprimere il parere definitivo: decorso tale termine, il regolamento potrà comunque essere adottato.

Con una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, si è precisato che i regolamenti in questione dovranno altresì individuare la tipologia degli atti o operazioni interni al medesimo gruppo che sono esclusi dalla disciplina dei poteri speciali.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 disciplinano l'esercizio dei poteri speciali in relazione a qualsiasi delibera, atto o operazione, adottati da una società che detiene uno o più degli attivi nei predetti settori che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione.

Tali delibere, atti e operazioni devono essere notificati entro 10 giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa; con tale notifica è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione.

Entro 15 giorni dalla suddetta notifica, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Governo può porre il veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di 10 giorni. Una modifica introdotta nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera ha previsto che i predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano trasmessi contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti.

I presupposti per l'esercizio del potere di veto sono legati alla presenza di una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. La Camera dei deputati ha approvato una ulteriore modifica volta a precisare che la situazione eccezionale che legittima l'esercizio dei poteri speciali non deve essere disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore.

Fino alla notifica, e comunque fino al decorso dei termini per l'esercizio del potere di veto, è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Il potere di veto è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici; il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore.

I commi 5 e 6 dell'articolo 2 disciplinano, invece, i poteri speciali in relazione alle ipotesi di acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società.

Sia nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4, sia nell'ipotesi di cui al comma 5, il decreto prevede la sanzione della nullità per le delibere, atti o operazioni adottate in violazione del veto o delle condizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al fine di circoscrivere la portata dei poteri speciali di cui sopra, il comma 7 dell'articolo 2 individua criteri oggettivi e non discriminatori che il Governo, avuto riguardo alla natura dell'operazione, deve considerare.

Il comma 8 stabilisce che, nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate dai regolamenti si riferiscano a società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali il Consiglio dei Ministri delibera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza.

L'attuazione delle nuove regole e principi in tema di esercizio dei poteri speciali è demandato, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, ad un regolamento da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale regolamento dovrà in particolare definire le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. Fino all'adozione del regolamento, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali e le attività conseguenti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Anche in questo caso, come al precedente comma 1-*bis*, è stata introdotta, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, una procedura rinforzata qualora il Governo non intenda uniformarsi ai pareri di identico contenuto eventualmente espressi dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

L'articolo 3 contiene norme generali e transitorie e le necessarie abrogazioni. In particolare, il comma 1 introduce una condizione di reciprocità, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea per l'acquisto di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea.

I commi 2, 3, 4 e 5 dispongono, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del decreto-legge in esame, l'abrogazione ed in parte la novellazione della disciplina previgente introdotta nell'ordinamento nell'ambito del processo di privatizzazione delle imprese in mano pubblica, di cui al decreto-legge n. 332 del 1994 e relativi provvedimenti attuativi. Cessano conseguentemente di avere efficacia le clausole presenti negli statuti societari delle società privatizzate incompatibili con il nuovo regime dei poteri speciali.

I commi da 6 a 8, invece, disciplinano le tutele giurisdizionali contro provvedimenti di esercizio dei poteri speciali, così da assicurare la certezza del diritto e la tutela degli interessi degli investitori non italiani attraverso modifiche apportate al Codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Il nuovo articolo 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga una Relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, da trasmettersi al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria**301^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rilevando che il lavoro ha un valore umano e sociale senza paragoni e le politiche per incrementare e tutelare il lavoro devono essere prioritarie per ogni Governo.

Queste peraltro sono legate alle più complesse scelte e situazioni economiche.

Il mercato del lavoro ha avuto nel tempo un'evoluzione che ha coinvolto gli aspetti tipologici, giuridici e contrattuali, aprendo nuove linee di sviluppo e cambiamento per le scelte e le prospettive dell'economia sociale.

In un contesto economico globale e mutevole come il nostro – prosegue il relatore – le politiche sul lavoro non possono cristallizzarsi sul passato ma devono tener conto dei mutamenti prodotti nel corso del tempo, collegati a contesti economici europei e internazionali.

Le riforme già attuate nel nostro Paese, come il pacchetto Treu e la legge Biagi, hanno cercato di aggiornare la legislazione alle diverse realtà economico-produttive.

In tale quadro va inserita l'esigenza odierna di un nuovo mercato del lavoro, di una nuova considerazione e di nuovi istituti che siano in sintonia con le prospettive di un settore fondamentale per il complesso delle attività economiche e sociali attuali del nostro Paese.

Per questi motivi il Governo in carica ha assegnato alla riforma del mercato del lavoro un ruolo di primario rilievo tra i suoi obiettivi principali.

Il provvedimento in esame – prosegue il relatore – riflette i contenuti sostanziali del documento predisposto in sede governativa al termine di un confronto ampio, articolato e complesso con le parti sociali e le forze politiche, in una dialettica di posizioni a volte molto marcata.

L'iniziativa legislativa proposta vuole essere una riforma, cioè un intervento normativo ad ampio raggio che, incidendo su diversi profili, assume un carattere complessivo e organico, caratterizzato dalla connessione sistematica tra i settori d'intervento.

L'approccio sistematico complessivo esplica i suoi effetti verso tutto il mercato del lavoro, secondo concetto unitario atto a ricomprendere i diversi settori dell'attività economica, nel cui ambito va chiaramente considerato il settore primario.

Perciò i tratti rilevanti della riforma hanno riflessi, più o meno accentuati, anche nei confronti del lavoro in agricoltura, che si può perciò ritenere investito dalla filosofia complessiva del provvedimento e dalla disciplina prevista.

Vi sono poi alcune disposizioni rivolte più direttamente al comparto primario, sulla quali occorre pertanto soffermare l'esame in modo più approfondito.

Un passaggio di sicuro interesse – prosegue il relatore – è presente nell'articolo 11, in tema di lavoro accessorio, la cui operatività per un aspetto il Governo intende ridurre perché è prevista una nuova definizione dei limiti di applicazione, legati ad un importo dei compensi non superiore a 5 mila euro annui.

Peraltro aspetto la norma consente, di utilizzare tale strumento nell'ambito di attività stagionali agricole, cioè in una ipotesi diversa dalle prestazioni occasionali di breve durata per cui l'istituto era stato pensato.

Considerando che il sistema dei *voucher* di pagamento, proprio del tipo di lavoro in questione, prevede contributi minimi per la pensione e nessuna garanzia quanto a malattia, maternità e trattamenti di fine rapporto, suscita perplessità questa estensione generalizzata al lavoro stagionale in agricoltura, che ha caratteri ben diversi dall'occasionalità delle prestazioni, potendo durare mesi e costituendo altresì una quota di enorme rilievo nel complesso del lavoro agricolo.

Occorre peraltro segnalare – prosegue il relatore – che tale apertura dell'istituto a tutti gli stagionali in agricoltura trova in parte compensazione nella previsione di un parziale aumento dei contributi previdenziali nonché nel calcolo dei 5.000 euro per la totalità dei committenti, quindi a prescindere dal datore di lavoro.

Va infine ricordato che, secondo la disposizione in esame, i compensi derivanti da lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Ulteriori norme di diretto interesse per il settore agricolo sono presenti nella sezione dedicata agli ammortizzatori sociali, nel cui ambito

gli articoli da 22 a 33 istituiscono dal 2013 l'Assicurazione sociale per l'impiego (AspI), in sostituzione dell'indennità di mobilità e degli altri trattamenti di disoccupazione vigenti.

L'articolo 22 – prosegue il relatore – nel definire l'ambito di applicazione, al comma 3 ne esclude gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato, per i quali restano in vigore i trattamenti di disoccupazione attualmente previsti.

Occorre altresì richiamare l'attenzione sull'articolo 29 il quale, nel determinare la contribuzione di finanziamento dell'AspI, stabilisce al comma 4, tra le altre forme individuate dalla norma, un contributo addizionale per il datore di lavoro concernente i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, che tuttavia non si applica a certe categorie di lavoratori, tra i quali la lettera b) del comma 5 cita i lavoratori per attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, che contiene un elenco di attività a termine, molte delle quali sono riferite direttamente al comparto agricolo.

L'articolo 38, infine – prosegue il relatore – investe esplicitamente il settore dell'agricoltura, prevedendo l'estensione, dal 2013, degli incrementi delle aliquote contributive pensionistiche e di computo ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dai medesimi incrementi.

Si precisa che il decreto-legge n. 201 del 2011, all'articolo 24, comma 23, prevedeva l'aumento delle aliquote contributive per coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Come si evince dalla relazione tecnica al provvedimento in titolo, restava esclusa dal predetto incremento una collettività residua, composta da appartenenti alla categoria degli imprenditori agricoli professionali (circa il 3 o il 4 per cento degli iscritti alla gestione), non coinvolti dai citati incrementi di aliquota.

Il relatore illustra infine uno schema di parere favorevole con condizione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, intervenendo nel dibattito, valuta negativamente la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 2, del disegno di legge in titolo, volta a prevedere un'estensione generalizzata del lavoro accessorio alle attività agricole a carattere stagionale, in quanto l'ambito di applicazione dell'istituto del *voucher* va necessariamente circoscritto a contesti specifici.

Ricorda poi che le agevolazioni previste, con riferimento all'Imposta Municipale Unica, presuppongono l'iscrizione dell'imprenditore agricolo nella relativa gestione previdenziale. Tale disciplina, già di per sé inopportuna, diventa ancora più incongrua alla luce della disposizione contenuta nell'articolo 38 del disegno di legge in titolo, atta ad estendere gli incrementi delle aliquote contributive pensionistiche agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale.

Dopo che il senatore PICCIONI (*PdL*) e la senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) hanno espresso la propria condivisione per le valu-

tazioni testé prospettate dal Presidente, interviene nel dibattito la senatrice MONGIELLO (PD) evidenziando che l'estensione generalizzata del lavoro accessorio al lavoro stagionale agricolo, di cui all'articolo 11, comma 2, risulta del tutto inaccettabile, essendo suscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti dei lavoratori. Il sistema dei *voucher* non è in alcun modo idoneo a combattere i fenomeni di lavoro nero e di caporalato, potendo anzi ingenerare una sorta di «caporalato legalizzato», in base al quale il «caporale» acquista i *voucher* e li utilizza per porre in essere le proprie attività illegali.

È quindi necessario sopprimere la predetta disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, o in subordine, qualora non si voglia accogliere tale indicazione, è necessario almeno prevedere che l'utilizzo di tale tipologia di lavoro debba essere comunicata all'INPS non meno di ventiquattro ore prima ed altresì che il *voucher* abbia una caratterizzazione oraria.

Esprime poi il proprio disappunto per la mancata convocazione da parte della 11^a Commissione del Senato dei sindacati dei lavoratori agricoli, avendo proceduto la predetta Commissione ad audire esclusivamente le organizzazioni professionali agricole.

Dopo aver espresso una valutazione negativa anche in ordine alla disposizione di cui all'articolo 38 del disegno di legge in titolo, l'oratrice conclude il proprio intervento evidenziando che la disciplina relativa al lavoro agricolo contenuta nell'atto in esame non risulta idonea in alcun modo ad accrescere gli *standard* di flessibilità, determinando esclusivamente una compressione delle garanzie e dei diritti del lavoratore.

Il relatore ZANOLETTI (PdL) riformula lo schema di parere precedentemente illustrato, recependo talune indicazioni formulate dalla senatrice Mongiello in relazione all'esigenza di introdurre, per il lavoro accessorio, l'obbligo di comunicazione all'INPS almeno ventiquattro ore prima, nonché in relazione all'esigenza di attribuire al *voucher* una caratterizzazione oraria.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con condizione, nella versione per ultimo prospettata dal relatore Zanoletti (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva.

AFFARE ASSEGNATO

Affare assegnato concernente le problematiche attinenti all'attività di pesca del tonno rosso (n. 787)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

La relatrice CASTIGLIONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), evidenziando che il settore della pesca tonniere con la tecnica del palangaro ha subito negli ultimi anni un preoccupante decremento delle quote assegnate. Nell'ultimo anno la diminuzione di quota è risultata particolarmente consistente, mettendo in pericolo la sopravvivenza delle piccole imprese che operano attraverso la sopraccitata tecnica, con tutti i conseguenti riflessi negativi sul piano sociale e sul piano economico.

Il senatore ANDRIA (PD) sottolinea preliminarmente l'esigenza di individuare un congruo punto di equilibrio che possa salvaguardare la pesca tonniere nel suo complesso, nelle sue varie modalità di svolgimento. Alla luce di tale esigenza l'oratore propone una riformulazione dello schema di risoluzione, finalizzata ad introdurre nell'ambito dello stesso l'impegno per il Governo a rivedere il periodo di pesca con il sistema a «circuizione», spostandolo nell'arco temporale dal 1° giugno al 30 giugno. Rileva a tal proposito che il periodo attualmente previsto – dal 15 maggio al 15 giugno – è suscettibile di determinare difficoltà per gli operatori del settore, attesa la situazione climatica registrabile in tale arco temporale, che spesso determina condizioni del mare ostative per la navigazione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA condivide le considerazioni testé espresse dal senatore Andria in merito allo spostamento del periodo di pesca, evidenziando che l'arco temporale attualmente previsto induce spesso gli operatori a affrontare anche condizioni meteorologiche avverse, con tutti i conseguenti rischi per la sicurezza in mare.

Il senatore ANDRIA (PD) propone poi di integrare il dispositivo dello schema di risoluzione, prefigurando in particolare la riammissione dell'utilizzo degli aerei per l'avvistamento dei banchi di tonno rosso, nella prospettiva di bilanciare gli obiettivi di tutela delle risorse biologiche in questione con l'esigenza, altrettanto importante, di salvaguardare i livelli di occupazione e dunque di sostenibilità socio-economica delle realtà produttive che operano nel settore tonniere. Pur essendo state da taluno prospettate delle criticità in ordine a tale opzione, specie per i profili ambientali, va tuttavia evidenziato che i benefici derivanti dalla stessa risultano significativi, consentendo tale sistema la possibilità di circoscrivere l'attività ittica con riferimento ai soli tonni di grosse dimensioni ed altresì consentendo la possibilità di limitare le uscite in mare ai soli casi in cui siano stati effettivamente avvistati dei banchi, con tutte le conseguenti riduzioni dei costi di produzione.

Il senatore Andria propone inoltre di inserire nell'ambito dello schema di risoluzione la previsione in base alla quale il numero delle imprese autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema circuizione debba rimanere invariato rispetto al 2012 (dodici unità), come pure di inserire un impegno per il Governo a mantenere l'attuale chiave di ripartizione delle quote di cattura tra i diversi sistemi di pesca in assenza di

nuove maggiori quote assegnate all'Italia. Infine propone di integrare lo schema della relatrice con un impegno per l'Esecutivo a tenere conto, nella ripartizione di eventuali maggiori quote di cattura del tonno rosso assegnate all'Italia, della necessità di riconsiderare in modo equilibrato lo sforzo di pesca tra i vari sistemi presenti nel Paese.

La relatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) manifesta la propria disponibilità ad accogliere le proposte di riformulazione prospettate dal senatore Andria in relazione alla revisione del periodo di pesca e all'utilizzo degli aerei per l'avvistamento dei banchi di tonno. Esprime invece perplessità in ordine alle restanti proposte di riformulazione avanzate dal senatore Andria, precisando che la quota relativa al settore della pesca tonniera operante con la tecnica della «circuizione» è stata mantenuta per l'anno in corso, mentre i soggetti operanti con la tecnica del palangaro hanno subito una consistente diminuzione della quota ad essi spettante. Rispetto alla quota di pesca complessiva, la quota assegnata alla pesca tonniera a circuizione ammonta al 77 per cento, mentre per i palangari la relativa quota è pari solo all'11 per cento.

È stata salvaguardata anche la quota relativa alla pesca sportiva, mentre gli operatori con il sistema del palangaro non sono stati in alcun modo tutelati.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ritiene opportuno che vengano conciliate le esigenze di salvaguardia della pesca con il palangaro, caratterizzata da una spiccata valenza sociale, con quelle relative ad altre tipologie di attività tonniera, aventi una maggiore valenza economica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3249

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'iniziativa legislativa proposta prospetta un intervento normativo ad ampio raggio che, incidendo su diversi profili, assume un carattere complessivo e organico, caratterizzato dalla connessione sistematica tra i settori d'intervento;

l'approccio sistematico complessivo esplica i suoi effetti verso tutto il mercato del lavoro, secondo un tratto distintivo unitario atto ricomprendere i diversi settori dell'attività economica, nel cui ambito va chiaramente considerato il settore primario;

i tratti rilevanti della riforma, secondo quanto rilevato, non possono che avere riflessi, più o meno accentuati, anche nei confronti del lavoro in agricoltura, che si può perciò ritenere in via generale investito dalla filosofia complessiva del provvedimento e dalla disciplina prevista;

un passaggio di interesse per il comparto agricolo è presente nell'articolo 11, in tema di lavoro accessorio, istituito la cui operatività il Governo intende ridurre prevedendo una nuova definizione dei limiti di applicazione, legati ad un importo dei compensi non superiore a 5 mila euro annui;

la norma consente, nel novellare la disciplina vigente, di utilizzare tale strumento nell'ambito di attività stagionali agricole, ipotesi diversa dalle prestazioni occasionali di breve durata per cui l'istituto era stato pensato;

il sistema dei «voucher» di pagamento, proprio del tipo di lavoro in questione, prevede contributi minimi per la pensione e nessuna garanzia quanto a malattia, maternità e trattamenti di fine rapporto;

tale apertura dell'istituto a tutti gli stagionali in agricoltura trova in parte compensazione nella previsione di un parziale aumento dei contributi previdenziali nonché nel calcolo dei 5.000 euro per la totalità dei committenti, quindi a prescindere dal datore di lavoro;

secondo la disposizione in esame, i compensi derivanti da lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno;

ulteriori norme di diretto interesse per il settore agricolo sono presenti nella sezione dedicata agli ammortizzatori sociali, nel cui ambito gli articoli da 22 a 33 istituiscono dal 2013 l'Assicurazione sociale per l'impiego (AspI), in sostituzione dell'indennità di mobilità e degli altri trattamenti di disoccupazione vigenti;

l'articolo 22, nel definire l'ambito di applicazione dell'AspI, al comma 3 ne esclude gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato, per i quali restano in vigore i trattamenti di disoccupazione attualmente previsti;

l'articolo 29, nel determinare la contribuzione di finanziamento dell'AspI, stabilisce al comma 4, tra le altre forme individuate dalla norma, un contributo addizionale per il datore di lavoro concernente i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, che tuttavia non si applica a certe categorie di lavoratori, tra i quali la lettera *b*) del comma 5 cita i lavoratori per attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, contenente un elenco di attività a termine, molte delle quali sono riferite direttamente al comparto agricolo;

l'articolo 38, infine, investe esplicitamente il settore dell'agricoltura, prevedendo l'estensione, dal 2013, degli incrementi delle aliquote contributive pensionistiche e di computo ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS. Tale estensione non opera per gli iscritti già interessati dalla stessa posizione incrementale; esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, che prospetta un'estensione generalizzata del lavoro accessorio alle attività agricole di carattere stagionale, atteso che tali prestazioni hanno caratteri ben diversi dall'occasionalità, potendo durare mesi e costituendo altresì una quota di enorme rilievo nel panorama complessivo del lavoro agricolo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3249

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'iniziativa legislativa proposta prospetta un intervento normativo ad ampio raggio che, incidendo su diversi profili, assume un carattere complessivo e organico, caratterizzato dalla connessione sistematica tra i settori d'intervento;

l'approccio sistematico complessivo esplica i suoi effetti verso tutto il mercato del lavoro, secondo un tratto distintivo unitario atto ricomprendere i diversi settori dell'attività economica, nel cui ambito va chiaramente considerato il settore primario;

i tratti rilevanti della riforma, secondo quanto rilevato, non possono che avere riflessi, più o meno accentuati, anche nei confronti del lavoro in agricoltura, che si può perciò ritenere in via generale investito dalla filosofia complessiva del provvedimento e dalla disciplina prevista;

un passaggio di interesse per il comparto agricolo è presente nell'articolo 11, in tema di lavoro accessorio, istituito la cui operatività il Governo intende ridurre prevedendo una nuova definizione dei limiti di applicazione, legati ad un importo dei compensi non superiore a 5 mila euro annui;

la norma consente, nel novellare la disciplina vigente, di utilizzare tale strumento nell'ambito di attività stagionali agricole, ipotesi diversa dalle prestazioni occasionali di breve durata per cui l'istituto era stato pensato;

il sistema dei «voucher» di pagamento, proprio del tipo di lavoro in questione, prevede contributi minimi per la pensione e nessuna garanzia quanto a malattia, maternità e trattamenti di fine rapporto;

tale apertura dell'istituto a tutti gli stagionali in agricoltura trova in parte compensazione nella previsione di un parziale aumento dei contributi previdenziali nonché nel calcolo dei 5.000 euro per la totalità dei committenti, quindi a prescindere dal datore di lavoro;

secondo la disposizione in esame, i compensi derivanti da lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno;

ulteriori norme di diretto interesse per il settore agricolo sono presenti nella sezione dedicata agli ammortizzatori sociali, nel cui ambito gli articoli da 22 a 33 istituiscono dal 2013 l'Assicurazione sociale per l'impiego (AspI), in sostituzione dell'indennità di mobilità e degli altri trattamenti di disoccupazione vigenti;

l'articolo 22, nel definire l'ambito di applicazione dell'AspI, al comma 3 ne esclude gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato, per i quali restano in vigore i trattamenti di disoccupazione attualmente previsti;

l'articolo 29, nel determinare la contribuzione di finanziamento dell'AspI, stabilisce al comma 4, tra le altre forme individuate dalla norma, un contributo addizionale per il datore di lavoro concernente i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, che tuttavia non si applica a certe categorie di lavoratori, tra i quali la lettera *b*) del comma 5 cita i lavoratori per attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, contenente un elenco di attività a termine, molte delle quali sono riferite direttamente al comparto agricolo;

l'articolo 38, infine, investe esplicitamente il settore dell'agricoltura, prevedendo l'estensione, dal 2013, degli incrementi delle aliquote contributive pensionistiche e di computo ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS. Tale estensione non opera per gli iscritti già interessati dalla stessa posizione incrementale; esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, che prospetta un'estensione generalizzata del lavoro accessorio alle attività agricole di carattere stagionale, atteso che tali prestazioni hanno caratteri ben diversi dall'occasionalità, potendo durare mesi e costituendo altresì una quota di enorme rilievo nel panorama complessivo del lavoro agricolo. In subordine, qualora la predetta disposizione non venga soppressa, sia previsto che l'utilizzo di tale tipologia di lavoro debba essere comunicata all'INPS almeno ventiquattro ore prima e che il *voucher* abbia una caratterizzazione oraria.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 787

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente le problematiche attinenti all’attività di pesca del tonno rosso,

premessi che:

la salvaguardia del tonno rosso è, ormai, da molti anni oggetto di sforzi congiunti della Commissione europea e degli Stati membri (in particolare Francia, Spagna, Italia, Portogallo e Grecia) coordinati dall’Agenzia europea di controllo della pesca. Le misure rigorose di vigilanza sull’attività ittica in questione, fin qui attuate, stanno effettivamente garantendo il rispetto della normativa e permettendo agli *stock* di ricostituirsi. Gli obiettivi di tutela delle risorse biologiche devono però essere bilanciati dall’altrettanto importante esigenza di salvaguardia dei livelli di occupazione e dunque di sostenibilità socio-economica delle realtà produttive che operano nel settore. Di qui la necessità di preservare settori e industrie dalla tradizione secolare, tra cui assume un ruolo di assoluto rilievo l’economia e la cultura della pesca tonniere insulare italiana;

per quanto riguarda la tutela della specie, si ricorda che nel 2009 il Principato di Monaco aveva proposto di inserire il tonno rosso nell’Appendice I della CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) con la conseguenza di portare a un possibile divieto del commercio internazionale di questa specie. L’anno successivo nel corso della 15^a Conferenza delle Parti CITES, svoltasi a Doha, (13 – 25 marzo 2010) le parti contraenti hanno espresso un netto parere contrario alla proibizione del commercio internazionale del tonno rosso (72 voti contrari, 43 favorevoli e 4 astensioni). Peraltro, si precisa che detta richiesta del Principato di Monaco non teneva conto che la salvaguardia del tonno rosso era, da tempo, oggetto di un’azione congiunta dell’Unione europea e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell’Atlantico (CICTA), presso cui la stessa Unione europea dispone di un rappresentante. Tale attività si sostanzia in misure annuali di definizione del totale ammissibile di cattura (noto come TAC) e delle relative quote di pesca, nonché di riduzione della capacità della flotta tonniere;

fin dal 2007 sono stati adottati e aggiornati piani pluriennali di controllo della pesca del tonno rosso, che si sono concentrati, da una parte, in una sensibile riduzione del TAC e delle singole quote, come pure della capacità della flotta, nonché nella limitazione dei periodi di pesca e, dall’altra, in un rafforzamento delle misure di controllo;

il TAC è passato dalle 29.500 tonnellate del 2007 alle 12.900 tonnellate del 2011, e a livello di Unione europea la quota ammissibile di cattura si è ridotta rispettivamente dalle 16.211 tonnellate alle 5.756 tonnellate;

per quanto riguarda l'Italia è previsto che per il 2012 la flotta della «circozione» che potrà essere autorizzata alla pesca del tonno rosso sarà composta solo da 12 imbarcazioni e che i massimali di cattura resteranno invariati rispetto al monte 2011 e ammonteranno a 1.787,91 tonnellate. Si tratta nello specifico di una quota inferiore dell'8 per cento a quella fissata per il 2010;

il TAC è solo una delle molteplici misure restrittive che limitano la pesca del tonno rosso. Il periodo di pesca è ridotto a un solo mese (15 maggio – 15 giugno) ma l'Unione europea può decidere di sospendere anticipatamente la pesca se lo *stock* è in pericolo ovvero le quote di pescato vengono raggiunte prima della scadenza;

i controlli vengono effettuati anche a bordo dei pescherecci con la presenza di un osservatore comunitario, ed è inoltre previsto l'obbligo di sbarcare il pescato soltanto in determinati porti e, comunque, sotto il controllo delle autorità marittime competenti;

questo sistema di controlli si è tradotto a livello nazionale nella sensibile riduzione del numero delle imbarcazioni dedicate alla pesca del tonno rosso che, se da un lato ha consentito una pesca rispettosa dei limiti quantitativi imposti e assegnati, dall'altro ha determinato la fuoriuscita dal mercato di numerose realtà imprenditoriali e l'assottigliarsi di un'economia storicamente vitale e connotata da una decisa valenza culturale;

impegna il Governo:

ad attivarsi, anche in ambito europeo, al fine di rimodulare ed attenuare le misure limitative introdotte in ordine alla pesca del tonno rosso, con particolare riguardo alla riduzione delle quote e delle capacità della flotta, nonché alla limitazione dei periodi di pesca, nella prospettiva di bilanciare gli obiettivi di tutela delle risorse biologiche in questione con l'esigenza, altrettanto importante, di salvaguardare i livelli di occupazione e dunque di sostenibilità socio-economica delle realtà produttive che operano nel settore tonniero;

a tener conto, nella ripartizione di eventuali maggiori quote di cattura del tonno rosso assegnate all'Italia, della necessità di riequilibrare lo sforzo di pesca principalmente nei confronti della pesca artigianale effettuata con la tecnica del palangaro e delle tonnare fisse.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 aprile 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
CURSI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,50

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA IN
RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3221 (DECRETO-LEGGE IN-
TEGRATIVO DECRETI LIBERALIZZAZIONI E CONSOLIDAMENTO CONTI PUBBLICI)*

Plenaria

292^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Malaschini.*

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

*(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente dispo-
sizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente CURSI informa la Commissione che sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno riferiti al decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Informa altresì che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto nella giornata di oggi l'audizione informale del Direttore generale della Banca d'Italia e che la documentazione dallo stesso depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che recentemente il Presidente del Senato ha richiamato l'attenzione dei Presidenti delle Commissioni permanenti in merito alla necessità di adottare, con riguardo ai decreti-legge, rigorosi criteri di ammissibilità degli emendamenti. Dichiara pertanto improponibili, per estraneità all'oggetto del provvedimento, le seguenti proposte emendative: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.48, 1.49, 1.60, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.0.1

La Commissione prende atto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra gli emendamenti a propria firma e chiede al Governo, con riferimento alle varie tipologie di commissioni applicate dagli istituti bancari, se esse coincidano esattamente con quelle previste dall'articolo 117 del Testo Unico bancario, rispetto al quale si pone un problema di sequenza temporale.

Il sottosegretario MALASCHINI interviene a riguardo per riconoscere l'esigenza di un'interpretazione di diritto intertemporale, riservandosi di fornire successivamente ulteriori elementi di risposta.

Il senatore SANGALLI (*PD*) interviene per illustrare i propri emendamenti e per annunciare la riformulazione dell'emendamento 1.32.

Il senatore MALAN (*PdL*) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.17 ed illustra l'emendamento 1.95, precisando che la soppressione in esso contenuta è giustificata dalle numerose perplessità emerse in varie sedi in ordine alle ragioni di una norma, quale quella contenuta al comma 2 del decreto, di difficile interpretazione che laddove avesse portata economica risulterebbe peraltro priva della necessaria copertura.

Dopo una breve replica del sottosegretario MALASCHINI, nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CURSI dà per illustrati tutti gli altri emendamenti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (n. 453)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il senatore IZZO (*PdL*), relatore, illustra l'atto del Governo in titolo, recante modifiche al decreto legislativo n. 17 del 2010, con il quale veniva data attuazione alla direttiva n. 127 del 2009 dell'Unione europea in materia di macchine per l'applicazione di pesticidi. Il presente decreto, reso urgente a causa dell'apertura di un'infrazione comunitaria per la mancata attuazione della direttiva n. 127 del 2009, rientra in un quadro generale dell'azione comunitaria per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, esattamente la direttiva n. 128 del 2009.

Rileva che con il presente decreto vengono stabiliti i requisiti essenziali di protezione dell'ambiente da applicare alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di pesticidi in modo che sia assicurato il rispetto dell'ambiente senza eventuali minacce derivanti dalle necessarie attività di manutenzione e ispezione delle macchine per pesticidi. Il decreto si compone di soli due articoli, anche se quello con il maggiore contenuto è il primo, dal momento che il secondo reca semplici norme di invarianza finanziaria.

Evidenzia che le norme sono di dettaglio e riguardano sia la produzione delle macchine, sia la loro manutenzione, finanche a prevedere come anche nelle fasi di lavaggio e di riparazione dei macchinari si possa evitare il più possibile di disperdere nell'ambiente, in modo improprio, sostanze che possono determinare un grave danno anche alle falde acquifere. Per una specifica conoscenza della previsioni rinvia alla lettura del decreto legislativo nelle sue singole parti.

Con queste considerazioni ritiene di poter indicare alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE comunica che il Gruppo Mossi&Ghisolfi ha trasmesso un documento – in relazione all'indagine conoscitiva sulla strate-

gia energetica nazionale – che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già prevista per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3221**

ORDINE DEL GIORNO

G/3221/1/10

MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 3221 (di conversione del decreto-legge n. 29/2011),

constatato che l'articolo 1, comma 2 del testo originale del decreto-legge introduce, per un numero ristrettissimo di persone a reddito superiore ai trecentomila euro annui, una deroga alle nuove norme in materia pensionistica di cui al comma 14 del decreto-legge 201/2011 («salva-Italia»), volta a preservare da riduzioni trattamenti previdenziali che comunque verrebbero erogati nei tempi previsti;

richiamato l'ordine del giorno G/3124/100/1 e 5 a proposito dei cosiddetti «esodati», accolto dal Governo in febbraio, in cui si riconosceva che le situazioni trattate costituiscono «problematiche sociali di obiettiva gravità e rilevanza cui appare necessario fornire una risposta compatibile con i problemi rappresentati, attraverso l'utilizzo degli strumenti di tutela più pertinenti», ricalcando peraltro le parole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali espresse in sede di discussione dell'argomento nelle Commissioni;

ritenuto che le situazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 29 del 2011, pur meritevoli di attenzione, non costituiscono problematiche sociali di obiettiva gravità,

impegna il Governo:

ad affrontare le esigenze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto in discussione contestualmente a quelle dei lavoratori i quali abbiano aderito ad accordi di esodo volontario o collettivo stipulati entro il 31 dicembre 2011, unitamente ad altre situazioni di particolare disagio venutesi a creare in seguito alle nuove norme in materia pensionistica di cui al comma 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 («salva-Italia»), compatibilmente con le risorse reperibili.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

LANNUTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del consumatore)

1. Al fine di rafforzare, nell'attuale fase di crisi economica, la tutela del consumatore in caso di violazione dei divieti normativi in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa illecita, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, le parole: "500.000,00 euro" sono sostituite dalle parole: "5.000.000,00 euro";

2) al comma 12, le parole: "150.000,00 euro" sono sostituite dalle parole: "5.000.000,00 euro";

b) all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, le parole: "500.000,00 euro" sono sostituite dalle parole: "5.000.000,00 euro";

2) al comma 12, le parole: "150.000,00 euro" sono sostituite dalle parole: "5.000.000,00 euro"».

1.2

LANNUTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 27 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-*ter*. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma ad utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-*quater*. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo."».

1.3

STIFFONI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,"; con le seguenti: "con la Regione o le Regioni interessate, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9,"».

1.4

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) *al comma 3,*

1.1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato, anche su tutto il territorio nazionale;"

1.2) *dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

"b-bis) attuare anche in forma associata un sistema cauzionale, anche facoltativo, di restituzione dei propri imballaggi secondo criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."».

1.5

Massimo GARAVAGLIA, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario "in house" qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

1) raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg *pro capite* annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

3) quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2-ter. Per le società di cui al precedente comma *2-bis* non trovano applicazione:

a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'articolo 18, comma *2-bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 102 del 3 agosto 2009;

c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.

2-quater. Le società di cui al precedente comma *2-bis* non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni."».

1.6

Massimo GARAVAGLIA, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, lettera a), dopo le parole: "31 dicembre 2012", aggiungere le parole: "e sono aggiunte le parole: "ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società *in house* che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi"».

1.7

Massimo GARAVAGLIA, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sopprimere le parole: "La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale" e conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: "di dimensione diversa da quella provinciale"».

1.8

Massimo GARAVAGLIA, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Sono fatte salve le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile i due ultimi bilanci consuntivi"».

1.9

STIFFONI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 16, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico" sono aggiunte le seguenti: "e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

1.10

LANNUTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11

CAGNIN, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

1.12

ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» aggiungere le seguenti: «al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "disposizioni applicative del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità"».

1.13

CAGNIN, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sconfinamento di durata inferiore ai 7 giorni in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, non si applica la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli interessi debitori sull'ammontare dello sconfinamento sono calcolati a partire dall'ottavo giorno di sconfinamento.».

1.14

CAGNIN, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sconfinamento di durata inferiore ai 7 giorni in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, non si applica la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

1.15

CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «In ogni modo, in caso di scoperto su conti correnti senza fido, non potranno essere applicate, oltre agli interessi debitori, altre spese, neppure la commissione di istruttoria veloce, se la durata dello sconfinamento è pari o inferiore ai 30 giorni oppure se l'entità dello scoperto è pari o inferiore ai 1.000 euro per ogni singola operazione».

1.16

BONFRISCO, LEGNINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ciascuna operazione di finanziamento garantita dai Confidi nei confronti delle imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione non può determinare un TAEG superiore al 5% del corrispondente TEGM in vigore».

1.17

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.18

CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

1-bis) È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese ed ai consumatori, con particolare riferimento alle imprese piccole e medie, alle famiglie, ai giovani ed ai lavoratori precari e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese e dei consumatori. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere

invitate ad intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria e le associazioni dei consumatori.

1-ter) L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese, dei consumatori e delle associazioni delle imprese e dei consumatori che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. La Banca d'Italia, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dall'Osservatorio, interverrà direttamente sugli operatori di mercato per risolvere le situazioni particolarmente critiche. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

1-quater) L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese e ai consumatori volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali. L'Osservatorio si impegna a stipulare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dell'attuale provvedimento delle Convenzioni con le banche per favorire l'accesso al credito di imprese e consumatori, tenendo conto dell'attuale situazione di crisi economica e degli aiuti che il sistema bancario sta ottenendo dalla Banca Centrale Europea».

1.20

CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) All'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Il CICR svolge il ruolo di osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese;

4-ter. Il CICR, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

4-quater. Il CICR, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di fi-

nanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali"».

1.21

BEVILACQUA, CASTRO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

«1-bis. Sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce semestralmente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e per categoria economica. A tale fine in ogni Prefettura è istituito un Osservatorio provinciale, del quale sono membri: il prefetto, con funzione di coordinatore; il dirigente responsabile della direzione provinciale dell'economia e delle finanze; il presidente della Camera di Commercio; il rappresentante designato dell'Associazione bancaria italiana; il rappresentante designato della Banca d'Italia. Sono invitati a partecipare alle riunioni, in base ai temi all'ordine del giorno: il presidente della provincia; il rappresentante designato della Regione; il comandante provinciale della Guardia di Finanza; i rappresentanti designati delle categorie di impresa, dei lavoratori e dei consumatori. I rappresentanti dell'Abi, delle categorie di impresa, dei lavoratori e dei consumatori sono designati dai rispettivi organi di vertice nazionale, secondo le modalità da ciascuno individuate, per assicurarne la presenza in tutti gli Osservatori.

1-ter. Gli Osservatori si riuniscono almeno una volta a bimestre e hanno il compito:

a) di monitorare l'andamento dei flussi di credito sul territorio e di proporre soluzioni da applicare a livello locale, su una base informativa risultante da direttiva, da emanare dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

b) di monitorare singoli casi controversi, quando il diniego di erogazione del credito appare illogico o immotivato. Dopo aver raccolto in forma riservata l'istanza del cliente, il Prefetto convoca il rappresentante designato della banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, e sollecita una risposta motivata sulla meritevolezza del credito.

1-quater. Dall'istituzione degli osservatori di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per gli uffici di prefettura.

1-quinques. Per porre il Ministro dell'economia e delle finanze in condizione di svolgere il compito di cui al comma 1-bis, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Osservatorio nazio-

nale, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, cui vengono trasmessi senza ritardo dagli Osservatori provinciali i dati e le valutazioni sull'andamento dei flussi creditizi. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dell'interno, uno dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate a intervenire l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese, di categoria e dei consumatori».

1.23

BUGNANO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

1.24

GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «sull'erogazione del credito da parte delle banche», aggiungere le seguenti: «alle famiglie, ai consumatori e».

1.25

DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «alle imprese», aggiungere le seguenti: «sulle condizioni praticate dalle banche per l'erogazione del credito e dei servizi alle famiglie, ai consumatori e alle imprese».

1.26

BUGNANO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «piccole e medie», inserire le seguenti: «femminili e».

1.27

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI

Al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «accesso al credito delle medesime imprese», sono inserite le seguenti: «Nell'ambito di tali attività, l'osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale»;

conseguentemente, le parole: «Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese di categoria», sono sostituite dalle seguenti: «Partecipano, senza diritto di voto, le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

dopo le parole: «formazione delle migliori prassi», inserire le seguenti: «e di specifici patti di trasparenza»;

le parole: «una reale percezione del merito del credito» sono sostituite dalle seguenti: «un miglioramento delle condizioni di accesso al credito».

1.28

FIORONI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «accesso al credito delle medesime imprese», sono inserite le seguenti: «Nell'ambito di tali attività, l'osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale».

1.29

GHIGO

Alla lettera b), comma 1-bis, dopo le parole: «accesso al credito delle medesime imprese.» inserire il seguente periodo: «Nell'ambito di tali attività, l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.».

1.30

GHIGO

Alla lettera b), comma 1-bis, dopo le parole: «Banca d'Italia» inserire le seguenti: «nonchè un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti».

1.31

LANNUTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Possono essere invitati ad intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana, un rappresentante, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni delle imprese e di categoria.».

1.32

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «Partecipano, senza diritto di voto, le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».

1.33

FIORONI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «l'Associazione bancaria italiana» aggiungere le seguenti: «un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

1.34

BONFRISCO, LEGNINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-bis, in fondo, dopo le parole: «associazioni delle imprese e di categoria» aggiungere le seguenti: «, nonché organismi di società finanziarie regionali».

1.35

GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «o su segnalazione delle imprese» aggiungere le seguenti: «dei consumatori e delle associazioni delle imprese e dei consumatori».

1.36

GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «o la sua ingiustificata revoca,» aggiungere le seguenti: «, nonché l'applicazione di condizioni contrattuali non trasparenti per l'erogazione del credito».

1.37

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter), dopo le parole: «sono tenute a fornire», aggiungere le seguenti: «, entro trenta giorni dalla richiesta,».

1.38

GHIGO

Al comma 1-ter, dopo le parole: «è stato revocato.» aggiungere le seguenti: «Nel caso in cui le banche omettano o rifiutino senza giustificato motivo di fornire le informazioni e le motivazioni richieste, la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa fino a 50.000 euro.».

1.39

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter), dopo le parole: «è stato revocato», aggiungere le seguenti: «, in forma scritta, informando contemporaneamente anche le imprese interessate.».

1.40

DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei termini fissati dall'Osservatorio.».

1.41

BUGNANO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di omessa o incompleta trasmissione delle informazioni, la Banca d'Italia assume le iniziative più opportune finalizzate all'adempimento, da parte delle banche interessate, degli obblighi di cui al periodo precedente, comprensive dell'applicazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente e tenendo conto dell'eventuale recidiva.».

1.42

ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: «sentita l'Associazione bancaria italiana» aggiungere le seguenti: «, nonché le associazioni delle imprese e di categoria più rappresentative» e dopo le parole: «di finanziamento alle imprese» aggiungere le seguenti: «alle famiglie e ai consumatori.».

1.43

DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: «formazione delle migliori prassi» inserire le seguenti: «e di specifici patti di trasparenza».

1.44

GHIGO

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: «migliori prassi», sono aggiunte le seguenti: «tenuto conto anche delle condizioni e dei tassi applicati».

1.45

GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, sostituire le parole: «una reale percezione del merito del credito», con le seguenti: «un miglioramento delle condizioni di accesso al credito».

1.46

GHIGO

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: «specifiche situazioni locali», sono aggiunte le seguenti: «L'Osservatorio pubblica sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza semestrale, una Relazione dettagliata sul rispetto, da parte delle singole banche, delle migliori prassi nella gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese».

1.47

BUGNANO

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Annualmente, l'Osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al supera-

mento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio».

1.48

CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-*quinqüies*) Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente"».

1.49

CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere i seguenti:

«1-*quinqüies*. Al fine di assicurare un costante afflusso di liquidità alle imprese, il termine di pagamento del corrispettivo relativo alle transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese e le aziende della grande distribuzione organizzata è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti.

1-*sexies*. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

1-*septies*. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1-*quinqüies*, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

1-*octies*. È punito con un'ammenda compresa fra 5.000 euro e 20.000 euro chiunque non rispetti i termini di pagamento menzionati ovvero chiunque applichi tassi e condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alla normativa vigente o agli accordi fissati tra le parti».

1.50

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:

«1-*quinqüies*. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una raccomandazione all'EBA per rendere omogenei i criteri e le metodologie per ponderare i rischi degli attivi bancari, in modo da garantire effettiva concorrenza tra le banche dei differenti Paesi europei e da non penalizzare l'attività delle nostre banche, sicuramente meno rischiosa, ma considerata ad alto assorbimento di capitale.».

1.51

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:

«1-*quinqüies*. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una proposta al comitato per la supervisione bancaria di Basilea per riesaminare tempi e procedure dell'entrata in vigore dell'accordo di Basilea 3».

1.52

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "L'ammontare della commis-

sione", sono aggiunte le seguenti: "determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti"».

1.53

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In attesa di una disciplina organica sul funzionamento delle centrali rischi in materia creditizia diretta ad una maggiore tutela dei consumatori, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze solo ed esclusivamente alla Centrale dei rischi istituita dal CICR e gestita dalla Banca d'Italia, con esclusione di qualsiasi altre banche dati private e non istituzionali. Le segnalazioni per sofferenze possono essere trasmesse esclusivamente se il ritardato pagamento dei clienti supera almeno sei rate mensili o 1 rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di *leasing* o a vendite rateali.

1-ter. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

1-quater. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-quinquies. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma».

1.54

FIORONI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "A fronte di sconfinamenti", sono aggiunte le seguenti: "di durata superiore a tre giorni"».

1.55

GHIGO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di scoperto su conto corrente non potranno essere applicate ulteriori spese oltre gli interessi debitori, ivi compresa la commissione di istruttoria veloce, se la durata dello scoperto è pari o inferiore a 30 giorni o la sua entità non è superiore ai 1.000 euro per ogni singola operazione; gli scoperti cui si applica la previsione di cui al presente periodo non possono eccedere il limite massimo di tre per ogni anno solare"».

1.56

FIORONI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di sconfinamento con affidamento per importi inferiori a 1.000 euro, di durata non superiore a trenta giorni, non è dovuta la commissione di istruttoria veloce"».

1.57

GHIGO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 117-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come introdotto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi", sono sostituite dalle seguenti: "determinata in misura proporzionale rispetto all'importo e correlata ai costi di provvista"».

1.58

CAGNIN, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. I contratti di affidamento bancario e le variazioni delle condizioni degli stessi devono essere esplicitamente approvati singolarmente dal cliente, pena nullità del contratto stesso e delle variazioni"».

1.59

BUGNANO, LANNUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.";

b) al comma 5, le parole: "La convenzione", sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto di cui al comma 3";

c) al comma 9 le parole da: "L'Associazione bancaria italiana" a "a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

e) il comma 10-*bis* è abrogato.».

1.60

LANNUTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 20, inserire il seguente:

"20-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:

'2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153."».

1.61

LANNUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, «capoverso Art. 117-bis», il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni"».

1.62

LANNUTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 36-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea

con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tre per cento. L'Osservatorio di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvede a vigilare sul rispetto, da parte delle banche, dell'obbligo di cui al presente comma e provvede altresì alla segnalazione alla Banca d'Italia di eventuali comportamenti adottati dalle banche in riferimento alla mancata erogazione del credito alle imprese e alle famiglie"».

1.63

GHIGO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole da: "alla elaborazione di un *rating* di legalità" sino ad "in sede di accesso al credito bancario" sono sostituite dalle seguenti: "alla elaborazione ed all'attribuzione di un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al fine dell'attribuzione del *rating*, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del *rating* attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del *rating* attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta."».

1.64

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) all'articolo 1, il settimo comma è sostituito dal seguente:

'7. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 500 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona'».

1.65

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "per territorio," aggiungere le seguenti: "nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica"».

1.66

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "per soli titoli" con le seguenti: "per titoli ed esami"».

1.67

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "date delle prove." aggiungere le seguenti: "Sono fatte salve altresì le graduatorie di cui all'articolo 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella misura del 5 per cento degli idonei utilmente collocati nelle stesse."».

1.68

GRAMAZIO, DE FEO, DI STEFANO, DE ECCHER, CALIGIURI, PARAVIA, RIZZOTTI, CIARRAPICO, TOTARO, SPADONI URBANI, AMORUSO, BATTAGLIA, MATTEOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria, dal dirigente farmacista del Servizio Sanitario Nazionale direttore di struttura complessa, dal direttore di farmacia ospedaliera accreditata e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;

b) l'attività svolta dal farmacista collaboratore di farmacia, dal dirigente farmacista del Servizio Sanitario Nazionale, dal farmacista collaboratore di farmacia ospedaliera accreditata e dal farmacista collaboratore negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni."».

1.69

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sopprimere le parole: ", di età non superiore ai 40 anni,"».

1.70

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è abrogato».

1.71

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole da: "ai sensi" a "475 del 1968" con le seguenti "limitatamente ai casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dall'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475"».

1.72

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: "La direzione" aggiungere le seguenti "A decorere dal 2016," e dopo le parole: "della farmacia privata" aggiungere le seguenti "ad eccezione di quella rurale sussidiata"».

1.73

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "della farmacia privata" aggiungere le seguenti: "ad eccezione di quella rurale sussidiata"».

1.74

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera b), dopo il punto 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Al comma 33 dopo le parole: 'direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,' inserire le seguenti: 'né alle società in cui le stesse detengano direttamente o indirettamente una partecipazione'"».

1.75

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: ", tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza" sono sostituite con le seguenti: ". In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento."».

1.76

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: ", tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza" sono sostituite con le seguenti: ". In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni."».

1.77

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: "assicurativi" aggiungere le seguenti: "e fermo restando che in caso di mancata percezione da parte del soggetto collocatore di compensi di distribuzione assicurativa di qualsiasi natura non si configura attività di intermediazione assicurativa"; dopo la parola "mutuo" aggiungere la seguente: "ipotecario"; sostituire la parola "almeno", con "anche"; aggiungere dopo la parola "consumo" le seguenti: "se questa presenta requisiti analoghi che sono disciplinati ai sensi del successivo comma 2";

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. In considerazione della facoltà di scelta da parte del cliente tra polizze di diverse compagnie assicurative, non si applica l'articolo 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo"».

1.78

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. — (*Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibere dell'Isvap di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, e fermo restando che in caso di mancata percezione da parte del soggetto collocatore di compensi di distribuzione assicurativa di qualsiasi natura non si configura attività di intermediazione assicurativa le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo ipotecario alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente anche due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo se questa presenta requisiti analoghi che sono disciplinati ai sensi del successivo comma 2.

2. In considerazione della facoltà di scelta da parte del cliente tra polizze di diverse compagnie assicurative, non si applica l'articolo 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo.

3. All'articolo 21, comma 3-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario", sono inserite le seguenti: "all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario"».

1.79

GHIGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1:

dopo le parole: "assicurativi" aggiungere le seguenti: "e fermo restando che in caso di mancata percezione da parte del soggetto collocatore di compensi di distribuzione assicurativa di qualsiasi natura non si configura attività di intermediazione assicurativa";

dopo la parola "mutuo" aggiungere la seguente: "ipotecario";

sostituire parola: "almeno", con: "anche";

aggiungere dopo la parola: "consumo" le seguenti: "se questa presenta requisiti analoghi che sono disciplinati ai sensi del successivo comma 2";

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In considerazione della facoltà di scelta da parte del cliente tra polizze di diverse compagnie assicurative, non si applica l'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo."».

1.80

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24, sopprimere il comma 3-*quinquies*».

1.81

GHIGO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "per non meno di due giorni" sono sostituite dalle seguenti "per non meno di cinque giorni"».

1.82

Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 32, comma 3, lettera a), capoverso 1, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "per non meno di due giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per non meno di cinque giorni"».

1.83

CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "non festivi" sono sostituite dalle seguenti: "in accordo con l'assicurato"».

1.84

CASOLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive, a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico delle compagnie. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura significativamente superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato"».

1.85

CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 34, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso».

1.86

MALAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 34-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo le parole: "La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente" aggiungere le seguenti: "alla tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto"».

1.87

TOMASELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "definiti dalla contrattazione collettiva" è inserita la seguente: "nazionale"».

1.88

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

"2. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

'5-ter. Il comma precedente si applica esclusivamente alle strade di tipo A) i cui progetti siano ancora da approvarsi. Per le strade di tipo A) già esistenti oppure i cui progetti siano già stati approvati, le esigenze

di sicurezza della circolazione stradale sono considerate nell'ambito del procedimento di autorizzazione oppure, per le pertinenze di servizio da affidarsi tramite concessione, preliminarmente all'avvio del relativo procedimento"».

1.89

CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "gli edicolanti possono", sono inserite le seguenti: "rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì"».

1.90

ADAMO, VIMERCATI, BASSOLI, CANTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "salvo che per i grandi eventi già dichiarati alla data del 31 dicembre 2011, ai quali la norma continua ad applicarsi fino alla conclusione degli stessi"».

1.91

CICOLANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 61, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, lettera a), punto 1), l'apposita dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente;"»

1.92

CICOLANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 61, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "entro il mese successivo", sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni successivi"».

1.93

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare", inserire le seguenti: "ad esclusione delle aree utilizzate anche per attività agricole o pastorali, o che risultino comunque di grande pregio ambientale o paesaggistico"».

1.94

BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 2.

1.95

MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.96

MAZZATORTA, CAGNIN, MARAVENTANO

Sopprimere il comma 2.

1.97

BATTAGLIA

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al comma 2 del medesimo articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, dopo la parola: "presso", è inserita la seguente: "altri"».

1.98

PARAVIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; al comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo le parole: "presso", e "percepito", sono inserite le seguenti: "altri", e "dall'amministrazione"».

1.99

PARAVIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso di conferimento di incarichi nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza"».

1.100

MAZZATORTA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124».

1.101

CICOLANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantasette mesi"».

1.102

ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:

a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: "quattro", è sostituita dalla parola: "due";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio"».

Conseguentemente, aggiungere, nel titolo, le seguenti parole: «nonché disposizioni di coordinamento e di adeguamento all'articolo 23, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».

1.103

BUGNANO, CARLINO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 27, ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", inserire le seguenti: "da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,"».

1.104

LEGNINI, SANGALLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269";

b) dopo le parole: "possono partecipare", sono aggiunte le seguenti: "in qualità di Soci sovventori come definiti all'articolo 4 della legge n. 59 del 1992";

c) dopo le parole: "ed enti pubblici e privati, purché", sono aggiunte le seguenti: "i Confidi siano costituiti in forma di Società Cooperativa e";

d) le parole: "della metà più uno", sono sostituite dalle seguenti: "dei due terzi"».

1.105

LEGNINI, SANGALLI, BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tali contributi, nel rispetto dei vincoli di cui sopra, sono comunque attribuiti al patrimonio dei Confidi"».

1.106

LEGNINI, SANGALLI, BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "alla data del 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2011";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma alla data del 31 dicembre 2011, possono essere portati nelle riserve, senza vincoli di destinazione, valide per il computo del Tier

1 Ratio, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"».

1.107

MERCATALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 46 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione"».

1.108

GHEDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti dei quali non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo"».

1.109

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, per le categorie di operazioni, con esclusione di quelle elencate nel comma 4-bis, aumentato di un terzo.

4-bis. Il limite di cui al comma 4 è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali per le seguenti categorie di operazioni:

- a) aperture di credito in conto corrente;
- b) crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche;
- c) anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;
- d) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;
- e) credito finalizzato all'acquisto rateale e credito *revolving*».

1.0.1

SCARABOSIO

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di apertura delle offerte tecniche)

"1. Al fine di garantire la piena soddisfazione dell'interesse pubblico alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa, in coerenza con i principi generali, anche di derivazione comunitaria, che reggono l'affidamento degli appalti pubblici, al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dell'articolo 120, è premesso il seguente periodo: "La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti";

b) al comma 2, dell'articolo 283, è premesso il seguente periodo: "La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti";

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del presente comma si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 17 aprile 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 10,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CNEL, USB, SIN.PA, ASSOLA-
VORO E CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3249*

Plenaria

298^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Mar-
tone.*

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che lo scorso mercoledì 4 aprile l'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi

ha ascoltato, con riferimento ai disegni di legge nn. 3109 e 2691, rappresentanti del Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale presso l'INAIL e di Donne Europee Federcasaltinghe, che hanno depositato una memoria scritta, pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Con riferimento al disegno di legge sul mercato del lavoro (Atto Senato n. 3249), comunica che da parte di associazioni non chiamate in audizione stanno pervenendo memorie scritte, che verranno anch'esse rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2892) Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli; Farina Coscioni ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, ricorda che gli emendamenti al disegno di legge sono stati pubblicati in allegato al resoconto di tale seduta. Avverte quindi che è pervenuto il parere dalla Commissione bilancio, non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.2 e 1.4, sui quali è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. È altresì pervenuto il parere non ostativo, sul testo e sugli emendamenti, della Commissione affari costituzionali.

Esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6 ed invita il senatore CASTRO a ritirare l'emendamento 1.7, a sua firma.

Il vice ministro MARTONE esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Il senatore CASTRO (*PdL*) ritira l'emendamento 1.7.

Presente il prescritto numero dei senatori, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) mette quindi ai voti gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6, che non risultano accolti.

Il senatore NEROZZI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge n. 2892, auspicando tuttavia, in relazione al considerevole numero di incidenti occorsi, un celere intervento di riassetto della normativa sia civile che militare. Al riguardo, gli risulta l'imminente adozione di una disciplina a carattere amministrativo da parte del Ministro dell'interno, nella medesima ottica di contenimento degli infortuni gravi.

La senatrice CARLINO (*IdV*), nel dichiarare l'astensione sul provvedimento, richiama le considerazioni già svolte nella precedente seduta e rivendica la fondatezza delle proprie proposte emendative, che avevano un intento migliorativo del testo.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo altresì l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) (n. 140)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) comunica che il ministro Fornero, impossibilitata a partecipare agli odierni lavori della Commissione a causa di un improvviso e improrogabile impegno istituzionale, ha confermato la propria disponibilità a offrire ogni delucidazione sulla proposta di nomina in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE DELIBERANTE

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce congiuntamente il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), il quale ricorda preliminarmente che sul tema la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva al fine di approfondire l'inquadramento economico e normativo degli operatori del settore. Giudica importante un intervento che garantisca l'attuazione del principio dell'equo compenso, che trova fondamento nell'articolo 36 della Costituzione e nella normativa civilistica generale. L'indagine ha rivelato l'esistenza di una diffusa condizione di disagio, con particolare riguardo ad alcune categorie maggiormente esposte, quale quella dei cosiddetti *free lance*. Tra i dati di maggior significato emersi, vi è l'ampio ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a partite IVA spesso monomandatari o a collaborazioni occasionali, al punto che solo il 19,57 per cento degli iscritti all'albo dei giornalisti risulta inquadrato con contratto di lavoro subordinato.

Altrettanto vistose sono le risultanze delle ricerche compiute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), che hanno evidenziato l'esiguità dei corrispettivi erogati per tali collaborazioni giornalistiche, con compensi medi di soli 1,03 euro e tempi di pagamento superiori ad un anno. La quota di iscritti all'albo che dichiara redditi inferiori ai 5.000 euro annui, e che si colloca dunque ampiamente al di sotto della soglia di povertà, ammonta addirittura al 55 per cento.

Passando quindi all'illustrazione del disegno di legge 3233, il Presidente relatore si sofferma in particolare sull'articolo 2, che istituisce presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, composta da quattro membri, due dei quali di designazione ministeriale, uno espressione dell'ordine dei giornalisti ed un quarto della Federazione nazionale stampa italiana. Al riguardo, riterrebbe opportuno integrare la Commissione con un rappresentante della Federazione italiana editori giornali, in quanto principale controparte interessata.

Illustra quindi l'articolo 3, che collega l'erogazione di contributi pubblici in favore dell'editoria al rispetto dei predetti parametri di equità, e l'articolo 4, che pone una clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 2429 si differenzia dal precedente poiché non prevede l'istituzione di alcuna Commissione mista, bensì demanda la definizione dei requisiti minimi al Consiglio nazionale dell'ordine, in collaborazione con gli ordini regionali e d'intesa con l'Istituto nazionale di previdenza della categoria. Il disegno di legge individua puntualmente la platea dei beneficiari, chiarendo che le disposizioni sono rivolte a coloro che svolgano attività giornalistica in forma professionale esclusiva o quantomeno prevalente. L'articolato contiene inoltre una disposizione volta a favorire la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti.

In conclusione il Presidente relatore propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 3233, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conviene.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CASTRO (*PdL*) esprime perplessità innanzitutto sull'utilizzo dell'espressione «equità retributiva», che sembra già presupporre l'individuazione di rapporti di lavoro subordinati, anche in presenza di diverse forme contrattuali, e sottolinea l'esigenza di sottoporre l'articolato ad un'analisi attenta, anche per garantirne il coordinamento con il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (Atto Senato n. 3294). Esprime, tra l'altro, dubbi sui compiti affidati alla istituenda Commissione, non essendo chiaro il rapporto tra le sue determinazioni ed il livello minimo re-

tributivo fissato dal contratto collettivo applicabile alla categoria. Giudica altresì atecnico lo stesso utilizzo dell'espressione «politiche retributive».

Nel confermare che nel corso della ricordata indagine conoscitiva è emersa la larghissima inadeguatezza dei trattamenti praticati, ritiene che un esame ponderato del testo consentirà di emendarne le imperfezioni tecniche e di prevedere forme di attuazione progressiva delle nuove norme, in un tessuto imprenditoriale caratterizzato non solo da grandi gruppi, ma anche da piccoli editori locali e da imprese strutturalmente più fragili.

A giudizio del senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), l'attuale formulazione del disegno di legge n. 3233 rischia di provocare forti difficoltà alle realtà editoriali locali, contraddistinte da rapporti di lavoro spesso effettivamente saltuari e non paragonabili sotto alcun aspetto a quelli delle grandi «firme» giornalistiche nazionali. In questo quadro, suggerisce di integrare l'elenco dei soggetti già ascoltati nel corso della ricordata indagine conoscitiva con l'audizione di rappresentanti dei piccoli editori di giornali.

Giudica eccentrico rispetto alle attuali tendenze normative fissare una tariffa minima vincolante nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo, e riterrrebbe necessario affidare la funzione di rilevazione dei livelli retributivi ad un'entità terza ed indipendente rispetto alle parti interessate.

Conclude mettendo in guardia rispetto ai rischi insiti nell'ingerenza di soggetti privati nella gestione di risorse pubbliche, quali i contributi all'editoria, specialmente in considerazione della loro funzione di garanzia democratica. Teme, da ultimo, che i margini di incertezza presenti nell'attuale testo del disegno di legge n. 3233 siano tali da generare nuovo e consistente contenzioso e da confliggere con l'esigenza di un adeguato approfondimento della materia.

Anche la senatrice BLAZINA (*PD*), a nome del suo Gruppo, conviene sulla necessità di approfondire il tema, ricordando l'esigenza di regolazione del settore emersa nel corso della ricorda indagine conoscitiva. Anche l'intervenuta riduzione dei fondi pubblici impone una complessiva riorganizzazione del comparto, al fine di salvaguardare la libertà ed il pluralismo dell'informazione, nonché le condizioni dei giovani e le loro prospettive futura.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) nota che le considerazioni avanzate dagli intervenuti meritano ponderazione e approfondimento.

Il vice ministro MARTONE anticipa l'intenzione del Governo a presentare emendamenti al testo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (n. COM (2012) 129 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore PONTONE (*PdL*), premesso che la proposta intende apportare modifiche alla direttiva 2009/19/CE in materia di trasporto marittimo, definendo criteri comuni per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, ricorda che nel 2006 è stata adottata dell'OIL la Convenzione sul lavoro marittimo (CLM), che garantisce diritti e protezione sul lavoro per oltre 1,2 milioni di marittimi. In particolare, la CLM contiene anche disposizioni sul controllo, da parte dello Stato di approdo, del rispetto dei requisiti sulle navi straniere che fanno scalo nei porti degli Stati aderenti alla convenzione, contribuendo ad eliminare le navi che non rispettino tali norme.

Osserva che, con l'emanazione della direttiva 2009/16/CE, l'Unione europea ha rafforzato il sistema di sorveglianza delle navi e relativi equipaggi, che fanno scalo o ancoraggio in un porto di uno Stato membro per effettuare attività di interfaccia nave/porto; segnala tuttavia che, al fine di armonizzare completamente la legislazione dell'Unione europea ai requisiti della CLM, ed in ragione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e delle nuove norme in materia di poteri delegati e di competenze di esecuzione, si rendono necessarie le modificazioni contenute nella proposta di direttiva in esame.

Ricorda inoltre che sono esclusi dall'obbligo di recepimento della direttiva tutti gli Stati membri che non dispongono di litorali e porti marittimi (Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Lussemburgo e Slovacchia), anche se comunque le navi che battono bandiera di tali Stati sono tenute ad attenersi alle disposizioni contenute nella stessa.

Il relatore ritiene, infine, che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. COM (2012) 134 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Introducendo l'esame, il relatore PONTONE (*PdL*) segnala che la proposta intende integrare la direttiva 2009/13/CE, aggiornando la legisla-

zione relativa allo Stato di bandiera ai fini dell'applicazione delle prescrizioni della convenzione sul lavoro marittimo (CLM). La direttiva del 2009 recepisce soltanto alcune delle norme della CLM, relative ai diritti dei marittimi; non è stato invece possibile includere le disposizioni relative alla certificazione delle condizioni di lavoro a bordo delle navi (titolo V della Convenzione). La proposta in esame interviene dunque sul punto, prevedendo di imporre agli Stati membri l'applicazione della predetta direttiva nell'esercizio dei loro poteri di monitoraggio e controllo in quanto Stati di bandiera. L'applicazione delle norme della Convenzione del lavoro marittimo tramite il controllo dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo rappresenta inoltre un modo per limitare il *dumping* sociale, causato da regolamentazioni differenziate tra Stati membri, che rischierebbero di creare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

Dopo aver sottolineato che l'atto in esame trova la sua base giuridica nella competenza attribuita dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che consente al Parlamento europeo ed al Consiglio, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni ed adottando la procedura legislativa ordinaria, di «stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea», il relatore evidenzia infine che esso appare conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 5 del TFUE. Reputa altresì adeguato l'utilizzo dello strumento della direttiva, che lascia liberi gli Stati membri circa le modalità di realizzazione normativa dell'obiettivo posto a livello europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (n. COM (2012) 130 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore CASTRO (*PdL*) segnala che la proposta, che attiene al delicato rapporto tra legislazione nazionale e sovranazionale in tema di diritto di sciopero e libertà economiche, mira a chiarire i principi generali e le norme applicabili a livello di Unione europea relativamente all'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.

Ricorda che l'esigenza primaria di definire tali principi generali nasce in conseguenza di un vivace dibattito svoltosi intorno ad alcune recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui casi Viking line, Laval, Ruffert e Commissione delle Comunità europee contro il Lussemburgo.

Osserva che nella sentenza Viking Line, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla legittimità di un'azione collettiva quando tale azione, che costituisce l'esercizio di un diritto tutelato dalla Unione europea, entra in conflitto con la libertà di stabilimento, affermando che tale restrizione

può essere giustificata se l'azione collettiva sia effettivamente connessa all'obiettivo di tutela dei lavoratori.

Anche la vicenda della sentenza Laval nasce a seguito dell'azione collettiva intrapresa da una sezione sindacale: in questo caso, peraltro, la Corte ha posto l'attenzione sugli effetti dell'applicabilità della libertà di prestazione dei servizi, sancendo che l'ostacolo alla libertà di circolazione dei servizi, causato da un'azione collettiva che ha come scopo la protezione dei lavoratori dello Stato ospitante contro un'eventuale pratica di *dumping* sociale, non può essere giustificato dal solo obiettivo di protezione dei lavoratori.

Sottolinea poi l'importanza della pronuncia Rüffert, con cui la Corte ha invece affermato che, in virtù della direttiva 96/71/CE e dell'articolo 49 del TCE, deve considerarsi contrario all'ordinamento comunitario ogni provvedimento legislativo emanato da uno Stato membro che imponga agli enti pubblici aggiudicatori di attribuire gli appalti relativi a lavori edili esclusivamente a quelle imprese che si impegnino a corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente nel luogo di esecuzione dei lavori in questione.

Riferisce, infine, sulla più recente delle sentenze in merito all'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori (sentenza Commissione delle Comunità europee contro Lussemburgo), con cui la Corte ha chiarito che agli Stati è concessa solo la possibilità di definire i limiti di una tutela minima del lavoratore, mentre le reali condizioni di lavoro sono destinate ad essere determinate in un mercato del lavoro sempre più liberalizzato.

In conclusione, premesso che il diritto di sciopero e della contrattazione collettiva sono riconosciuti come «diritti fondamentali» da molteplici atti normativi europei, ricorda che le sentenze citate hanno suscitato un intenso dibattito sulle conseguenze della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento per la tutela dei diritti dei lavoratori e sul ruolo delle organizzazioni sindacali nella tutela dei diritti dei lavoratori in situazioni transfrontaliere.

In proposito segnala che la proposta di regolamento chiarisce i principi generali (articolo 1) e le norme applicabili a livello di Unione europea relativamente all'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.

Richiama infine l'attenzione sull'articolo 4 della proposta in esame, che istituisce un meccanismo di allerta in base al quale gli Stati membri si comunicheranno e notificheranno reciprocamente ed alla Commissione europea gli atti o le circostanze gravi in grado di turbare gravemente il corretto funzionamento del mercato unico o di causare gravi tensioni sociali.

Segnala, da ultimo, che la base giuridica della proposta è contenuta all'articolo 352 del TFUE e che il provvedimento in esame è conforme ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 97/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2012) 131 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore NEROZZI (*PD*) ricorda che la direttiva 96/71/CE definisce le condizioni di lavoro essenziali che devono obbligatoriamente essere rispettate nel paese in cui le imprese distaccano temporaneamente lavoratori, prevedendo la loro articolazione in tre categorie: i lavoratori distaccati nell'ambito di un contratto di servizi, i lavoratori trasferiti all'interno di una società e i lavoratori alle dipendenze di agenzie di lavoro temporaneo.

I dibattiti che in questi anni si sono svolti a livello UE sul tema hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche alla direttiva, al fine di risolvere alcune criticità, anche con riferimento alle osservazioni formulate dalla Confederazione europea dei sindacati e dalle organizzazioni sindacali nazionali, nonché in relazione alle sollecitazioni provenienti in tal senso dalla giurisprudenza comunitaria già citata dal senatore Castro, relatore sul precedente atto.

Procede poi all'illustrazione del testo, composto da 23 articoli, soffermandosi sulle disposizioni di maggiore interesse.

Rileva che all'articolo 3 sono definite le condizioni di lavoro essenziali al fine di prevenire degli abusi, ed è rivista la nozione di distacco, mentre all'articolo 5 è prevista la possibilità di accesso preliminare alle informazioni da parte delle imprese sulle condizioni di lavoro vigenti nel paese ospitante e sulle condizioni da rispettare, comprese quelle previste dai contratti collettivi (paragrafo 4).

Quanto alle forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, considerate fondamentali per il controllo del rispetto delle norme, l'articolo 6 ne enuncia i principi generali, le regole e le procedure mentre l'articolo 7 disciplina il ruolo dello Stato membro a partire dal quale avviene il distacco.

Il relatore richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni relative alle forme di controllo e monitoraggio (capo IV della proposta), sottolineando la mancanza di uniformità tra gli Stati membri e ricordando che sulla questione è di recente intervenuta anche la Corte di giustizia, con sentenza del 7 ottobre 2011, specificando il divieto per gli Stati membri di imporre una serie di obblighi a carico dei prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro che distacca temporaneamente lavoratori.

Ritiene infine che la direttiva, la cui base giuridica è individuata agli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del TFUE, sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, limitandosi a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento del dibattito sui provvedimenti all'ordine del giorno, l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

Quanto all'esame del disegno di legge n. 3249 di riforma del mercato del lavoro, fa presente che da parte di numerosi senatori gli è stata rappresentata l'esigenza di approfondire i contenuti delle audizioni svolte, nonché delle memorie depositate e di quelle che stanno pervenendo.

Dopo un breve dibattito, si conviene di iniziare la discussione generale del disegno di legge n. 3249 nella seduta già convocata per domani, alle ore 15.

Il PRESIDENTE avverte che, conseguentemente, la seduta antimeridiana della Commissione già convocata per domani, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria**326^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Francesco Chiaromonte, rappresentante dell'International Diabetes Federation Europe (IDF), il professor Giorgio Sesti, presidente del Comitato scientifico dell'Italian Barometer Diabetes Observatory, nonché, il dottor Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale (SIGM).

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLE PROBLEMATICHE DEI MALATI DI SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

La senatrice BIONDELLI (PD) richiama l'attenzione sul fatto che di fronte al Ministero del lavoro vi è stata una dimostrazione di protesta da parte delle associazioni di malati di SLA, le quali lamentano la mancata erogazione della quota di 100 milioni di euro che è stata destinata ad interventi per fronteggiare tale patologia. In particolare, sembra che solo alcune regioni, come ad esempio il Piemonte, hanno provveduto ad erogare alle famiglie le risorse previste. Inoltre, la situazione è resa ancor più seria dalla mancata istituzione di un registro per le malattie degenerative.

A fronte di tale vicenda, chiede al Presidente di attivarsi affinché sia sensibilizzato il Dicastero competente e siano erogati effettivamente i fondi, così recependo l'impegno profuso su questi temi dal Parlamento, e, in particolare, dalla Commissione. Coglie infine l'occasione per segnalare come le stesse famiglie dei malati riconoscano il ruolo attivo esercitato dal Parlamento, addebitando, invece, alle regioni l'attuale stato di inerzia.

Il PRESIDENTE, nel dichiararsi sorpreso per la situazione rappresentata dalla senatrice Biondelli, esprime preoccupazione per il fatto che gli sforzi profusi dal Parlamento non sembrano aver conseguito risultati concreti per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse alle famiglie. Nel riservarsi, dunque, di effettuare una ricostruzione precisa della situazione relativa alla erogazione delle risorse, ritiene che in un successivo Ufficio di Presidenza si possano approfondire gli strumenti di natura parlamentare più idonei per fare chiarezza su tale vicenda, anche interpellando rappresentanti del Dicastero dell'economia che possano fornire elementi informativi sulla mancata assegnazione delle risorse.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 aprile scorso.

Il professor SESTI, dopo aver descritto la composizione e la missione dell'*Italian Barometer Diabetes Observatory*, rileva come l'obiettivo di tutti gli interlocutori coinvolti nella lotta al diabete, sia identificare le attività prioritarie, analizzare informazioni e dati, nonché sviluppare modelli di prevenzione. Fornisce quindi una serie di dati sulla percentuale di sovrappeso e obesità per regione nei bambini di 8-9 anni, a dimostrazione del fatto che il diabete deve essere considerato come un *continuum* che parte dall'obesità e conduce alle malattie cardiovascolari.

Inoltre, ulteriori dati dimostrano come i migranti delle aree del Nord Africa e del Medio Oriente hanno un maggior rischio di sviluppare il diabete per motivi genetici. Si rileva inoltre una carenza di informazioni sulla prevalenza e l'incidenza della patologia e dei costi associati: ciò spiega la necessità di un registro del diabete. Peraltro, appare prioritario investire in attività di prevenzione primaria e di sensibilizzazione, anche tenendo conto della particolare esperienza italiana sviluppatasi a partire dalla legge

n. 115 del 1987, la quale va comunque potenziata attraverso una maggiore integrazione tra centri specialistici e i medici di medicina generale.

Infine, occorre attuare e monitorare un piano nazionale sul diabete finalizzato alla promozione della salute, alla riduzione dei fattori di rischio, alla prevenzione e alla diagnosi precoce, in modo da ridurre le disparità e da utilizzare in modo ottimale le risorse sanitarie.

Il dottor CRICELLI, dopo aver ricordato come il diabete abbia assunto valenza prioritaria fra gli interventi cui sono preposti i medici di medicina generale, pone l'accento sulle problematiche legate alla capacità di gestire una patologia complessa e multifattoriale ed alla valutazione dei risultati attraverso un corretto impiego delle risorse disponibili. In merito a quest'ultimo profilo, infatti, sono già disponibili valutazioni dei risultati dei processi di cura sulla base delle somme impiegate, anche approfittando del fatto che nella patologia diabetica i dati sono visibili. In ogni caso, occorre migliorare l'efficienza, traendo spunto dalla collaborazione istituzionale tra le associazioni scientifiche, collaborazione che, peraltro, può costituire un modello utile nella lotta ad altre malattie croniche.

Infine, richiama la necessità di valutare l'impatto delle soluzioni terapeutiche nella popolazione diabetica, risolvendo il nodo delle terapie farmacologiche che finora sono precluse nonostante molti farmaci innovativi abbiano un uso consolidato al di fuori dell'Italia. A suo avviso, il negato accesso ai farmaci innovativi, viola il principio di equità, impedendo a tutti i cittadini la possibilità di accedere a forme di terapie che potrebbero essere efficaci nel fronteggiare la patologia.

Il dottor CHIAROMONTE, dopo aver descritto il ruolo dell'*International Diabetes Federation Europe* (IDF), evidenzia come il diabete sia in forte espansione a causa di ragioni ambientali, genetiche e legate alla organizzazione sanitaria. Peraltro, in ambito europeo, si riscontra una diversa prevalenza di tale patologia in alcuni Paesi rispetto ad altri, con analoghe differenze anche per quanto riguarda costi ed esiti; ad esempio, il costo della ospedalizzazione per malati diabetici è minimo in Italia, mentre più elevato risulta essere in Francia, Germania e Regno Unito. Le migliori prestazioni che in diversi campi registra l'Italia sono in buona parte dovute all'organizzazione sanitaria che si è potuta mettere in campo dopo la legge n. 115 del 1987. Tuttavia, i costi della ospedalizzazione risultano essere diversi in ambito regionale in quanto si verifica che laddove operano strutture specialistiche diabetologiche e vi è una migliore sinergia con i medici di medicina generale si registrano indici migliori per quanto attiene agli esiti, con conseguenti minori tassi di ospedalizzazione.

A suo avviso, dunque, occorre completare il percorso delineato dalla legge n. 115 del 1987 affinché i vari livelli operino in maniera integrata, soprattutto in ambito territoriale, nell'ottica di formare percorsi diagnostici-assistenziali appropriati.

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) chiede al dottor Chiaramonte se sono disponibili confronti ed analisi più dettagliate per superare la difformità di dati che spesso si verifica nella misurazione dei costi di ospedalizzazione del diabete. Chiede poi al dottor Cricelli se nella sua esperienza si sono verificati casi all'interno di ASL o di strutture diabetologiche in cui è avvenuto un diniego di farmaci innovativi. Al professor Sesti richiede se emergano ulteriori necessità, oltre a quelle legate al miglioramento della prevenzione e della diagnosi precoce e alla lotta al diabete in età pediatrica.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) chiede ai soggetti auditi una valutazione in ordine al numero assai alto di associazioni che operano nell'ambito della lotta al diabete; inoltre, sarebbe utile comprendere come possano sussistere vistose differenze tra le regioni e perché in particolare la popolazione molisana – che registra alti indici di longevità – sia tra le più colpite dalla patologia. Infine, chiede ai soggetti auditi ulteriori valutazioni su come migliorare la prevenzione, ritenendo che, a suo giudizio, occorre prevedere una rete non solo sanitaria, aperta ai vari soggetti e che faccia capo all'ospedale.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) ricorda preliminarmente al senatore Astore che nell'ambito della lotta al diabete la molteplicità delle associazioni scientifiche e dei malati abbia avuto dei risvolti senz'altro positivi; in tal senso, ricorda l'attività svolta dall'Associazione parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione e dal Parlamento che ha prodotto ottimi risultati in termini di maggiore unione tra le società scientifiche e la realtà dei malati. Nel concordare poi con le osservazioni in merito al potenziamento della rete, ritiene tuttavia che occorra una rete effettivamente vigilata da diabetologi specializzati.

Ai soggetti auditi chiede poi maggiori elementi informativi sulle strategie da realizzare per una corretta diagnosi precoce perché sono troppe le persone malate a cui non è diagnosticata la patologia. Rispetto poi al tema dei farmaci innovativi, ricorda che si è spesso di fronte a dati dissonanti da cui emerge come la preclusione verso tali tipi di farmaci spesso sia immotivata e rischia di ledere il principio della continuità delle cure. Evidenzia poi come occorrerebbe effettuare un elenco delle pratiche costose che si possono superare così generando risparmi oltre ad attivare azioni predittive che siano veramente utili per contrastare la patologia.

Infine, per quanto riguarda i medici di medicina generale, è convinto della necessità di un collegamento tra alta specializzazione e territorio; a tale riguardo chiede come possa essere migliorata la sorveglianza dei malati diabetici e come possa essere creata una rete a sostegno dei malati cronici.

Il professor SESTI nel reputare positiva, soprattutto nel campo della ricerca, la risoluzione di recente adottata dall'Unione Europea per una strategia europea contro questa malattia, rileva come il diabete spesso ri-

manga ignoto in quanto vi è un'assenza di *screening*, assenza tanto più ingiustificabile alla luce del fatto che, invece, il diabete è una delle malattie più prevedibili: la mancata diagnosi precoce si ripercuote in più alti costi di ospedalizzazione. Infine, rileva come la molteplicità delle associazioni presenti in questo campo si giustifica anche alla luce delle diversità delle missioni perseguite dalle stesse.

Il dottor CRICELLI osserva come la pluralità di associazioni sviluppatesi nella lotta al diabete continui a rispondere ad un principio di effettiva rappresentatività ed ha peraltro consentito una sinergia fra tutti i soggetti coinvolti, basata sulla divisione dei compiti. Per quanto riguarda poi i problemi legati alla mancata disponibilità di terapie farmacologiche innovative, ricorda come anni addietro sia stato introdotto il piano terapeutico, finalizzato proprio alla utilizzazione dei farmaci di più alta specializzazione.

Tuttavia, tale piano è stato poi indebitamente esteso, sostenendo la necessità di un contingentamento dei farmaci, nel rispetto di determinati tetti di spesa farmaceutica, al fine di concentrare l'impiego dei medicinali alla cura dei malati più gravi. Se, quindi, il malato ha la fortuna di trovarsi in una realtà in cui operano strutture diabetologiche efficienti e vi è la possibilità di prescrizione da parte del medico, allora tale malato avrà una maggiore facilità di accedere a questi farmaci. Ritiene che questa situazione vada affrontata, anche traendo spunto dai dati che emergono dal rapporto OsMED che fotografa il consumo e l'impiego dei farmaci anche in relazione alla loro appropriatezza.

Nel condividere poi l'obiettivo di un riordino delle cure primarie che passa attraverso aggregazioni territoriali dei medici di medicina generale ritiene comunque che un miglioramento effettivo potrà essere raggiunto solo garantendo la multi-professionalità e l'integrazione con le professionalità specialistiche. Inoltre, oltre a preoccuparsi del costo delle terapie, occorrerebbe focalizzare l'attenzione anche sui costi legati alle forme di supporto e di assistenza richieste dal malato diabetico.

Il dottor CHIAROMONTE rileva come il costo di ospedalizzazione del diabete sia sottostimato a causa delle variazioni delle voci di spesa per complicanze. Inoltre, se è vero che fino ad ora si è registrata una effettiva correlazione tra longevità e diabete, è comunque in atto una inversione di tendenza legata al fatto che nel giro di pochi decenni il diabete diventerà una delle più forti cause di morte.

Nel condividere l'esigenza di un riordino delle cure primarie purché non sfoci in un bipolarismo tra medici di medicina generale ed ospedale, ribadisce l'obiettivo di creare strutture diabetologiche che integrino tutte le professionalità necessarie per curare tale patologia. A tal fine, è ancora assente l'attivazione di un percorso per mettere in rete tutti i soggetti interessati, sulla base delle risorse disponibili.

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) interviene per chiedere al dottor Cricelli ulteriori precisazioni su come rendere fattibile da parte dei medici di medicina generale uno *screening* diffuso ed efficace.

Il dottor CRICELLI, dopo aver ricordato gli ultimi dati epidemiologici, reputa non utile uno *screening* a tappeto, ma semmai preferibile un'indagine che si concentri su quei soggetti preventivamente identificati sulla base di determinati parametri tra i quali certamente va annoverato l'eccessivo peso corporeo. In ogni caso, forme di *screening* diffuso dovrebbero essere oggetto di iniziative di sanità pubblica che ricadono nelle competenze del Dicastero della salute.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*), nel ricordare come nella giornata di ieri abbia avuto modo di partecipare insieme alla senatrice Baio ad una iniziativa volta ad illustrare la legge n. 24 del 2011, varata dalla regione Veneto per contrastare il diabete, fa presente che in tale occasione si è manifesta la disponibilità del presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale del Veneto a interloquire con la Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso.

Ringrazia quindi i soggetti auditi per le valutazioni svolte e dichiara chiusa l'audizione.

Comunica che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (n. 457)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Poiché nessun senatore prende la parola in discussione generale, il PRESIDENTE avverte che nella seduta di domani si procederà all'illustrazione dello schema di parere da parte dei relatori ed alla conseguente votazione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 18 aprile 2012, già convocata per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria**339^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario FANELLI risponde all'interrogazione 3-02766 della senatrice Granaiola sulla perdita di fusti tossici da parte della motonave Eurocargo Venezia della Grimaldi Lines, al largo dell'isola di Gorgona, ricordando preliminarmente che l'incidente è occorso il 17 dicembre 2011 alla motonave in rotta da Catania a Genova. Questa, approssimativamente tra le ore 4 e le ore 7,20 del mattino, colpita da una violentissima mareggiata, ha disperso in mare gran parte del carico trasportato sul ponte di coperta. La zona di mare dell'accaduto ricade nella giurisdizione della capitaneria di porto di Livorno. Dalle ricostruzioni effettuate dalla competente Autorità marittima periferica, a seguito di inchiesta amministrativa, avvalendosi delle risultanze cinematiche dell'apparato A.I.S. (*Automatic Information System*), è emerso che, a seguito di una manovra repentina della motonave Eurocargo Venezia, effettuata per evitare una possibile rotta di collisione con un'ulteriore unità navale, in condizioni meteomarine particolarmente sfavorevoli, si è determinato un rilevante sbandamento dello scafo (pari a circa 37°) procurando verosimilmente il cedimento dei sistemi di ritenuta del carico, sistemato sul ponte superiore scoperto, e la caduta in mare di due semirimorchi. La rotta, con le esatte posizioni e gli orari della nave, è stata registrata dal sistema satellitare A.I.S. presso la sala operativa delle capitanerie di porto di Roma ed il tracciato è già a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare. La zona di mare interessata, circa 15 miglia al largo dell'Isola della Gorgona, ricade nel Parco nazionale dell'arcipelago toscano ed è interna al Santuario internazionale dei cetacei. La guardia costiera di Livorno, una volta ottenuta conferma sulla nocività del carico, lo stesso giorno 17 gennaio ha trasmesso la notizia al Ministero dell'ambiente, al Comando generale delle capitanerie di porto, agli Uffici territoriali del Governo e ai comuni di Pisa e Livorno. Nei giorni successivi è stata inoltrata notizia di reato a carico del Comandante della nave alla competente Procura della Repubblica e sono state informate le associazioni, le cooperative di pesca ed i circoli nautici circa le precauzioni da adottare in caso di rinvenimento dei fusti galleggianti o spiaggiati. Dell'accaduto è stata trasmessa anche formale comunicazione alle Autorità marittime francesi, in ottemperanza all'accordo *Ramoge* sulla protezione internazionale dell'alto Tirreno. La documentazione acquisita dalla competente Autorità marittima (documento di trasporto e schede di trasporto e di sicurezza) indica, quale materiale trasportato, un catalizzatore a base di ossidi di nichel e molibdeno esausto (composizione questa successivamente chiarita da approfondita analisi documentale), categoria 4.2 IMDG code (*International Maritime Dangerous Goods Code*). La documentazione attestante la quantità di prodotto imbarcato è rappresentata dall'apposita lista delle merci pericolose sottoscritta dal raccomandatario marittimo allegata all'autorizzazione per l'imbarco ed il relativo modello multimodale per merci pericolose, sottoscritto dal conducente del mezzo e dallo speditore dichiarante, recanti il peso di circa 19.000 chilogrammi netti per semirimorchio. La sostenuta difformità del peso netto indicato nel documento di trasporto terrestre redatto per i due semirimorchi dalla ISAB S.r.l., recanti rispettivamente chilogrammi 20.430 e 20.120, a fronte delle predette risultanze del documento di imbarco, appare dovuta alla diversa metodologia di inserimento dati connessa all'inclusione ovvero all'esclusione della tara, nello specifico, relativa al computo del peso totale degli imballi ed involucri. Alla luce della relazione dell'ISPRA del 14 gennaio 2012, che ha analizzato il campione ed espresso parere in merito alle caratteristiche della merce pericolosa dispersa, risulta l'insolubilità in ambiente neutro-alcalino della maggior parte dei componenti (solo il pentossido di vanadio è appena solubile in condizioni standard). La maggior parte dei componenti risulta bioaccumulabile ma non biomagnificabile (per il molibdeno non vi sono dati scientifici su possibile biomagnificazione). In data 27 gennaio 2012, anche l'ARPAT ha dato il parere inerente il campione analizzato, ribadendo, innanzitutto, la sua natura di catalizzatore a base di nichel molibdeno e la tossicità dello stesso, crucialmente correlata alla solubilità del materiale. In merito ai controlli eseguiti a bordo della motonave Eurocargo Venezia, le norme in materia di sicurezza della navigazione prescrivono che, come nel caso di specie, quando la nave è in possesso della certificazione di sicurezza legittimante il trasporto di merci pericolose rilasciate dall'Ente tecnico, vengano effettuati una verifica delle risultanze documentali (tra cui la validità della certificazione di sicurezza) ed il controllo ordinario sulla sistemazione del carico. Tale controllo documentale è

teso ad accertare che le merci pericolose da imbarcare siano incluse tra quelle ammesse al trasporto marittimo; la nave sia in possesso dei requisiti di idoneità prescritti per il trasporto di merci pericolose e, nel caso di specie, di autoveicoli; siano state osservate le pertinenti procedure amministrative per l'imbarco, lo sbarco ed il *transshipment* (decreto dirigenziale 21 marzo 2006); siano state adempiute le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in sede locale. I controlli a bordo delle navi da parte dell'Autorità marittima sono generalmente effettuati con criterio «a campione», in occasione delle visite di «*Port State Control*» (per le navi straniere) e di sicurezza (per le navi italiane) o in casi particolari, anche congiuntamente al consulente chimico del porto, ma nel caso in esame risulta che tale verifica sia stata preventivamente compiuta dall'Autorità marittima competente prima dell'inizio del viaggio. Quanto alle procedure d'imbarco del materiale fa altresì presente che il parere del chimico del porto, ai fini dell'autorizzazione all'imbarco di merce pericolosa, non è obbligatorio, non essendo previsto dalla vigente normativa; nell'autorizzazione all'imbarco manca il numero di colli, ma è presente la massa complessiva per unità di carico, intesa in questo caso come semiarticolato che imbarca sulla nave: la cancellazione di un semiarticolato che non imbarca può essere fatta tramite sbarratura della scheda; non è richiesta, in generale, un'ispezione a bordo all'atto dell'imbarco su nave di merce pericolosa. Il carico caduto in mare è costituito da 198 fusti (risultanti dalla differenza tra i 224 fusti imbarcati a Catania e i 26 fusti effettivamente giunti a Genova). Secondo le prime ricostruzioni, poiché ciascun fusto contiene circa 170/180 chilogrammi di materiale, racchiuso in sacchi di plastica la quantità di prodotto caduta in mare, pari a 198 contenitori, può stimarsi in un totale di circa 33-34 tonnellate. La scheda di sicurezza redatta dal produttore ISAB s.r.l. dichiara il prodotto nocivo per gli organismi acquatici e in grado di provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente marino. Una pronuncia dell'ISPRA circa gli effetti del prodotto sull'ecosistema marino e sulla salute dell'uomo – basata sulla sola scheda di sicurezza del prodotto e che quindi postula un approfondimento degli effetti ecotossicologici sugli organismi acquatici – afferma che «il prodotto può determinare effetti negativi agli organismi marini ed entrare nella catena trofica solamente attraverso gli organismi detritivori». Nel giorno dell'incidente e in quelli successivi, la capitaneria di porto di Livorno, sotto il coordinamento del Comando generale delle capitanerie di porto ed in stretto collegamento con il Ministero dell'ambiente ed il suo Reparto ambientale marino, si è attivata tempestivamente avviando un'intensa ricerca sulla superficie del mare nel tratto di possibile caduta ed oltre, verso nord con motovedette e voli aerei, mentre il 21 dicembre successivo la capitaneria di porto di Livorno ha diffidato il Comandante della motonave Eurocargo Venezia e il rappresentante legale della società armatrice Atlantica di navigazione S.p.A. di Palermo affinché «provvedessero ad adottare urgentemente ogni misura atta ad eliminare gli effetti dannosi già prodotti o potenziali e a prevenire il pericolo di ulteriore danno all'ambiente». In esito alla stessa diffida lo Studio tecnico Orsini di Livorno, sulla base dell'in-

carico ricevuto da parte della Società armatrice della nave, segnalava alla stessa Capitaneria di avere in corso la verifica dei soggetti tecnicamente idonei cui conferire l'incarico delle ricerche e del successivo recupero del carico. Il giorno 10 gennaio 2012 si è svolta presso il Ministero dell'ambiente una riunione con la partecipazione di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, della Protezione civile, del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, del Comando generale delle capitanerie di porto, dell'ISPRA e della regione Toscana, per effettuare un esame congiunto della situazione ai fini della minimizzazione del danno, nonché per valutare eventuali ricadute sulla salute pubblica. Per approfondire le varie tematiche sono stati costituiti due gruppi tecnici, uno in materia di rifiuti ed uno sulle valutazioni del rischio sanitario-tossicologico e ambientale-ecotossicologico. Il gruppo tecnico in tema di rifiuti ha convenuto, sulla base delle considerazioni espresse dall'ISPRA e dall'ARPAT, che la sostanza dispersa in mare possa essere classificata come rifiuto, così come, da contatti attivati dalla Direzione per la tutela del territorio e risorse idriche con funzionari del Ministero dell'ambiente lussemburghese, è stato accertato che la sostanza in questione viene considerata rifiuto anche da parte dello Stato ricevitore. Successivamente, il 16 gennaio, si è tenuta una nuova riunione, questa volta presso la prefettura di Livorno, con la partecipazione del capo della Protezione civile e delle autorità locali, nella quale, su proposta del Ministro dell'ambiente, è stato deciso che la prefettura di Livorno fosse la sede opportuna per localizzare il tavolo tecnico-scientifico posto a supporto del Capo del compartimento marittimo di Livorno. In data 30 gennaio 2012, su invito della capitaneria di porto di Livorno, presso i locali della prefettura di Livorno si sono riuniti i rappresentanti di Ministero dell'ambiente, della regione Toscana, dell'ISPRA, dell'ARPAT e della capitaneria di porto di Livorno per valutare la proposta tecnica della società Atlantica per l'individuazione, mappatura ed eventuale recupero dei relitti del carico perso in mare.

Nel corso della riunione sono stati approfonditi tutti gli aspetti tecnici della proposta ed in particolare è stato richiesto alla società armatrice una integrazione della documentazione per la parte riguardante il recupero dei materiali e le modalità di smaltimento dello stesso e l'imbarco del personale tecnico nonché i militari della Capitaneria di porto sulla nave individuata per la ricerca «Minerva I». In data 6 febbraio 2012, la capitaneria di porto di Livorno ha comunicato l'avvio della campagna di monitoraggio e ricerca dei fusti e dei semi-rimorchi finiti in mare da parte della nave oceanografica «Minerva I», per conto della società Atlantica di navigazione S.p.A., armatrice della motonave Eurocargo Venezia. In data 17 febbraio sono stati individuati sui fondali, a quota circa 430 metri di profondità, dei fusti dispersi. Il giorno successivo, l'ispezione effettuata tramite il ROV ha confermato la presenza dei due semirimorchi e di circa 50 fusti contenenti il catalizzatore in questione. Una nuova ispezione effettuata con il ROV, nei giorni successivi, ha quantificato la presenza nell'area in 96 fusti. Una nuova campagna di ricerca è stata effettuata nei giorni 21-25

febbraio in un'area limitrofa a quella già monitorata con esiti scarsamente rilevanti (solo stati individuati solo due nuovi fusti). In data 20 febbraio, a seguito dell'individuazione dell'area interessata dalla potenziale contaminazione dei fusti, si è tenuta una riunione del tavolo tecnico nella quale sono state concordate, con l'ARPAT, l'ISPRA, il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità le fasi di raccolta dei campioni (colonna d'acqua, sedimenti del fondale, pesci e organismi bentonici) in modo da poter monitorare sia la dispersione del materiale finito in acqua nonché l'eventuale presenza nella catena trofica. Allo scopo di ridurre possibili errori nella fase analitica è stata stabilita la ripartizione dello stesso campione in due entità, una da affidare ad organismi pubblici (Istituto superiore di sanità, Istituto zooprofilattico sperimentale Toscana-Lazio, ARPAT e ISPRA), mentre la restante parte di campione sarà analizzato dal dipartimento di tossicologia incaricato dalla società armatrice. Nei giorni 28, 29 febbraio e 1° marzo veniva effettuata una raccolta di campioni di sedimenti e colonna d'acqua, con la supervisione di tecnici dell'ARPAT e dell'ISPRA i cui dati definitivi saranno disponibili a fine aprile. Dopo la campagna di pesca effettuata nel mese di gennaio, che non ha rilevato una presenza significativa degli inquinanti dispersi, il 23 marzo ne è stata effettuata una nuova, i cui risultati sono in fase di valutazione da parte degli organismi competenti. Tale monitoraggio mediante prelievamento di campioni mirati, riguardanti: la colonna d'acqua, i sedimenti dei fondali, nonché organismi bentonici e pesci, proseguirà su base mensile per ulteriori sei mesi. Proseguono anche le attività di ricerca della restante parte del carico disperso sul tratto di mare interessato dalla rotta intrapresa dalla nave Eurocargo Venezia per una lunghezza di 12 miglia e per una larghezza di circa 1300 metri in diretta prosecuzione verso ovest, dalla zona di rinvenimento dei relitti del carico. Il piano di recupero dei fusti, presentato dalla società armatrice il 29 marzo, prevede il posizionamento dei fusti in un sarcofago metallico stagno, suddivisi in numero di 6/8 per volta direttamente sul fondo del mare; così sigillati, i fusti verranno issati a bordo per il successivo conferimento, una volta giunti al porto, alla ditta specializzata per l'idoneo diretto smaltimento. Il piano per la costruzione dei contenitori e l'approntamento dei materiali a bordo della nave specializzata è previsto in circa 40 giorni. La società conta di iniziare la campagna di recupero a mare intorno alla metà di maggio (durata prevista 30 giorni lavorativi). Le misure interdittive dell'attività di pesca intraprese dall'Autorità marittima (oltre al divieto di navigazione, transito ed ogni altra attività di superficie e subacquea), riguardano esclusivamente un raggio di 3 miglia dal punto della perdita del carico e, comunque, in funzione dell'attività operativa da parte dei mezzi già impiegati nella ricerca, ovvero l'unità denominata «Minerva I» per quella originaria, e l'unità «Nastasia» per una recente attività di pesca scientifica necessaria a successive analisi sulle specie ittiche prelevate nella zona, utili per le valutazioni circa gli effetti sulla catena trofica. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta valutando la possibilità di promuovere interventi, anche indiretti, finalizzati alla tutela del comparto pesca locale. Sul tema

della sicurezza della navigazione, anche dal punto di vista ambientale, su iniziativa interministeriale (Ministero delle infrastrutture e trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), è stato emanato, in data 21 marzo 2012, un apposito decreto che introduce misure tese, in particolare, a tutelare le aree maggiormente sensibili del nostro Paese, tra le quali le aree marine protette, il Santuario dei cetacei e Venezia dai rischi connessi alla navigazione delle unità mercantili. In particolare, all'articolo 2, comma 1, è previsto che nell'area marina protetta del Santuario dei cetacei, «per l'ingresso e la navigazione nell'intera area marina, come delimitata dall'allegato 1, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all'Allegato III della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi Marpol 73/78 e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (*IMDG Code*), anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e vagoni, devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteo-marina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi». Si rappresenta, infine, che presso la procura della Repubblica di Livorno, pende un procedimento penale a carico del Comandante della motonave Eurocargo Venezia, indagato per le ipotesi di reato di cui agli articoli 4 e 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 202 del 2007 e di cui agli articoli 449 e 450 del codice penale. Ulteriori indagini sono state affidate alla capitaneria di porto di Livorno, al fine di verificare ulteriori profili di responsabilità.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta poiché non risulta ancora chiaro cosa sia successo nella notte dell'incidente. Esprime perplessità sulla normativa vigente che non prevede che il consulente chimico del porto sia tenuto a rilasciare un parere tecnico ai fini dell'imbarco di merci pericolose. Sottolinea che nella prima relazione della prefettura di Livorno si faceva riferimento alla dispersione di cobalto. Tale riferimento è invece scomparso nelle relazioni successive. Sottolinea la eccessiva lunghezza dei tempi – oltre quattro mesi – nei quali l'intera vicenda è stata affrontata. Fa presente che nichel e molibdeno sono elementi chimici fortemente nocivi che vengono assimilati da molluschi e crostacei incidendo così sulla catena alimentare. Chiede poi quale sia la ditta incaricata dello smaltimento dei fusti che verranno recuperati e dove questi ultimi saranno smaltiti. Auspica infine che vengano adottate misure compensative per le conseguenze sofferte dal settore della pesca e che vengano effettuate ulteriori analisi sui bidoni recuperati.

Il sottosegretario FANELLI assicura che il Ministero dell'ambiente continuerà a vigilare sulle conseguenze dell'incidente marittimo al fine di prevenire possibili danni ambientali.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FERRANTE (*PD*) fa presente la necessità di approfondire le problematiche ambientali connesse alla eventuale presenza ed allo smaltimento dei residui chimici di armi presenti in talune località marine e lacustri.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) giudica necessario tener conto della presenza di tali residui chimici anche nei territori limitrofi alle aree marine e lacustri. Tali zone interessano aree del Demanio che potrebbero essere dismesse ed opportunamente valorizzate a seguito di bonifica.

Su proposta dei senatori Ferrante e Di Giovan Paolo, il presidente D'ALÌ propone di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano taluni siti marini e lacustri ed i territori limitrofi connesse allo smaltimento dei residui chimici di armi.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria
113^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 aprile scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ringrazia il ministro Riccardi ricordando la collaborazione con la Commissione prima ancora che assumesse l'alto incarico a lui attribuito.

Il ministro della cooperazione internazionale e l'integrazione, RICCARDI, nel ricordare le tante occasioni di dialogo con la Commissione per i diritti umani del Senato, in particolare la recente visita al campo rom della Cascina Continassa di Torino, sottolinea come la cooperazione e l'integrazione debbano essere intese nel senso di una crescita armonica dell'integrazione sul piano economico, sociale e dei diritti umani. Proprio per sottolineare questo aspetto il Ministero promuoverà un grande incontro sulla cooperazione a Milano nel mese di settembre. Poiché in base ai dati Eurostat il nostro paese figura tra quelli che in Europa registrano maggiori flussi immigratori, il tema della valorizzazione degli immigrati si pone in Italia con maggiore urgenza, uscendo da una logica solo emergenziale, anche alla luce di pronunce di importanti autorità giurisdizionali internazionali, come la sentenza di condanna dell'Italia del 2009 da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, dovuta al respingimento in mare di cittadini somali ed eritrei. In questo senso occorrerà trovare in fretta una soluzione per i cittadini stranieri giunti dalla Libia in gran numero – si parla di circa 24 mila, a seguito della recente guerra – i quali, ove, non si provveda tempestivamente al rinnovo del titolo di soggiorno, rischiano le pesanti conseguenze di una permanenza irregolare in Italia. L'aumento delle segnalazioni dei casi di razzismo e di intolleranza etnica giunte all'Ufficio Nazionale anti discriminazioni, l'UNAR, con il quale il Ministero collabora fattivamente in numerosissimi ambiti, segnalazioni che spesso fanno riferimento ai pericoli che provengono dalla rete *Internet*, costituisce motivo di particolare allarme. Occorre in particolare porsi in termini costruttivi rispetto ai lavoratori che giungono in Italia dai paesi terzi, seguendo l'impostazione della recente direttiva europea in materia, tenendo anche conto delle difficoltà degli imprenditori italiani. Allo stesso modo occorre porsi il problema del riconoscimento della cittadinanza dei bambini nati in Italia, affiancando al principio dello *ius sanguinis* una sorta di *ius culturae*. Solo un nuovo atteggiamento culturale verso la diversità, in particolare religiosa, potrà consentire una reale crescita sociale e civile del paese. In questo senso il Ministero ha recentemente promosso la «Conferenza permanente Religioni, cultura e integrazione» coinvolgendo, in un primo appuntamento, il Ministro dell'interno, e a maggio, in un secondo incontro, il Ministro dell'istruzione. Da ultimo il Ministro ricorda il lavoro del tavolo interministeriale sui Rom, con il quale invita la Commissione a dialogare, e la recente adozione della Strategia Nazionale su Rom, Sinti e Caminanti in Italia, richiesta, come è noto, dall'Unione europea, che rappresenta un catalogo non formale di impegni che il Governo si prefigge di mantenere.

Intervengono quindi i senatori LIVI BACCI (*PD*), FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), DI GIOVAN PAOLO (*PD*), e il presidente MARCENARO, per fare osservazioni e rivolgere domande.

A tutti risponde il Ministro della cooperazione internazionale e l'integrazione.

Il presidente MARCENARO, nel chiudere la seduta, ringrazia il Ministro e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 17 aprile 2012

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,05

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 17 aprile 2012

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 68

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

Plenaria
104^a Seduta

Presidenza del Presidente
PISANU

Interviene il sostituto procuratore nazionale antimafia, dottor Roberto Pennisi.

La seduta inizia alle ore 12,55.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che si è conclusa la procedura di nomina a collaboratori a tempo pieno della Commissione della dottoressa Natina Maria Caterina Praticò e del dottor Giuseppe Cioffi, i quali, avendo prestato giuramento, possono partecipare ai lavori della Commissione.

Informa inoltre che il giorno 18 aprile 2012 una delegazione di parlamentari tedeschi sarà ricevuta dai componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Audizione del sostituto procuratore nazionale antimafia, dottor Roberto Pennisi

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, dottor Roberto Pennisi, convocata per esaminare la situazione della criminalità organizzata nella regione Veneto anche in vista della missione della Commissione a Venezia i prossimi 19 e 20 aprile.

Il dottor PENNISI svolge la propria relazione con un passaggio in seduta segreta e consegna alcuni documenti.

Pongono domande l'onorevole GARAVINI, con un passaggio in seduta segreta, i senatori SERRA, LUMIA e CARUSO.

Il dottor PENNISI replica i quesiti posti con una parte in seduta segreta.

Il PRESIDENTE ringrazia il sostituto procuratore per le ampie risposte fornite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni del Presidente sulle missioni svolte dal Comitato a Tunisi (18 e 19 gennaio 2012) e Sofia (14 e 15 marzo 2012)

Margherita BONIVER, *presidente*, deposita le relazioni sulle missioni svolte da delegazioni del Comitato a Tunisi (18 e 19 gennaio 2012) e Sofia (14 e 15 marzo 2012) (*vedi allegati 1 e 2*).

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle ore 13,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,30.

ALLEGATO 1

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A TUNISI
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO
(18 E 19 GENNAIO 2012)**

Mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2012 una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, guidata dalla Presidente Margherita Boniver (Pdl) e composta dal Vicepresidente Ivano Strizzolo (PD), dalla senatrice Diana De Feo (Pdl) e dal senatore Massimo Livi Bacci (PD), si è recata in missione a Tunisi, per incontrare i massimi rappresentanti delle autorità locali e del nuovo Governo tunisino, risultante dalle elezioni per l'Assemblea Nazionale Costituente del 23 ottobre 2011.

Nel corso della visita la delegazione del Comitato ha incontrato il Segretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica tunisina Touhami Abdouli; il Ministro degli Esteri, Rafik Abdessalem; il Sottosegretario agli Affari Sociali e Emigrazione, Hassine Jaziri; il Ministro dei Diritti umani, Giustizia transitoria e Portavoce del Governo della Repubblica tunisina, Samir Dilou; infine il Ministro degli Interni, Ali Laaridh.

La missione rispondeva all'interesse primario del Comitato di stabilire un primo e tempestivo contatto con i rappresentanti del nuovo Governo tunisino nato dagli esiti di quella che i *media* hanno chiamato la «rivoluzione dei gelsomini», i moti di protesta iniziati alla fine del 2010 che in pochi mesi hanno completamente trasformato il volto politico del Paese.

A seguito della rapida evoluzione della protesta di carattere inizialmente socio-economico, ma successivamente estesasi a tutto il Paese in forma di rivendicazioni anche politiche, il Presidente tunisino Ben Ali ha abbandonato il territorio tunisino il 14 gennaio 2011, dopo aver tentato inutilmente di riprendere il controllo del Paese. Successivamente alla formazione di un Governo di unità nazionale sotto la guida del Primo Ministro uscente Gannouchi, la situazione politica del Paese ha subito ulteriori rivolgimenti, che hanno progressivamente condotto all'accantonamento di tutte le personalità politiche connesse al vecchio regime di Ben Ali e all'affermazione del Governo di Caid Essersi, garante della transizione del Paese verso le elezioni dell'Assemblea Nazionale svoltesi il 23 ottobre del 2011. Da queste elezioni, caratterizzate da una notevole parcellizzazione del voto, è emerso maggioritario il partito di ispirazione islamica moderata Ennhada, di cui è espressione il Primo Ministro Hamadi Jebali.

La delegazione del Comitato nel corso degli incontri ha avuto l'opportunità di incontrare i massimi rappresentanti delle nuove istituzioni tunisine emerse dai rivolgimenti politici e sociali del 2011, espressione in particolare del partito emergente e maggioritario di Ennhada. La tempestività della visita (la seconda visita istituzionale italiana in ordine di tempo a partire dalla formazione del nuovo Governo tunisino) ha garantito il massimo interesse e una grande visibilità degli incontri svolti, consentendo alla delegazione del Comitato di svolgere una significativa funzione di *trait d'union* in rappresentanza dell'Italia nei confronti di un Paese che necessita di legittimazione internazionale e di stabilizzazione, anche sul fronte estero oltre che sul piano interno.

Il processo di transizione verso nuove elezioni ha visto prolungati momenti di criticità economica in un quadro di sicurezza interna permanentemente instabile: tali condizioni, all'origine del sensibile incremento dei flussi migratori verso Lampedusa già dalla primavera del 2011, hanno ulteriormente consigliato lo svolgimento di una visita tempestiva della delegazione del Comitato, non solo per acquisire elementi di conoscenza nello specifico ambito di competenza sull'immigrazione, ma anche per rafforzare e incoraggiare le autorità tunisine preposte al controllo delle coste e instaurare quanto prima proficui rapporti di collaborazione su questo versante, anche in vista del prossimo futuro.

Gli incontri svolti dalla delegazione del Comitato hanno evidenziato una perdurante condizione di criticità dell'economia, caratterizzata da un forte tasso di disoccupazione, un significativo calo del PIL e delle principali fonti di reddito del Paese (principalmente legate al turismo), un preoccupante deterioramento delle condizioni di sicurezza interna.

Il quadro politico economico tunisino è caratterizzato da un sensibile calo del turismo (solo verso l'Italia nell'ordine del 67%), un calo generale del 7% del PIL, 800.000 disoccupati (di cui 200.000 laureati) su una forza lavoro di 3.700.000 persone. A ciò si aggiungono alcuni problemi di sicurezza e microcriminalità, in precedenza sconosciuti alla Tunisia, dovuti anche ad un insufficiente controllo del territorio da parte delle autorità di polizia tunisine, oltre che probabilmente alla volontà – da parte del nuovo governo – di accreditarsi come espressione di democrazia e non come strumento di repressione, in rapporto di evidente discontinuità rispetto all'*ancien régime*. Non mancano in questo contesto alcuni rigurgiti di matrice salafita, soprattutto nelle scuole e nelle università, che tuttavia restano ai margini di un quadro politico dominato dalla matrice islamica moderata e tollerante di Ennhada, sulla quale gli interlocutori tunisini hanno più volte posto l'accento.

In tutti gli incontri del Comitato sono emerse chiaramente le tre priorità individuate dal Governo tunisino come base per la propria azione: stabilizzazione della situazione politica, rilancio dell'economia e miglioramento della sicurezza interna. Al primo obiettivo gli interlocutori tunisini hanno sin dall'inizio attribuito grande importanza, chiarendo come il rafforzamento e la conferma dei rapporti bilaterali esistenti (particolarmente con l'Italia) rientrino nel quadro della stabilizzazione politica, attraverso il

recupero della credibilità del Paese a livello internazionale, e costituiscano anche la premessa essenziale per il ristabilimento dell'equilibrio economico e della sicurezza.

Nell'incontro con il Sottosegretario agli Affari esteri Touhami Abdouli, la Presidente Boniver ha invitato la controparte tunisina a formulare gli auspici del governo in materia di cooperazione bilaterale finalizzata al controllo dei flussi migratori: in questa sede è emerso che il governo tunisino auspica la conclusione di accordi di cooperazione allo sviluppo finalizzati ad alleviare il forte tasso di disoccupazione (particolarmente giovanile) delle regioni più disagiate della Tunisia, da cui proviene la gran parte dei flussi migratori verso l'Italia, con l'obiettivo di una gestione concordata del fenomeno migratorio.

Sul fronte del controllo dei flussi migratori i tunisini hanno sottolineato che il loro concetto di politica migratoria poggia su tre pilastri: lotta contro l'immigrazione clandestina, gestione coordinata dell'immigrazione regolare e cooperazione economica con l'estero. Il Sottosegretario ha evidenziato che i danni del precedente regime sono ancora visibili nell'alto tasso di corruzione della vita pubblica e nella presenza di forti masse di giovani disoccupati, per troppo tempo trascurati dal regime. Il governo attuale è dunque concentrato sulla necessità di attirare gli investimenti stranieri, di favorire processi di migrazione «circolare», riducendo quanto prima il tasso di disoccupazione, e di controllare i flussi migratori evitando tuttavia che la Tunisia si trasformi nel «poliziotto» del Maghreb.

Il Sottosegretario ha anche ventilato l'ipotesi che la Tunisia possa essere con qualche formula associata al Trattato di Schengen, come soluzione strategica per tamponare i flussi migratori incontrollati provenienti dall'Africa sub sahariana; ha sottolineato la priorità della stabilizzazione politica del Paese da raggiungere anche attraverso il ristabilimento dei rapporti bilaterali pregressi; ha infine espressamente chiesto che il Governo italiano consideri l'opportunità di rinnovare i permessi di soggiorno degli 11.000 tunisini attualmente presenti sul nostro territorio per alleviare la tensione interna della disoccupazione giovanile.

Il Comitato ha avuto poi l'opportunità di incontrare fuori programma il neo Ministro degli Esteri Rafik Abdessalem, con il quale la Presidente Boniver ha potuto congratularsi per il modello di cambiamento politico ed epocale che la Tunisia ormai incarna nei confronti di tutto il Maghreb dall'inizio della primavera araba. Il Ministro per parte sua ha ribadito più volte la priorità di stabilizzare il Paese sul fronte interno, rafforzando la sua immagine all'estero, in modo da ripristinare le condizioni per l'afflusso dei capitali stranieri e per una ripresa immediata del turismo, fonte essenziale di reddito per il Paese.

L'incontro con il Sottosegretario agli Affari Sociali e Emigrazione, Hassine Jaziri, si è incentrato prevalentemente sulle cause economiche dei grandi flussi migratori, menzionando anche la questione dei centinaia tunisini scomparsi nel canale di Sicilia, questione che nell'opinione pubblica locale è fortemente sentita. La delegazione del Comitato ha assicurato anche in questo frangente l'impegno italiano a sostenere il processo di

transizione della Tunisia verso la democrazia e la stabilizzazione politica, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti economici bilaterali.

In particolare la Presidente Boniver ha sottolineato la necessità di affrontare l'agenda dell'immigrazione clandestina in modo diverso a causa della crisi economica globale, affiancando al controllo di questi flussi un adeguato aiuto allo sviluppo diretto verso i Paesi di origine dei migranti. Il Senatore Livi Bacci ha invece avanzato l'ipotesi che i tunisini predispongano strutture adeguate affinché i migranti provenienti dall'Africa sub sahariana possano presentare domanda di asilo in territorio tunisino invece di affrontare la rischiosa traversata del Mediterraneo, che ha visto più di 1500 perdite di vite umane nei soli primi sei mesi del 2011.

I tunisini hanno auspicato il potenziamento degli strumenti di cooperazione con l'OIM, Frontex e l'UNHCR, applicando concretamente gli strumenti internazionali esistenti per la gestione dei flussi migratori e il controllo delle frontiere marittime. E' stato messo in rilievo anche il grave problema relativo alla presenza di più di 4000 immigrati libici nei centri di raccolta ai confini con la Libia, che non possono essere rinviiati nel loro Paese, né istradati verso l'Unione europea.

Il Ministro dei Diritti umani, Giustizia transitoria e Portavoce del Governo Samir Dilou ha assicurato che il risultato delle urne in Tunisia non può in alcun modo alimentare il timore – diffuso all'estero – di una possibile deriva politica verso l'integralismo islamico. Ha anche ammesso che la situazione economica e sociale è ancora estremamente fragile, così come deve essere ancora avviato il processo di radicamento di una nuova cultura dei diritti umani e civili, da estendere anche ai settori della sicurezza pubblica e del trattamento carcerario.

Particolarmente denso di contenuti politici e umani è stato l'incontro con il Ministro degli interni Ali Laaridh, il quale ha definito la condizione in cui attualmente versa la Tunisia come un immenso cantiere economico, sociale e politico, cui occorre mettere mano quanto prima.

Da ex militante oppositore di Ben Ali (detenuto per 15 anni nelle carceri del regime) e alla luce delle umiliazioni e delle violazioni subite in quella veste, il Ministro si è detto consapevole della cruciale importanza del Ministero degli interni per la vita politica del Paese, dichiarando il suo impegno a trasformarlo in un punto di riferimento amato dalla popolazione, anziché identificato (come invece avveniva in precedenza), con la *longa manus* di uno stato poliziesco responsabile di gravi violenze e sistematiche violazioni di diritti umani. La sensibilità e l'attenzione al rispetto della dignità della persona e dei diritti umani, con l'obiettivo di evitare i gravi errori del passato, sono stati perciò da lui individuati come il cardine fondamentale nella conduzione del Ministero e nella costruzione della nuova democrazia tunisina.

Il Ministro ha evidenziato la necessità di un cambiamento della mentalità nel Paese sotto il profilo politico, culturale: nel tempo necessario a questo salto qualitativo la Tunisia potrà diventare un Paese nel quale gli oppositori di altri Paesi potranno trovare rifugio.

Ricordando che il Paese è passato da un regime sostanzialmente dittatoriale ad una nuova realtà politica fondata su libere elezioni e sulla manifestazione del dissenso, il Ministro ha fatto intendere che il Governo è molto attento a mantenere un giusto equilibrio fra ordine pubblico e libertà di manifestazione anche nelle piazze, nella consapevolezza che alle origini del malcontento sociale e popolare – così come dell’immigrazione di massa verso l’estero – vi sono sempre ragioni economiche su cui è necessario intervenire adeguatamente. Nonostante ciò il Ministro ha voluto sottolineare che in questa fase storica la Tunisia necessita prioritariamente di una radicale riforma a livello politico generale, prima di procedere ad un altrettanto ampio programma di riforme economico-sociali.

Il Ministro ha dichiarato che, contrariamente alle notizie diffuse dai *mass media* all’estero, la Tunisia intende aprirsi al mondo esterno – europeo e non europeo – non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello culturale. Esiste la ferma volontà di consolidare e rafforzare i rapporti con i Paesi dell’Unione europea, che stanno accompagnando la Tunisia nel percorso di democratizzazione; è necessario snellire la burocrazia e affrontare quanto prima le ripercussioni che l’attuale congiuntura mondiale avrà sull’economia del Paese, ripristinando al più presto la piena funzionalità dell’industria turistica.

In replica alla senatrice Diana De Feo, che poneva alcuni quesiti sulla sicurezza interna della Tunisia e sull’opportunità di estendere i permessi di soggiorno per lavoro stagionale, i tunisini hanno assicurato che i siti turistici tunisini in particolare non sono mai stati a rischio criminalità o terrorismo e che il flusso di lavoro stagionale verso l’Italia non è sufficiente ad alleviare il problema della disoccupazione interna.

Per quanto concerne il controllo delle frontiere marittime verso l’Italia, è stata ribadita la volontà del nuovo governo tunisino di mantenere e rafforzare gli impegni presi nell’ambito dell’accordo bilaterale con l’Italia, stipulato con il Ministro Maroni il 5 aprile 2011.

Esponenti dello staff del Ministro hanno confermato la volontà nel perseguire la lotta all’immigrazione irregolare, a partire dalla terraferma, specificando che i rimpatri finora effettuati sono stati 4.000, al ritmo di due voli a settimana. I tunisini hanno confermato la necessità che gli aiuti promessi dall’Italia nell’ambito dell’accordo del 2011 siano erogati con tempestività, essendo essenziali al controllo dell’immigrazione irregolare già sul suolo tunisino.

Sul fronte della gestione dei flussi migratori provenienti dall’esterno della Tunisia e diretti verso l’Italia, invece il Ministro ha messo in evidenza il grave impegno rappresentato per le forze di polizia tunisine dal controllo degli oltre 500 km di frontiera con la Libia, da cui continua a provenire una forte pressione migratoria, mentre è stata indicata come comparativamente più agevole la gestione della frontiera con l’Algeria.

Su questo punto, l’Ambasciatore Pietro Benassi ha ricordato che l’Italia ha contribuito alla lotta all’azione di controllo delle frontiere con 4 motovedette, 14 pezzi di ricambio delle stesse, 600 vetture terrestri e materiale informatico.

Il Vicepresidente Ivano Strizzolo ha sottolineato il comune interesse italo-tunisino ad una efficiente gestione del fenomeno migratorio nel rispetto dei diritti umani, della legalità e della trasparenza, assicurando che l'Italia apprezza la nuova fase politica della Tunisia ed ha interesse a rafforzare il percorso di transizione democratica in atto, come modello per gli altri Paesi nordafricani.

Il Ministro, nel ringraziare l'Italia per l'assistenza sinora prestata alla Tunisia anche in virtù degli speciali legami tra i Paesi, ha poi espresso una precisa richiesta affinché il nostro Paese riservi agli immigrati tunisini un trattamento rispettoso dei loro diritti, poiché sono pervenute lamentele da cittadini tunisini ospitati nei centri di accoglienza italiani. Su questo punto la Presidente Boniver ha dato ampie assicurazioni, respingendo ogni ipotesi di violenza sugli immigrati tunisini o di violazione dei loro diritti all'interno dei CIE: ha chiarito con fermezza che le delegazioni del Comitato, che hanno più volte visitato i Centri per immigrati sparsi sul territorio italiano nell'ultimo anno, hanno spesso riscontrato carenze di spazi e di risorse, ma mai violazioni di diritti umani o trattamenti degradanti a danno degli immigrati ospitati.

ALLEGATO 2

**RELAZIONE SULLA MISSIONE
SVOLTA IN BULGARIA DA UNA DELEGAZIONE
DEL COMITATO 14 E 15 MARZO 2012**

Mercoledì 14 e giovedì 15 marzo 2012 una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, guidata dalla Presidente Margherita Boniver (*PdL*) e composta dal Vicepresidente Ivano Strizzolo (*PD*), dall'onorevole Teresio Delfino (*UdC*) e dal senatore Massimo Livi Bacci (*PD*), si è recata in missione a Sofia in Bulgaria, per incontrare i rappresentanti delle istituzioni e delle autorità locali, con l'obiettivo di approfondire la questione del prossimo ingresso della Bulgaria nell'area Schengen e verificare sul posto lo stato di preparazione del Paese sul fronte del controllo delle frontiere.

Nel corso della visita, la delegazione ha incontrato la Presidente dell'Assemblea Nazionale Tsetska Tsacheva; il Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale e Presidente della Commissione per la sicurezza interna e l'ordine pubblico Anastas Anastasov; il Ministro della Giustizia Diana Kovacheva; il Vice Ministro degli Interni Dimitar Georgiev; il Vice Ministro degli Esteri Konstantin Dimitrov; i Presidenti ed alcuni membri delle Commissioni del parlamento bulgaro competenti per gli affari interni, l'immigrazione, gli affari esteri ed europei, la sicurezza; la Signora Megleva Kuneva, ex Ministro degli Affari europei ed ex Commissario europeo per la tutela dei consumatori.

La visita aveva un preminente carattere di studio, volto ad approfondire la concreta situazione della Bulgaria in vista del suo prossimo ingresso nell'area di libera circolazione di Schengen, confermando contestualmente la posizione dell'Italia che ha sempre manifestato il suo aperto sostegno alla Bulgaria in tal senso (a differenza di alcuni partner europei, come i Paesi Bassi, che si oppongono all'accesso di Sofia). Da parte bulgara tuttavia, l'accoglienza riservata alla delegazione, con la predisposizione di un programma molto fitto e di minuziose presentazioni tecniche, ha lasciato intendere la preoccupazione delle autorità bulgare di accreditare presso il Comitato e il Parlamento italiano in generale l'immagine di una Bulgaria perfettamente pronta, sotto ogni profilo politico e tecnico, a sostenere il ruolo di custode delle frontiere esterne dell'Unione europea, una volta entrata a pieno titolo nell'area Schengen.

Nell'incontro con la Presidente dell'Assemblea Nazionale Tsetska Tsacheva sono stati immediatamente affrontati i nodi politici del ritardato ingresso della Bulgaria nell'area Schengen, che a giudizio della parte bul-

gara dipenderebbero principalmente da problemi di politica interna di alcuni Paesi aderenti all'Accordo che si oppongono attualmente all'ingresso di Romania e Bulgaria (in particolare i Paesi Bassi). Su questo punto la Presidente Tsacheva ha criticato apertamente la commistione di criteri tecnici e politici nella valutazione del grado di preparazione della Bulgaria a questo ingresso e il moltiplicarsi di richieste che l'Unione europea avanza al Governo bulgaro per accordare ai cittadini bulgari la libera circolazione in Europa.

La posizione bulgara in particolare insiste sul fatto che la valutazione del soddisfacimento dei criteri tecnici fissati per l'ingresso della Bulgaria nell'area di libera circolazione a livello europeo si sovrappone, quando non si confonde, con i rapporti di monitoraggio (interim report) che la Commissione europea pubblica (dal gennaio 2007, a seguito dell'adesione del Paese all'UE) nel quadro del Meccanismo di Cooperazione e Verifica e che nulla dovrebbero avere a che fare con la capacità tecnica delle autorità bulgare di garantire la tenuta delle frontiere. La Presidente Boniver in questa occasione ha ribadito la posizione fin all'inizio apertamente favorevole dell'Italia rispetto al processo di adesione della Bulgaria prima all'Unione europea ed ora all'area Schengen, specificando che l'Italia ha appena proceduto (gennaio 2012) ad abolire il regime transitorio in precedenza previsto per la circolazione dei lavoratori bulgari nei territori di alcuni Stati membri di Schengen. Ha tuttavia suggerito di contestualizzare il processo di ingresso di Bulgaria e Romania nell'area Schengen in presenza di significativi fattori geopolitici, come la recente insorgenza di eccezionali flussi migratori provenienti dal Medioriente che in questo momento inducono a riconsiderare attentamente la fissazione di nuovi confini esterni dell'Unione europea.

Gli incontri con i rappresentanti delle principali Commissioni dell'Assemblea Nazionale bulgara competenti per i temi dell'immigrazione, degli affari europei e della sicurezza hanno confermato i timori dei bulgari di essere oggetto di un monitoraggio politico troppo penetrante da parte dell'Unione europea e la loro diffidenza nei confronti della progressiva moltiplicazione dei criteri da soddisfare in vista dell'entrata nello Spazio Schengen. Tale moltiplicazione non si spiega a loro avviso con l'esigenza, asseritamente tecnica, di verificare l'effettiva capacità del Paese di tutelare adeguatamente le proprie frontiere – capacità a giudizio dei bulgari ampiamente accertata – ma piuttosto con un atteggiamento diffidente, se non apertamente sfavorevole verso il Paese, che va superato attraverso l'applicazione imparziale dei criteri tecnici già stabiliti a questo scopo in sede europea. Per questo la Bulgaria si aspetta che nella riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni prevista per settembre 2012 sia deliberato definitivamente il suo ingresso in Schengen, senza ulteriori condizionalità.

In risposta ai bulgari, i quali ponevano l'accento sul fatto che «solo» all'interno di Schengen la Bulgaria potrà pienamente ed efficacemente assolvere al compito di tutelare le frontiere europee verso l'Asia minore (in particolare sulla linea di confine con la Turchia) e sull'opportunità di favorire l'adesione all'Unione europea di tutti i Paesi balcanici, l'onorevole

Strizzolo è intervenuto per manifestare la convinzione che la Bulgaria, opportunamente sostenuta in questo processo di inclusione nell'area Schengen, potrà costituire un potente elemento di stabilizzazione dell'area balcanica, contribuendo al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, piuttosto che al loro indebolimento. L'onorevole Delfino ha invece posto l'accento sulla necessità di fare pressione sull'Unione europea, con la collaborazione di Sofia e di Tirana, per accelerare la realizzazione dei corridoi paneuropei, in particolare del Corridoio 8. Il senatore Livi Bacci ha infine concluso manifestando la sua solidarietà per le preoccupazioni bulgare, ma sottolineando che anche il processo di adesione dell'Italia all'area Schengen non è stato né breve né agevole e che proprio per questo occorre avere pazienza e resistere ai rigurgiti di nazionalismo e xenofobia che in alcuni Paesi europei rischiano di mettere in pericolo la preziosa conquista di civiltà rappresentata dall'Accordo di Schengen.

Nell'incontro con il Ministro della Giustizia Diana Kovacheva, i colloqui si sono incentrati quasi esclusivamente sui contenuti del disegno di legge sul sequestro dei beni di provenienza illecita che l'Assemblea Nazionale bulgara dovrebbe approvare entro la fine di marzo, per ottemperare a quanto richiesto nell'ultimo rapporto di monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione europea, che insiste sulla necessità che la Bulgaria acceleri il processo di revisione della legislazione in materia di lotta contro la corruzione e il riciclaggio.

Questo disegno di legge contiene norme particolarmente stringenti volte al sequestro di beni probabile frutto di attività illecite o di reati come associazione a delinquere, corruzione, appalti truccati, reati tributari, contrabbando o riciclaggio. Poiché nel progetto si prevede che la confisca del bene avvenga con procedimento civile, indipendentemente da una sentenza penale passata in giudicato, sulla base dell'indagine condotta da un'apposita Commissione (di nomina sostanzialmente politica), sono stati posti seri dubbi di legittimità costituzionale all'interno delle stesse forze politiche bulgare, soprattutto per quanto concerne la tutela dei diritti individuali e della proprietà privata. Sul piano della politica europea, che qui interessa, è stata rilevata anche dalla delegazione del Comitato la delicatezza di un intervento legislativo dettato dall'esterno (nella fattispecie dalla Commissione europea), che rischia di comprimere i diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini bulgari, sotto la minaccia virtuale di escludere il Paese dai benefici dell'appartenenza all'Unione europea e all'area Schengen. Si tratta di un vulnus alla sovranità nazionale che non solo pone seri interrogativi sulla legittimità democratica di tali imperativi europei, ma rischia anche di sollevare nelle forze politiche e nell'opinione pubblica bulgare (come già in altri Paesi europei) spinte fortemente anti-europee o derivate nazionaliste, di cui è opportuno che le istituzioni europee tengano debitamente conto.

Alcune serie critiche a questo disegno di legge sono state avanzate, nel corso dell'incontro avuto con la delegazione del Comitato, anche dalla Signora Megleva Kuneva, personalità emergente nel quadro politico interno bulgaro, che raccoglie la vecchia opposizione al regime comunista

rappresentata dal partito dell'ex-sovrano ed ex Premier Simeone II e che sta per formare un proprio raggruppamento politico in vista delle prossime elezioni previste per il 2013.

L'incontro con la Signora Kuneva ha evidenziato davanti al Comitato le diverse sfaccettature del panorama politico bulgaro, dominato dall'agenda dei temi europei (di cui l'attuale Governo fa un punto di onore), ma in realtà assillato dai molti problemi derivanti da un apparato giudiziario ancora scarsamente indipendente, da un tessuto economico relativamente fragile e da una debole coesione sociale. Il colloquio non ufficiale con Megleva Kuneva ha indirettamente posto il luce – ancora una volta – il potenziale conflitto esistente in alcuni Paesi membri dell'Unione europea fra obiettivi di armonizzazione dettati da un'agenda esterna europea (spesso frettolosamente realizzati dai Governi nazionali sotto pena di essere esclusi dal nucleo qualificante dell'Unione stessa) e più urgenti esigenze democratiche di Paesi – come la Bulgaria – che ancora attraversano una difficile fase di transizione politica ed economica.

Il Vice Ministro degli Interni Dimitar Georgiev ha concentrato l'attenzione del Comitato sulla presentazione tecnica dell'attività e delle strutture del Ministero dell'Interno, volta ad illustrare diffusamente lo stato dei progressi compiuti dalla Bulgaria nella predisposizione di tutte le misure atte a garantire l'assoluta impermeabilità dei suoi confini esterni, in ottemperanza a quanto richiesto per la sua entrata nello Spazio Schengen. Sono anche emersi tuttavia, su richiesta specifica della delegazione, alcuni problemi irrisolti relativi alla criminalità organizzata, nonché una situazione ancora embrionale per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione dei Centri di accoglienza per gli immigrati e i richiedenti asilo, che evidentemente rappresentano ancora numeri troppo limitati per consentire di valutare la reale capacità delle autorità di frontiera bulgare di gestire efficacemente eventuali emergenze migratorie.

Delle condizionalità che sono ancora al centro del sofferto processo di avvicinamento della Bulgaria all'area Schengen (lotta alla corruzione, riforma della giustizia e rafforzamento dei controlli alle frontiere), l'incontro con il Vice Ministro si è incentrato quasi esclusivamente sullo stato di avanzamento dei controlli tecnici e delle procedure di identificazione dei migranti alle frontiere (marittime e terrestri), piuttosto che su una esposizione politica degli altri profili rilevanti per il Consiglio Giustizia e Affari Interni del prossimo settembre (che dovrebbe deliberare sull'idoneità della Bulgaria ad entrare in Schengen). In questo incontro, ulteriormente supportato dalle successive presentazioni tecniche illustrate al Comitato dagli organi della polizia di frontiera, è emersa ancora una volta la preminente preoccupazione dei bulgari di accreditare un'immagine efficiente e affidabile anzitutto sul piano burocratico e tecnico, ancor prima che politico, nella convinzione che la delegazione del Comitato svolgesse una attività di verifica per conto delle istituzioni europee piuttosto che di studio per la propria funzione parlamentare di indirizzo.

Le dettagliate presentazioni tecniche che la Polizia di frontiera bulgara ha svolto davanti al Comitato per illustrare le modalità del monito-

raggio tecnico sui confini di terra e di mare (in particolare sul confine con la Turchia) hanno evidenziato una preparazione tecnica presumibilmente adeguata ad affrontare un prevedibile aumento dei flussi migratori provenienti dall'Asia minore, una volta che la Bulgaria sarà entrata nell'area Schengen.

I dati acquisiti dalla delegazione in questi incontri parlano di 1170 ingressi sul territorio bulgaro nel corso del 2011, provenienti in ordine crescente da Iraq, Turchia, Siria, Palestina, Marocco ed altri Paesi. Dal novembre 2010 la polizia di frontiera bulgara utilizza il sistema SIS e nelle procedure di identificazione opera secondo le best practices già in uso presso gli altri Stati membri di Schengen.

Il Vice Ministro degli Esteri Konstantin Dimitrov è ritornato sul punto politico più qualificante, già emerso negli altri incontri svolti dalla delegazione, cioè sulla necessità di non sovrapporre la valutazione meramente tecnica del soddisfacimento dei requisiti per l'ingresso della Bulgaria nello Spazio Schengen con il rapporto di monitoraggio che la Commissione redige nel quadro del Meccanismo di Cooperazione e Verifica, di carattere squisitamente politico, che coinvolge profili più ampi di politica europea e di armonizzazione delle legislazioni. Se sotto quest'ultimo profilo la Bulgaria deve ancora percorrere una parte della strada che la separa dalla piena integrazione europea, il profilo relativo alla sua idoneità a far parte dell'area Schengen è – almeno a giudizio della parte bulgara – pienamente acclarato.

Conclusioni

La delegazione del Comitato Schengen si reputa soddisfatta del bagaglio di informazioni acquisite nel corso della missione di studio a Sofia, prendendo atto che per le istituzioni bulgare l'ingresso della Bulgaria a pieno titolo nell'area Schengen rappresenta un punto di onore, che l'Unione europea non può trascurare senza urtare la sensibilità di un Paese che molto ha fatto (e ancora farà) per venire incontro alle difficili condizioni di volta in volta poste per la sua adesione.

Permangono tuttavia alcune perplessità che riguardano una possibile sottovalutazione da parte della Bulgaria del carico di responsabilità e di oneri materiali che potrebbe verosimilmente comportare lo slittamento dei confini esterni dell'Unione europea sulla frontiera turco-bulgara. Questo slittamento potrebbe a sua volta indurre un aumento della pressione migratoria proveniente dall'Asia e far emergere complicati problemi di gestione di masse di migranti all'interno dei pochi centri di accoglienza bulgari, con le connesse difficoltà relative all'eventuale respingimento o espulsione di molti di essi e soprattutto – punto non sufficientemente chiarito nel corso dei colloqui – all'espletamento delle procedure di identificazione dei richiedenti asilo.

La delegazione del Comitato si è trovata altresì d'accordo sulla funzione politicamente stabilizzante e di controllo che la Bulgaria potrebbe

svolgere sull'intera area balcanica, una volta ammessa nello Spazio Schengen, considerato che nei Balcani operano attualmente le più grandi reti della criminalità transnazionale impegnate nel traffico di droga e di persone, sulle quali sarebbe perciò opportuno stabilire un'adeguata attività di contenimento.

Infine, la delegazione ha rilevato la necessità di procedere quanto più speditamente possibile nel percorso di armonizzazione legislativa fra i vari Stati membri dell'Unione europea, evitando tuttavia l'effetto perverso in base al quale i Governi dei Paesi maggiormente svantaggiati – come Bulgaria e Romania – rischiano di comprimere i diritti dei loro cittadini, se non addirittura lo stesso interesse nazionale, nello sforzo di corrispondere a richieste onerose in termini di adeguamento della legislazione interna e di rispetto del Patto di stabilità, avanzate dalle istituzioni europee.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 12,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Lazio, Francesco Alvaro

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Francesco ALVARO, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Lazio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, i senatori Stefano DE LILLO (*PDL*), Giuliana CARLINO (*IDV*) nonché le deputate, Anita DI GIUSEPPE (*IDV*), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDCPTP*), Sandra ZAMPA (*PD*) e Gabriella CARLUCCI (*UDCPTP*).

Francesco ALVARO, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Lazio*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13 alle ore 13,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 17 aprile 2012

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria
101^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, maresciallo capo Giovanni Maceroni e l'avvocato Massimiliano Silvetti.

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero

Il presidente TOFANI ringrazia il ministro Fornero per la disponibilità e la sollecitudine con la quale ha accolto l'invito per l'odierna audizione. Il tema principale è quello di fare il punto sullo stato di attuazione

del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro): secondo una ricognizione compiuta dal Servizio studi del Senato, i cui risultati sono stati comunicati anche agli Uffici del Ministero del lavoro, nel decreto vi sono 39 articoli, per un totale di 55 disposizioni, che contengono rinvii all'emanazione di decreti attuativi. Di tali decreti, solo una minima parte risulterebbe già emanata, mentre per le disposizioni ancora prive di decreti occorre verificare lo stato dell'arte caso per caso.

Le norme per le quali mancherebbero ancora i decreti attuativi sono molto eterogenee, sia come livello di complessità che come tipologia di settori interessati. Tra di esse vi sono comunque questioni molto rilevanti come il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) o il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (che si lega anche alla questione dell'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).

Evidenzia che in alcuni casi i ritardi nell'attuazione sono significativi: il SINP si sarebbe dovuto avviare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Testo unico, mentre sono passati quattro anni. Certamente ritardi e difficoltà non sono ascrivibili all'attuale Governo, ma chiede uno sforzo per aiutare a definire in tempi rapidi questo processo di completamento del Testo unico.

Il Ministro Elsa FORNERO ringrazia a sua volta per l'invito. Anche se l'attività del Ministero è stata negli ultimi tempi necessariamente molto assorbita dal progetto di riforma del mercato del lavoro, ribadisce che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, quindi la collaborazione con la Commissione d'inchiesta, rimangono un obiettivo fondamentale del Governo, anche in un periodo di crisi come l'attuale, quando le difficoltà economiche potrebbero indurre alcuni operatori ad abbassare le tutele e le precauzioni in questo campo. Il ripetersi di gravi incidenti sul lavoro anche recenti come quelli di Torino, dimostra invece l'attualità del problema.

Si sofferma quindi sulle questioni poste dalla Commissione nell'invito per l'odierna audizione. Per quanto concerne le misure di attuazione del Testo unico, gli Uffici del Ministero indicano che l'ottanta per cento del lavoro è ormai completato e si ripropongono di concluderlo definitivamente entro l'anno. La divergenza rispetto alla ricognizione trasmessa dalla Commissione può dipendere da diverse metodologie utilizzate: gli Uffici sono comunque disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie. Il sistema dei soggetti istituzionali preposti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è completato: richiama in particolare la Commissione per l'interpello, la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, che ha svolto 32 riunioni affrontando temi di grande rilevanza come le linee guida sulla valutazione dello *stress* lavoro correlato e le lavorazioni negli ambienti confinati.

In relazione al SINP, ribadisce il carattere essenziale della banca dati, al fine di mappare con precisione il livello di rischio delle diverse attività economiche e di attuare le relative strategie di prevenzione. Il relativo schema di decreto è ormai definito e si trova all'attenzione del Consiglio di Stato, dopo aver già avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni. Ci sono stati effettivamente dei rallentamenti a causa della complessità dell'*iter*, soprattutto per ciò che riguarda il carattere sensibile dei dati riguardanti gli infortuni e le malattie professionali, che ha richiesto la necessità di ottemperare alle indicazioni del Garante per la *privacy*. Il 19 aprile prossimo si terrà una riunione tra l'INAIL, in qualità di gestore della banca dati, e tutti gli altri soggetti istituzionali e sociali coinvolti, proprio per definire tali aspetti.

Fa presente come questo processo possa trarre giovamento anche dall'esperienza del professor Massimo De Felice, da lei recentemente nominato, in accordo con il Ministro dell'economia, Commissario straordinario dell'INAIL e proposto altresì come Presidente dell'Istituto. Sottolinea l'alto profilo e l'alta competenza del professor De Felice, malgrado le polemiche immotivate che hanno accompagnato tale scelta, di cui evidenzia la trasparenza e la correttezza. Nega infine presunti intenti di privatizzazione dell'INAIL, che resterà l'unico ente assicuratore pubblico degli infortuni sul lavoro.

In merito all'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nella riunione del 19 aprile si affronterà anche la questione delle modalità di accesso alla relativa banca dati. Richiama poi l'altro tema sollevato dalla Commissione della formazione sulla sicurezza sul lavoro nell'ambito della riforma del mercato del lavoro. È certamente vero che in tale progetto non è stato dato uno spazio esplicito a questo tipo di formazione, ma vi è comunque la disponibilità ad inserirlo qualora non sia già previsto in altre norme, anche sulla base di proposte che dovessero venire dalla Commissione.

In ordine al funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento, si tratta del tema più delicato. Poiché la tutela della salute e sicurezza sul lavoro è materia di legislazione concorrente, c'è un sistema di competenze necessariamente articolato che può creare sovrapposizioni tra Stato e Regioni e differenziazioni tra le stesse Regioni, anche in ragione della diversa capacità operativa dei singoli territori. Secondo una ricognizione effettuata dal Ministero, i Comitati regionali di coordinamento sono istituiti in tutte le Regioni, ma hanno un funzionamento purtroppo molto diverso: in alcuni casi le riunioni non avvengono con la cadenza minima trimestrale prevista, non sempre è stato creato l'Ufficio operativo o i Comitati provinciali o, ancora, in alcune riunioni a presiedere l'organismo è stato un funzionario amministrativo anziché il Presidente della Regione o un assessore delegato come previsto dalla normativa.

Si tratta quindi di una situazione complessa, che appare insoddisfacente ma sulla quale è difficile intervenire: conferma comunque la piena disponibilità a collaborare con la Commissione anche su questo tema.

In merito alle misure di attuazione del Testo unico già emanate, il Presidente TOFANI osserva che la differenza tra la ricognizione effettuata dal Servizio studi del Senato e gli Uffici del Ministero del lavoro potrebbe dipendere dal fatto che in molti casi l'*iter* dei provvedimenti sia ormai completato, ma manchi ancora l'atto formale.

Il Ministro Elsa FORNERO dichiara la propria ampia disponibilità a fornire informazioni dettagliate alla Commissione sull'*iter* dei decreti di attuazione da parte degli Uffici competenti, sia mediante audizioni dei funzionari preposti, sia mediante la trasmissione dei relativi documenti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) ringrazia il Ministro per la sua disponibilità. Segnala che l'azione del Governo sul tema della salute e sicurezza sul lavoro può trovare utili spunti nell'ultima relazione intermedia della Commissione, sia per quanto riguarda il completamento dell'attuazione del Testo unico che per altri temi. In merito al ruolo dell'INAIL, fa presente che vi sono problemi e ritardi non solo nell'attività assicurativa ma anche in altri settori, come il completamento dell'incorporazione dell'*ex* ISPEL. A ciò si aggiungono i problemi più generali del numero sempre alto degli infortuni sul lavoro e dei ritardi nel funzionamento dei Comitati di coordinamento regionali. Chiede pertanto al Governo uno sforzo per accelerare il completamento dell'attuazione del Testo unico, atteso che manca ancora una coscienza elevata dei problemi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro negli stessi enti preposti, al punto che taluni hanno addirittura proposto di istituire una Procura nazionale dedicata proprio a questo ambito: al di là delle valutazioni di merito, è un sintomo rivelatore. Occorre quindi agire su questo fronte e la stessa riforma del mercato del lavoro ne potrà trarre giovamento.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) sottolinea la necessità di inserire in maniera esplicita il tema della salute e della sicurezza sul lavoro nelle linee guida della riforma sul mercato del lavoro. Si tratta infatti di un tema essenziale, non derogabile, rispetto al quale non si possono ipotizzare contropartite economiche di alcun genere. Questo vale per tutte le forme di lavoro, anche per attività solitamente considerate allettanti perché molto remunerative come lo sport o lo spettacolo, dove però i lavoratori (atleti e artisti) sono spesso sottoposti a ritmi molto pesanti concentrati in una carriera di solito breve, il che aumenta i rischi e le disattenzioni, come testimonia la recente morte di un giovane calciatore. Essendo inaccettabile il ricatto tra posto di lavoro e sicurezza, occorre che alle norme si affianchi anche la necessaria cultura e consapevolezza politica. Chiede quindi al Ministro del lavoro di integrare le linee guida della riforma del mercato del lavoro con il tema specifico della sicurezza, di cooperare con la Commissione per chiarire la concreta ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, evitando rimpalli di responsabilità e di aumentare i controlli, eliminando altresì le possibili discrezionalità da parte dei funzionari ispettivi.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) richiama i rischi legati al montaggio dei palchi per gli spettacoli, che aumenteranno inevitabilmente andando verso l'estate, quando si concentrano queste manifestazioni. Ricorda le morti dei giovani operai avvenute a Trieste e Reggio Calabria e la scoperta di numerosi lavoratori in nero addetti alle attività di montaggio nel corso di alcuni recenti controlli effettuati dalla Guardia di finanza. Sollecita quindi, come già fatto più volte in passato, un maggiore controllo da parte degli organi preposti sulle ditte che svolgono gli allestimenti (spesso pochi grandi operatori che controllano il mercato).

Ricorda infine l'iniziativa della Commissione per un prossimo convegno dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro, di cui si è parlato anche nel recente incontro che una delegazione della Commissione ha avuto con il Presidente della Repubblica.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) ringrazia il Ministro per la disponibilità a interloquire con la Commissione anche per un confronto dei dati e delle informazioni, al fine di evitare divergenze su temi così cruciali. Si dichiara poi personalmente contrario alla proposta di istituzione di una Procura nazionale sulla sicurezza del lavoro, che ritiene un modello di scarsa utilità e troppo legato alla vicenda giudiziaria ThyssenKrupp.

Non condivide inoltre il ruolo dell'INAIL come unico ente assicurativo per gli infortuni sul lavoro, posto che questo monopolio crea uno svantaggio competitivo per le imprese in termini di premi assicurativi nei confronti del resto della UE. Auspica che il Governo, al quale rinnova la sua stima, abbia su questo punto maggiore coraggio e capacità innovativa come ne ha avuta su altri fronti.

Il Presidente TOFANI evidenzia la centralità del problema dei Comitati regionali di coordinamento. Dopo che la Commissione aveva tentato con scarso successo un confronto su questo tema con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ha deciso di verificare direttamente nei singoli territori regionali il funzionamento dei Comitati. Purtroppo la situazione emersa è grave, come è stato anche rappresentato al Capo dello Stato da una delegazione della Commissione nell'incontro dello scorso venerdì al Quirinale. Tranne alcune Regioni virtuose, i Comitati regionali di coordinamento nella maggior parte dei casi non funzionano come dovrebbero: a volte non si riuniscono, altre mancano le articolazioni provinciali previste, oppure ci sono sovrapposizioni con strutture coordinate dai Prefetti, né è stata mai fatta la relazione annuale stabilita per i Ministeri del lavoro e della salute. In ossequio al suo mandato istituzionale, la Commissione sente il dovere di segnalare questi problemi al Governo e al Parlamento perché se ne facciano carico. Occorre rivedere la competenza legislativa concorrente in materia di salute e sicurezza sul lavoro per restituirla allo Stato centrale, come accade del resto in altri Paesi europei pure d'impianto federalista come la Germania. Si tratta di una decisione essenziale anche per mettere a sistema le risorse degli organi di

controllo, dove si trova spesso una prevalenza eccessiva di figure amministrative rispetto a quelle tecniche.

Il Ministro Elsa FORNERO sottolinea la difficoltà di procedere ad una revisione delle competenze legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, essendo il processo di revisione costituzionale lungo e con forti resistenze. D'altra parte, la realtà del mondo del lavoro in Italia presenta differenze significative da un territorio all'altro, talora anche a causa della presenza di forme di illegalità, per cui è difficile ipotizzare una totale uniformità, anche se non è accettabile avere differenze così forti nell'applicazione delle norme o delle procedure tra le varie Regioni. Su questo punto assicura un impegno forte del Ministero, così come conferma la disponibilità a valutare eventuali soluzioni al tema della revisione delle competenze legislative costituzionali che la Commissione o il Parlamento intendessero proporre.

In merito alle osservazioni del senatore Paravia, sottolinea che il fatto che il Governo non intenda privatizzare l'INAIL, non significa che non voglia affrontare la questione dei costi assicurativi per le imprese: da più parti è stato infatti posto il problema di un'eccessiva sperequazione e dispendiosità dei premi e c'è quindi l'impegno a rivedere la questione, in accordo con lo stesso INAIL.

Per quanto riguarda la questione dei megapalchi per i concerti sollevata dal senatore Gramazio, ha già posto il problema alla competente Direzione generale per le attività ispettive del Ministero, che ha confermato l'intenzione di intensificare i controlli, come peraltro avviene normalmente con l'approssimarsi della stagione estiva in cui aumentano le manifestazioni e quindi i potenziali rischi.

In risposta alla senatrice Donaggio, fa presente che il disegno di riforma del mercato del lavoro è già di per sé molto ampio e non sembrava quindi necessario inserire altri temi come quello della sicurezza sul lavoro che è già disciplinato in maniera compiuta dal Testo unico, per il quale infatti non sono state segnalate carenze normative, ma piuttosto di attuazione. Ove ciò non comporti dunque una duplicazione di norme già esistenti, si dichiara comunque disponibile a considerare eventuali integrazioni.

Nel ringraziare il senatore De Luca per aver positivamente sottolineato la collaborazione tra la Commissione e il Ministero, ribadisce la piena disponibilità in tal senso anche per lo scambio di informazioni con gli Uffici competenti.

Il presidente TOFANI ringrazia infine il Ministro e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 17 aprile 2012

Plenaria
157^a Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

Interviene il generale di brigata Cosimo Piccinno, Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS), accompagnato dal capitano Pietro Della Porta.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Seguito dell'audizione del Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute

Il PRESIDENTE ricorda che l'audizione del Comandante dei NAS è intesa all'acquisizione di informazioni utili sia al filone di inchiesta sui fenomeni di corruzione nel Servizio sanitario nazionale, sia al filone di inchiesta sulle strutture socio-sanitarie per anziani.

Il generale PICCINNO, chiarito il ruolo del NAS nelle attività di controllo sulle attività sanitarie, risponde ai quesiti a lui rivolti nel corso della seduta del 13 marzo, fornendo ulteriori delucidazioni sulle tematiche dell'*intramoenia*, della gestione degli appalti pubblici in materia sanitaria,

delle residenze sanitarie assistenziali. Deposita inoltre un prospetto riepilogativo delle normative regionali in materia di requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.

I senatori MAZZARACCHIO, GRAMAZIO e D'AMBROSIO LETTIERI formulano, sulla scorta delle risposte fornite dal generale Piccinno, alcune considerazioni, mentre il senatore ASTORE pone dei quesiti ulteriori, cui l'audito si riserva di rispondere con l'invio di una nota scritta.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Piccinno per la collaborazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.